This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

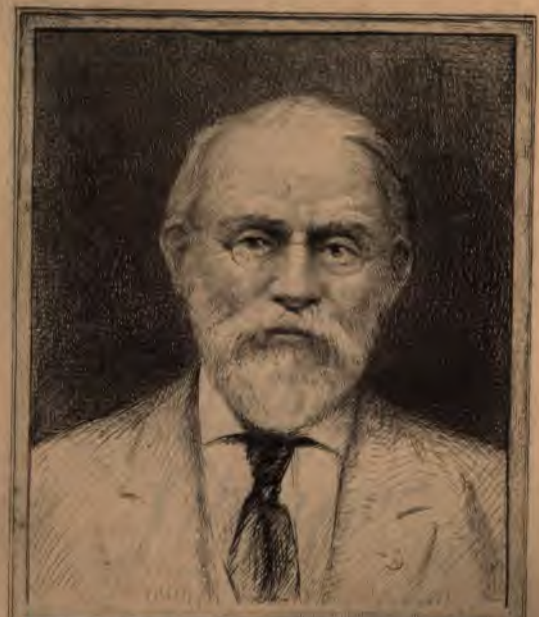

SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

7833 5

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

FIRENZE

Stamperia sulle Logge del Grano

1860

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

Parte Quinta

FIRENZE
Stamperia sulle Logge del Grano

1860

350.9455
T96
A4
1860
V.5

T 24-10645

GOVERNO DELLA TOSCANA

IN NOME DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II.

Adozione in Toscana del Codice penale militare sardo con temporanee modificazioni.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto del 7 decembre 1859 col quale venne instituita una Commissione incaricata di proporre le modificazioni e le aggiunte al Codice militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna che viene attuato in Toscana, a fine di porlo in armonia col sistema penale toscano;

Veduto il Rapporto della Commissione suddetta

Considerando che il Codice militare Toscano del 9 marzo 1856, ed il Regolamento organico per i Tribunali militari del 12 agosto di detto anno, non possono rimanere ulteriormente in vigore senza offesa della moderna civiltà;

Considerando che il Codice penale militare sardo debba esser pubblicato ed applicato in Toscana, si

JLB

perchè essa fa parte del Regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele, sì perchè provvede convenientemente alla giustizia puntiva dell'esercito;

Considerando peraltro che occorrono modificazioni temporanee alla legge e alla procedura sarda, rispetto alla scala penale e agli Stabilimenti penali conservanti in Toscana,

Decreta:

Art. I. Il Codice penale militare toscano del 9 marzo 1856, ed il Regolamento organico e le diverse procedure per i Tribunali militari toscani del 12 agosto dello stesso anno, sono e rimangono abrogati.

Art. II. È attuato anco in Toscana il Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele del primo ottobre 1859, con gli schiarimenti, modificazioni e variazioni che appresso.

Art. III. Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 57, 64, 65, 119, 125, 275 280, 283, 290, 295, 296, 297, 300, 301, 303, 305, 319, 320, 328, 330, 337, 360, 374, 379, 382, 393, 406, 408, 409, 414, 434, 495, 512, 514, 550, 551, 552, 553, 554, vengono sostituiti i seguenti:

Art. 4. § I. Le pene militari sono:

1. La morte.
2. L'ergastolo.
3. La Casa di forza.
4. La carcere penitenziaria di secondo grado.

5. La detenzione nella Linguella di Portoferrajo.
6. La carcere militare.
7. La dimissione.
8. La remozione dal grado.
9. La destituzione.
10. La degradazione militare.
11. La sospensione dall'impiego.

§ 2. La pena di morte potrà infliggersi soltanto contro i rei di delitti militari in tempo di guerra, nei casi previsti dal Codice penale militare.

§ 3. In tutti i luoghi nei quali il Codice penale militare sardo commina una specie di pena determinata negli articoli 4 e 5, ma non compresa tra quelle stabilite di sopra, dovrà sostituirsene alcuna delle surriferite secondo le norme seguenti:

In luogo e vece della pena di morte minacciata ai delitti militari commessi in tempo di pace, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo.

In luogo e vece della pena dei lavori forzati a vita, dovuta per delitti militari in tempo di guerra, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo; ed ai delitti minacciati della indicata pena dei lavori forzati a vita, avvenuti in tempo di pace, sarà inflitta la pena della Casa di forza da ventuno a venticinque anni.

In luogo e vece della pena dei lavori forzati a tempo, subentrerà la Casa di forza nei gradi superiori agli anni cinque, e si estenderà agli anni venti secondo la gradazione che appresso; e nei gradi inferiori da uno a cinque anni subentrerà la detenzione nella Linguella di Portoferrajo.

perchè essa fa parte del Regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele, sì perchè provvede convenientemente alla giustizia puntiva dell'esercito;

Considerando perlatro che occorrono modificazioni temporanee alla legge e alla procedura sarda, rispetto alla scala penale e agli Stabilimenti penali conservanti in Toscana,

Decreta:

Art. I. Il Codice penale militare toscano del 9 marzo 1856, ed il Regolamento organico e le diverse procedure per i Tribunali militari toscani del 12 agosto dello stesso anno, sono e rimangono abrogati.

Art. II. È attuato anco in Toscana il Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele del primo ottobre 1859, con gli schiarimenti, modificazioni e variazioni che appresso.

Art. III. Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 57, 64, 65, 119, 125, 275 280, 283, 290, 295, 296, 297, 300, 301, 303, 305, 319, 320, 328, 330, 337, 360, 374, 379, 382, 393, 406, 408, 409, 414, 434, 495, 512, 514, 550, 551, 552, 553, 554, vengono sostituiti i seguenti:

Art. 4. § I. Le pene militari sono:

1. La morte.
2. L'ergastolo.
3. La Casa di forza.
4. La carcere penitenziaria di secondo grado.

5. La detenzione nella Linguella di Portoferrajo.
6. La carcere militare.
7. La dimissione.
8. La remozione dal grado.
9. La destituzione.
10. La degradazione militare.
11. La sospensione dall'impiego.

§ 2. La pena di morte potrà infliggersi soltanto contro i rei di delitti militari in tempo di guerra, nei casi previsti dal Codice penale militare.

§ 3. In tutti i luoghi nei quali il Codice penale militare sardo commina una specie di pena determinata negli articoli 4 e 5, ma non compresa tra quelle stabilite di sopra, dovrà sostituirsene alcuna delle surriferite secondo le norme seguenti:

In luogo e vece della pena di morte minacciata ai delitti militari commessi in tempo di pace, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo.

In luogo e vece della pena dei lavori forzati a vita, dovuta per delitti militari in tempo di guerra, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo; ed ai delitti minacciati della indicata pena dei lavori forzati a vita, avvenuti in tempo di pace, sarà inflitta la pena della Casa di forza da ventuno a venticinque anni.

In luogo e vece della pena dei lavori forzati a tempo, subentrerà la Casa di forza nei gradi superiori agli anni cinque, e si estenderà agli anni venti secondo la gradazione che appresso; e nei gradi inferiori da uno a cinque anni subentrerà la detenzione nella Linguella di Portoferrajo.

Alla reclusione ordinaria succederà la detenzione nella Linguella di Portoferrajo.

Tutte le altre pene, fin qui non rammentate, avranno la loro applicazione come è disposto nel suddetto Codice penale sardo.

Art. 5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

La morte con fucilazione nella schiena.

L'Ergastolo e la Casa di forza, succeduti ai lavori forzati a vita e a tempo; la detenzione nella Linguella di Portoferrajo, sostituita alla detta Casa di forza nei gradi non superiori agli anni cinque, e alla reclusione ordinaria; la degradazione militare e la destituzione.

I Tribunali militari nell'applicare ai militari le pene come sopra sostituite, dovranno specificatamente indicare nella sentenza a quali pene corrispondano del Codice Sardo.

Art. 6. Le pene della sospensione, della dimissione, e della destituzione dall'impiego sono applicabili ai soli Ufficiali; e la pena della remozione del grado risguarda i soli Sotto-Ufficiali e Caporali.

Art. 7. La pena di morte riserbata soltanto ai delitti militari commessi in tempo di guerra, sarà eseguita mediante fucilazione alla schiena, se è congiunta all'altra pena della degradazione; e con la fucilazione nel petto negli altri casi. La condanna a detta pena di morte, sì nell'un caso come nell'altro, produrrà per ministero della legge la piena interdizione del condannato.

Art. 8. La pena dell'Ergastolo sostituita alla pena di morte per i reati militari o comuni, com-

messi in tempo di pace, sarà eseguita com'è prescritto all'articolo 15 del Codice penale comune, corretto e modificato con Decreto del R. Governo del dì 10 gennaio 1860, e produrrà i medesimi civili effetti.

Art. 9. La pena della Casa di forza sostituita come sopra a quelle dei lavori forzati a tempo ed a vita, sarà eseguita come è prescritto dall'enunciato Codice penale comune all'art. 16, modificato e corretto come sopra, e produrrà i medesimi civili effetti.

Sarà graduata nel modo seguente:

Da sei a otto anni,
Da nove a undici anni,
Da dodici a quattordici anni,
Da quindici a venti.

Nei casi nei quali la Casa di forza è sostituita ai lavori forzati a vita non potrà esser di minor durata di ventun anno, nè maggiore di anni venticinque.

La pena suddetta del Casa di forza in ogni caso sarà congiunta all'altra della degradazione.

Art. 10. La pena del carcere penitenziario di secondo grado, è la stessa che la carcere in comune di giorno con la disciplina del silenzio, e separata di notte, di che tiene proposito il Codice penale comune, corretto e modificato come sopra agli articoli 15 e 16.

Questa pena è sostituita all'altra della reclusione militare prescritta dal Codice penale militare sardo, e sarà graduata come segue:

1. da un anno a due,
2. da due a tre anni,
3. da tre a cinque,
4. da cinque a sette anni,
5. da sette a dieci anni,
6. da dieci anni a quindici.
7. da quindici anni a venti, e porterà sempre la remozione dal grado.

Questa pena sarà dagli Ufficiali di qualunque grado scontata in una delle fortezze della Toscana, e sotto le discipline da apposito Regolamento stabilite.

Quando la pena suddetta sia inflitta per un tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione. Se oltrepassa l'indicata misura di tempo vi sarà annessa la dimissione.

Art. 11. La pena della detenzione nella Linguella di Portoferrajo, sarà destinata a surrogare la pena dei lavori forzati a tempo non superiore a sei anni, e sarà nel seguente modo graduata:

Da un anno a due,
Da due anni a tre,
Da tre a quattro anni,
Da quattro a cinque anni.

Nei limiti annuali che sopra potrà diminuirsi, o crescersi anche per trimestre. Lo Stabilimento per il Decreto Regio del 9 marzo 1856, destinato alla soppressa pena della Compagnia, di Gastigo sarà, con speciale regolamento, adattato alla

indole della detta pena di detenzione nella Linguella di Portoferrajo.

Art. 26. Il tempo della pena determinato con sentenza, da qualunque Tribunale essa emani, ed il carcere sofferto nella pendenza del giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in sconto del servizio militare fissato dalla capitolazione.

Cesserà ogni diritto alla paga per il militare nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna di un Sotto-Ufficiale, Caporale o soldato, produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione anteriore al giudizio. Gli Ufficiali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

Art. 28. I Tribunali dalla legge chiamati a giudicare i militari, tanto per delitti militari, quanto per delitti comuni, applicheranno sempre ai militari suddetti le pene militari. Ma ove si trattasse di Casa di forza a tempo, di detenzione nella Linguella di Portoferrajo, o di carcere militare, queste pene verranno diminuite per i delitti comuni di un quinto. Se la carcere militare così ridotta fosse minore di due mesi, sarà scontata nelle carceri reggimentali.

Art. 29. Nel caso di nullità dell' arruolamento definitivo e d'incapacità del reclutato al servizio militare scoperta posteriormente, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso un delitto militare in tempo di guerra, o sieno in esso implicate, i Tribunali onorari quanto militari, applicheranno senza distinzione di persone la pena della fucilazione nel petto nei casi nei quali questa pena è dal presente Codice stabilita. Ma se ri-

corresse il caso della fucilazione alla schiena, invece di questa sarà al non militare inflitta l'altra sopra indicata.

Alla destituzione, dimissione, o remozione dal grado pronunziate come pene principali, sarà sostituito per i non militari, il carcere ordinario prescritto dal Codice penale comune non minore di mesi tre, nè maggiore di due anni.

Art. 30. Le sentenze portanti pene di morte, o di ergastolo saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo ove furono pronunziate, ed in quello ove stanzia il Corpo a cui il codannato apparteneva.

Art. 40. Nei casi contemplati agli art. 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 144, 249, 256 e 272, il militare graduato, o se vi sono fra loro più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, sieno, o non siano conosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o siasi volontariamente astenuto dall' adoprare ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza di graduati incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

Art. 42. Nel concorso di più reati portanti a pene temporarie di diversa specie si applicherà la più grave aumentata di un grado.

Art. 43. Se fosse creduto necessario per uno o più reati, di passare al grado massimo della pena più grave in vista del concorso in uno o più individui di più delinquenze, potranno i Tribunali far passaggio alla specie prossima, applicandone il grado

minimo; e se si trattasse della Casa di forza, potrà la durata aumentarsi di anno in anno, secondo le circostanze, dai ventuno ai venticinque anni e non più oltre.

Art. 44. Concorrendo con le pene del carcere militare e della detenzione nella Linguella di Portoferrajo quelle della destituzione, o della dimissione, queste ultime saranno simultaneamente applicate.

Art. 45. Nel concorso di più reati punibili con diverse pene temporarie alle quali sia annessa la degradazione, si applicheranno le regole tracciate all'articolo 43, ma le pene saranno aumentate di un grado, purchè per altro la pena della Casa di forza non oltrepassi i venticinque anni.

Art. 49. È considerato recidivo colui che per un delitto tentato o consumato con dolo fu condannato con sentenza passata in cosa giudicata, e tornò a tentare o consumare come agente principale o complice un altro delitto della medesima specie, dentro gli spazii di tempo prescritti dall'articolo 83 § 1 del Codice penale comune toscano. Le misure disciplinari precedentemente adottate contro l'imputato non danno luogo a recidiva.

Art. 51. Il militare che avrà compita l'età di anni 18, al tempo del commesso reato, soggiace alle pene ordinarie stabilite nel presente Codice.

In tutti i casi nei quali dal presente Codice per l'applicazione delle pene è considerata l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'arruolamento definitivo al servizio militare, sia per gli effetti della coscrizione, come per surroga o cambio, o per nomina regia.

Art. 52. Al militare minore di anni diciotto,

invece della pena capitale nei casi nei quali dal presente Codice è minacciata, e dell' altra dell' ergastolo, sarà applicata la Casa di forza dai quindici ai venti anni: nelle pene temporarie sarà diminuita di uno o due gradi di fronte a quella dovuta al maggiore di età.

Art. 53. Il militare maggiore di anni quattordici e minore di anni sedici sarà punto come segue:

Se è incorso nella pena capitale previa degradazione, colla pena della Casa di forza per anni dodici.

Se è incorso nella stessa pena capitale senza degradazione, colla stessa pena della Casa di forza per anni dieci.

Se è incorso nella pena dell' ergastolo, colla detta pena della Casa di forza per anni sette.

Se è incorso in qualunque altra delle pene temporarie prescritte dal presente Codice ai maggiori di età, saranno applicate quelle che immediatamente succedono nella scala penale stabilite nell' antecedente articolo 4, diminuite di due gradi.

E se è incorso nella pena del carcere militare, sarà punito con misure disciplinari.

Art. 57. Quando la pazzia, l' imbecillità, il furore, o la violenza non giungono a quel grado da rendere non imputabile affatto l' azione criminosa, i Tribunali potranno discendere a quella specie di pena inferiore che sia proporzionata al grado d' imputabilità dell' azione stessa.

Art. 64. Il corso della prescrizione dell' azione penale avrà il suo principio dal giorno del commesso reato, e non verrà interrotto che dalla sentenza con-

dennatoria contro reo presente, o contumace, tostochè la sentenza stessa sia stata pronunziata avanti che il termine stabilito dalla legge sia decorso.

Art. 65. Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono referibili tanto ai casi nei quali non sia stato cominciato il processo, quanto agli altri in cui questo sia stato intrapreso, o compiuto, come pure a tutti quei delinquenti che avessero preso parte diretta o indiretta al reato, e che si trovassero contemplati nella sentenza condennatoria.

Art. 119. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, o in qualunque modo, sia tratto nelle insidie colui che fu ucciso, o altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore, o offensore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad una persona determinata, o anche indeterminata che sarà trovata, o incontrata, quando anche un tal disegno fosse dipendente da qualche eventualità o da qualche condizione.

L'aguato consiste nello appostare per maggiore o minor tempo in uno o in diversi luoghi, una persona sia per ucciderla, sia per esercitare su di essa atti di violenza.

Art. 125. Non si avrà insubordinazione nei casi d'omicidio, di ferite o percosse quando sono ordinate dalla legge, o comandate dalla legittima autorità, o allorchè sono imposte dalla necessità attuale di legittima difesa di se stesso, o d'altrui, o anche dal pudore a cui sia stata fatta violenza.

Nei casi di necessità attuale di legittima difesa sono compresi: 1.° l'omicidio, le ferite, le per-

cosse che si sieno verificate nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte della casa, dell'appartamento, o loro dipendenze; 2. Se hanno avuto luogo in atto di difesa contro gli autori di furti, o di saccheggi eseguiti con violenza.

Saranno puniti col carcere militare non minore di sei mesi, estendibile ad anni due di detenzione nella Linguella di Portoferrajo surrogata alla reclusione militare i seguenti reati:

1.° L'omicidio volontario commesso dal conjuge sulla persona dell'altro conjuge, o del complice, o d'entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio.

2.° L'omicidio suddetto commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia del complice, o di ambidue nell'atto che li sorprendano in stupro, o adulterio flagrante.

Art. 275. Nei due capi-luoghi di divisione territoriale militare di Firenze e di Livorno stabiliti con Decreto del 30 decembre 1859, e nel quadro organico del 1.° detto al Decreto stesso unito, vi sarà un Tribunale militare permanente.

Nei casi nei quali fosse creduto necessario per il regolare e sollecito andamento della giustizia militare, o per qualunque altra grave causa di delegare il procedimento ed il giudizio ad altro Tribunale militare, l'avvocato generale denunzierà al R. procuratore generale della Corte suprema di Cassazione l'andamento del fatto, esponendogli i motivi tendenti ad autorizzare il sopra notato provvedimento; ed il R. Procurator generale ne referirà immediatamente alla detta Corte. Nel caso che que-

sta risolva per l'affermativa invierà la causa ad un Tribunale che sembrerà opportuno di designare, tanto che sia quello del capo-luogo dell'altra divisione militare, quanto che se ne crei uno nuovo in una delle residenze di un Comando militare; ed in questo ultimo evento il Governo nominerà il personale necessario per comporlo.

Art. 280. Ad ogni Tribunale militare vi sarà un Avvocato fiscale militare con uno o più Sostituti: sì l'uno come gli altri saranno abilitati agli impieghi maggiori.

Art. 283. Ciascun Tribunale militare avrà un Segretario, e anche, qualora vi sia bisogno, uno o più Sostituti tutti laureati in legge ed abilitati agli impieghi minori. Essi dovranno esercitare ancora le loro attribuzioni presso l'Ufficiale istruttore e la Commissione d'inchiesta.

Art. 290. Gl'imputati potranno scegliere i loro difensori tra i Capitani ed Uffiziali subalterni in attività di servizio che trovansi di guarnigione nel luogo ove siede il Tribunale militare, o fra gli Avvocati, o Procuratori di ruolo addetti alle Corti, e quanto a questi ultimi anche ai Tribunali di prima Istanza esistenti nel Compartimento ove risiede il Tribunale militare.

Quando poi non abbiano nominato difensore, il Presidente lo sceglierà fra gli Avvocati o Procuratori che sopra.

Art. 295. L'Ufficiale istruttore, il pubblico Ministero, la Commissione d'inchiesta e il Segretario del Tribunale militare residenti in Firenze, eserciteranno presso il Tribunale militare di cui sopra le respettive loro funzioni.

Nulladimeno gli Atti della istruzione preliminare saranno fatti dall'Istruttore del luogo del commesso reato, o dagli Uffiziali tutti di Polizia giudiziaria contemplati nell'articolo 330.

Art. 296. Il Tribunale supremo di Guerra avrà sede in Firenze e sarà composto di nove Giudici, cioè di un Presidente militare, e di otto Giudici: tre militari, tre Consiglieri di Stato e due vice Presidenti o Consiglieri della Corte d'Appello di Firenze.

Saranno inoltre nominati cinque Supplenti: due militari, e tre da eleggersi fra i Consiglieri di Stato e della Corte d'Appello.

Art. 297. Il Presidente non potrà essere di grado inferiore di Luogotenente Generale.

I Giudici militari compreso il Presidente saranno scelti fra gli Ufficiali generali in attività di servizio, in disponibilità, e in ritiro. In mancanza del Presidente supplirà il militare più anziano.

Art. 300. Il Tribunale supremo di Guerra avrà un Segretario con uno o due Sostituti aventi i requisiti voluti dall'articolo 283, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all'Uffizio dell'Avvocato Generale.

Le nomine dei Giudici componenti il Tribunale supremo, non che quelle dell'Avvocato Generale, del Segretario, e suoi sostituti, saranno fatte per Decreto del R. Governo sulla proposta del Ministro della Guerra, previo concerto col Ministro di Giustizia e Grazia quanto ai Giudici, da scegliersi fra i Consiglieri di Stato e i Consiglieri della Corte di Appello di Firenze.

L'ufficio dei Giudici nominati come sopra è permanente, e durerà finchè gli eletti non sieno

destinati ad altre funzioni fuori di Firenze, od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina.

Art. 301. Saranno scelti a difensori avanti il Tribunale supremo di Guerra gli Avvocati addetti alle Corti Regie della Toscana.

Art. 303. Gli Ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in congedo temporario, sono sottoposti alla giurisdizione militare, dalla prestazione del loro giuramento fino alla cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare, o assimilato ai militari, è sottoposto alla giurisdizione suddetta, ancorchè goda di un congedo temporario, dalla data del suo definitivo arruolamento fino a quello dell'ottenuto congedo assoluto.

Art. 305. Le disposizioni che sopra saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè dopo si scuopra la nullità dell'arruolamento definitivo, o la loro incapacità.

Art. 319. Ove concorrano reati di competenza ordinaria ed altri di competenza militare fra loro non concessi, ciascuno dei quali sia punibile di pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso, la pena più grave, salvo al Tribunale competente per gli altri reati il conoscere posteriormente dei medesimi, e punirli in conformità dell'articolo 46.

Art. 320. Qualora le pene alle quali anderebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario.

Se poi si tratterà di reati connessi, il solo Tribunale ordinario giudicherà contemporaneamente degli uni e degli altri.

Art. 328. Spetta all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare che proferì la Sentenza di condanna, di comunicare al Tribunale suddetto in solenne udienza i Decreti di grazia o di commutazione di pene, onde abbiano esecuzione.

Art. 330. In qualunque reato militare, ove l'Istruttore militare non possa sull'istante procedere, deverranno agli atti di istruzione preliminare:

1.° I Comandanti, Maggiori ed Ajutanti di Piazza;

2.° I Comandanti dei Corpi, dei Distaccamenti e di posto;

3.° Gli Uffiziali dei Carabinieri e i Comandanti le loro stazioni;

4.° Gli Uffiziali di Polizia giudiciaria menzionati nell'articolo 9 del Decreto del 22 novembre 1849 sulle procedure criminali.

Essi nell'esercizio delle loro funzioni avranno il diritto di richiedere la forza pubblica.

Art. 337. Le disposizioni dei testimoni e le perizie di che nell'articolo 332, saranno giurate solamente quando vengano ricevute dall'Istruttore militare, o dal Giudice di istruzione e dai Pretori nella loro qualità di Ufficiali della Polizia giudiciaria.

Art. 360. Il giuramento sarà prestato dal testimone cattolico in ginocchio, sopra l'immagine di Gesù Crocifisso avanti l'Ufficiale d'istruzione.

I Sacerdoti della Religione cattolica giureranno toccandosi il petto.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti i più temuti delle loro credenze.

Ogni testimone prima di prestare il giuramento dev'essere ammonito dal Presidente sulla importanza dell'atto, e sulle pene minacciate dalle leggi contro i falsi testimoni.

Art. 374. L'atto sarà letto dal Segretario a chiara e intelligibile voce, sottoscritto dalla persona esaminata, dopochè avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte, e sarà pure firmato dall'Uffiziale Istruttore e dal Segretario.

Se la persona esaminata non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà sottoscritto dall'Ufficiale istruttore e dal Segretario.

Art. 379. Occorrendo di procedere all'asame dei testimoni, o da altri atti d'istruzione fuori del luogo della residenza dell'Istruttore, potrà questi richiedere altro Istruttore, o i Pretori civili e criminali non residenti nei luoghi ove esiste Tribunale militare.

Art. 383. Durante il corso della istruzione l'Avvocato fiscale militare o suo Sostituto, prenderanno cognizione della procedura e faranno quelle Requisitorie che crederanno convenienti nell'interesse della giustizia.

È vietato ai detti Avvocato fiscale militare e suo Sostituto di intervenire agli atti di istruzione formale.

Art. 393. L'estratto dell'arruolamento definitivo, lo stato dei pregiudizii e delle punizioni sofferte dall'imputato, e la copia autentica delle sentenze condennatorie da esso riportate faranno sempre parte della istruzione formale.

Art. 406. Qualora la Commissione di inchiesta abbia statuito non esser a proceder contro dell'imputato, l'Avvocato fiscale militare, non più tardi del giorno successivo alla pronunzia, potrà farvi opposizione esponendo i motivi ai quali crede appoggiarla.

L'atto di opposizione unitamente a tutte le carte del procedimento saranno trasmessi alla commissione di revisione sedente in Firenze.

Art. 408. Se l'imputato fosse Ufficiale generale la commissione di revisione d'inchiesta sarà composta di tre Ufficiali generali più anziani in attività di servizio residenti in Firenze, i quali saranno convocati d'ordine del Ministro della Guerra.

Art. 409. Le funzioni di Segretario presso la Commissione d'inchiesta saranno esercitate dal Segretario del Tribunale militare di Firenze o suo Sostituto.

Qualora sia luogo a ricorrere nell'interesse della Legge dalle sentenze della Commissione d'inchiesta che sopra, si osserverà l'articolo 514.

Art. 414. Il Segretario significherà subito al Difensore la nomina, che sarà contemporaneamente significata all'Avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato senza addurre giusti motivi: in questo caso se la dispensa sarà ammessa dal Presidente del

Tribunale militare, l'accusato dovrà scegliersi nuovo difensore o farsene assegnare altro di uffizio.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore militare potrà esser punito con pene disciplinari, e gli Avvocati, o Procuratori saranno sottoposti al disposto delle veglianti discipline in materia.

Art. 434. Se qualche testimone si trova nella impossibilità di comparire per infermità, o altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione, o uno dei Giudici, o l'Ufficiale istruttore, o un Pretore civile e criminale nel cui distretto il testimone risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone, o dal suo difensore o da persona rivestita di suo speciale mandato.

Sarà data lettura in pubblica udienza della deposizione del testimone ricevuta come sopra.

Art. 495. Il condannato in contumacia in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito sul merito della causa, e farà le sue difese, come se non fosse stato contumace. La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di lui nelle forme ordinarie.

Gli atti di procedimento e la pronunzia di accusa non saranno rinnovati, salvo all'accusato il diritto di fare esaminare nuovi testimoni.

Art. 512. Le Sentenze dei Tribunali militari non potranno essere sottoposte a revisione, se non

che nei casi e con le norme stabilite dalla vegliante giurisprudenza dei Tribunali toscani.

La revisione deve essere richiesta mediante speciale istanza del condannato, o esso defunto, dai suoi genitori, figli o fratelli come pure dai suoi eredi; la detta istanza sarà esibita al Segretario dell'Uffizio d'istruzione militare, e conterrà specificatamente i fatti su i quali si appoggiano le domande del richiedente, i nomi, cognomi, età e dimora dei testimoni da esaminarsi, e il deposito dei documenti che credonsi capaci a far prova.

L'Ufficiale istruttore del luogo ove è stata proferita la sentenza di cui si chiede la revisione, procederà alla regolare verificazione dei fatti esposti nella suddetta istanza e passerà quindi, accompagnate da un rapporto scritto, le carte tutte relative all'affare all'Avvocato generale militare presso il Tribunale supremo di guerra. Questo le comunicherà con le sue conclusioni scritte al Tribunale supremo, il quale se riterrà esservi luogo alla revisione, rinvierà la causa ad un Tribunale militare diverso da quello che ha pronunziata la sentenza da rivedersi; se negherà la revisione non potrà questa nuovamente riproporsi senza appoggio di nuovi e concludenti fatti.

Art. 514. Le Sentenze del Tribunale supremo di Guerra potranno nell'interesse della legge essere denunziate alla Corte suprema di Cassazione dal R. Procuratore generale presso la medesima, qualora gli sia ordinato dal Ministro della Guerra, o da quello di Giustizia e Grazia.

La Corte suprema pronunzierà a Camere riunite.

Art. IV. Sarà pubblicato per via di stampa il preindicato Codice penale militare sardo nella sua integrità, e si porrà in testa al medesimo il presente Decreto.

Art. V. La pubblicazione del Codice e Decreto predetti si farà con inserirli in uno, o più numeri del *Monitore Toscano*, e coll'inviarne un esemplare stampato alla Cancelleria di ciascuno degli Auditori militari, ad ogni Comando di Piazza e di Corpo, alla Cancelleria d'ogni Tribunale di prima istanza, e ad ogni Pretura ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun giorno feriale durante il corrente mese di Febbraio affinchè tutti possano prenderne cognizione.

Art. VI. Le cause attualmente pendenti tanto in prima istanza quanto in appello relative a delitti e a trasgressioni minacciate di pene non militari, saranno rinviate ai Consigli di disciplina perchè vi siano esaminate e risolute.

Le Cause criminali contro militari per delitti minacciati di pene militari attualmente pendenti nella istruzione, o presso la sezione d'invio, o dalla medesima risolute e non peranche portate al pubblico giudizio, saranno passate nel primo caso all'Ufficiale istruttore, nel secondo alla Commissione d'inchiesta, e nel terzo al Tribunale militare territoriale del luogo ove è avvenuto il delitto perchè sieno condotte a termine secondo il procedimento tracciato dal Codice penale militare sardo modificato come sopra.

Le Cause criminali pendenti avanti il già Consiglio supremo militare saranno riassunte avanti il Tribunale supremo di Guerra.

Art. VII. Il Codice suddetto con le modificazioni, e disposizioni che sopra avrà piena esecuzione in Toscana dal primo giorno di marzo prossimo futuro.

Art. VIII. I Ministri di Giustizia e Grazia, e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

CODICE PENALE MILITARE SARDO

ATTUATO IN TOSCANA

col Decreto del 4 Febbraio 1860.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA EC. EC.
PRINCIPE DI PIEMONTE EC. EC. EC.

In virtù dei poteri straordinari a noi conferiti dalla legge del 25 aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice penale militare da pubblicarsi in conformità dell'art. 3 della presente legge è approvato ed avrà esecuzione col 1.° gennaio 1860.

Nella sessione parlamentare dell'anno mille ottocento sessantacinque sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice.

Art. 2. Un esemplare stampato di detto Codice, firmato dal Re e contrassegnato dal Ministro della Guerra, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno,

unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese, firmata, dal Ministro suddetto.

Art. 3. La pubblicazione dello stesso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4. Gli stipendi, le indennità, e spese di ufficio del personale giudiziario militare saranno con Regio Decreto ulteriormente determinati.

Ordina che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, comandando a chiunque spetti di osservarla, e farla osservare.

Dat. Torino addì 1.° ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*)
V.° il Guardasigilli
Miglietti.

ALFONSO LA-MARMORA.

CODICE PENALE MILITARE

PARTE PRIMA.

Dei reati e delle pene.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.

2. Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare, che non siano reato, saranno represse in conformità di Regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione o in se stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato.

3. Le disposizioni del presente Codice saranno applicate ancorchè i reati siano commessi in estero Stato.

Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado.

Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all'estero si commettano i reati d'insubordinazione preveduti negli articoli 115 e 116; ri-

guardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena.

Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna.

LIBRO PRIMO.

Disposizioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPO I.

Delle pene.

4. Le pene che dai Tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti:

1.° Morte col mezzo della fucilazione nel petto;
2.° Reclusione militare;
3.° Carcere militare;
4.° Dimissione;
5.° Remozione dal grado;
6.° Sospensione dall'impiego.

5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

1.° La morte col mezzo della fucilazione nella schiena;
2.° Lavori forzati a vita;
3.° Lavori forzati a tempo;
4.° Reclusione ordinaria;
5.° Degradazione militare;
6.° Destituzione.

Nulla di meno se la reclusione ordinaria sarà pronunciata a' termini del Codice penale comune da Tribunali ordinari, essa non renderà il condannato indegno del militare servizio che nei casi contemplati nell'art. 2 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito.

6. Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4, e del num. 6 dell'art. 5 sono applicabili ai soli Uffiziali; quella del num. 5 del citato articolo 4 ai soli Sott'Uffiziali e caporali.

7. La pena di morte pronunciata in forza del Codice penale comune, le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'art. 5, e la reclusione ordinaria del successivo numero 4, allorchè è inflitta per reati puniti dal presente Codice, e nei casi contemplati nell'alinea dello stesso articolo 5, importeranno la degradazione e tutti gli effetti determinati dal Codice penale comune, e saranno rispettivamente applicate e graduate a termini dello stesso Codice (1).

8. La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente Codice sia inflitta la pena di morte previa degradazione.

(1) Codice penale, articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 59, 60, 74.

Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal Codice penale comune.

9. La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la remozione dal grado.

10. La pena della reclusione militare sarà dagli Uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.

Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.

Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.

11. La graduazione in aumento ed in diminuzione della reclusione militare sarà:

1.° Da un anno a due;
2.° Da due anni a tre;
3.° Da tre anni a cinque;
4.° Da cinque anni a sette;
5.° Da sette anni a dieci;
6.° Da dieci anni a quindici;
7.° Da quindici anni a venti.

12. Il condannato alla pena del carcère militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione,

e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai Regolamenti stabiliti.

Gli Uffiziali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati.

13. Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più, e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli Uffiziali, e dalla remozione nei Sott' Uffiziali e caporali.

La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuzione sarà:

1.° Da due mesi a quattro;
2.° Da quattro mesi a sei;
3.° Da sei mesi a nove;
4.° Da nove mesi ad un anno.

14. La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.

15. La remozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato.

16. La sospensione è una privazione temporaria dell'impiego: essa è pena accessoria del carcere militare e della reclusione militare.

17. La degradazione è considerata come pena accessoria, e produce:

1.° L'incapacità assoluta di servire nell'esercito sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;

2.° La perdita delle decorazioni, delle pensioni, e del diritto alle medesime pei servizi antecedenti;

18. La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.

L'Uffiziale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare.

19. La pena della degradazione e quella della sospensione si avranno sempre come pronunciate colla sentenza che impone la pena principale cui vanno unite, sia militare oppure ordinario il Tribunale da cui emani.

Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della destituzione, dimissione e rimozione, allorchè debbono essere applicate come pene accessorie.

20. Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene descritte nell'art. 4, sarà:

1.° Dalla pena della morte alla reclusione militare;

2.° Dalla reclusione militare al carcere militare.

Per le pene contemplate nell'art. 5 il passaggio sarà invece:

1.° Da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;

2.° Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;

3.° Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria.

Le pene puramente accesorie della degradazione militare e della sospensione dall'impiego, non

che le pene della destituzione, della dimissione e della remozione non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.

21. Se pel concorso di circostanze attenuanti dovesse discendersi oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista nel num. 4 dell'art. 5, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare:

1.° Da tre anni a due;
2.° Da due anni ad uno;
3.° Dal minimo della reclusione militare al carcere militare.

22. Tranne l'eccezione di cui nell'articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell'art. 4 ad altra fra quelle dell'articolo 5, o viceversa.

23. Non si potrà mai ascendere per via di graduazione alla pena capitale; nè potrà il colpevole andare mai esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della medesima.

Il passaggio ad una pena immediatamente inferiore o superiore dovrà calcolarsi per un grado.

24. In ogni grado delle pene enunciate si potrà passare così nell'aumento come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Ne' casi però, ne' quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di

due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, non potranno i Tribunali valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado respettivamente.

25. Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincia a decorrere dalla data della sentenza.

Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento.

Nelle condanne i mesi e gli anni saranno computati secondo la fissazione del Calendario Gregoriano.

26. Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque Tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in isconto dal servizio militare fissato dall'assento (1).

Cesserà ogni diritto alla paga pel militare nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna di un sott'uffiziale, caporale o soldato produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione prima del giudizio; gli Uffiziali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

27. Le condanne a qualunque pena importeranno sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarcimento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

(1) *Assento*: Arruolamento definitivo.

Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai Tribunali ordinari.

28. Nel caso di condanna da pronunciarsi dai Tribunali ordinarii contro militari delle pene del carcere ordinario o della reclusione ordinaria, le quali non li escludono dal militare servizio a' termini delle leggi 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali e 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, sarà con la stessa sentenza al carcere ordinario sostituito per egual tempo il carcere militare, se il primo eccedere non dovesse il limite dell'anno, ed ove ecceda, la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita da reclusione militare.

Se il carcere sarà inferiore a due mesi, esso potrà scontarsi nelle prigioni reggimentali.

29. Nel caso di nullità dell'assento o d'incapacità, giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1854, scoperta posteriormente all'ammissione al servizio militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso uno dei reati contemplati nel presente Codice, o sieno in esso coinvolte, i Tribunali sì ordinari che militari applicheranno, senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto nei casi in cui questa pena è dalla legge militare stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto applicata nei casi, in cui non vi si possa sostituire la morte da infliggersi nei modi dal Codice penale comune determinati.

Alle restanti pene militari enumerate negli rticoli 4 e 5, si sostituiranno le seguenti:

1.° Alla reclusione militare, non maggiore degli anni 5, la pena del carcere ordinario per eguale tempo; ed alla detta pena eccedente il detto termine, la reclusione ordinaria diminuita di un quinto, e quindi proporzionatamente estendibile, secondo le circostanze, sino ad anni sedici;

2.° Alla destituzione, dimissione e remozione dal grado, pronunciate come pene principali, il carcere ordinario non minore di mesi tre ed estendibile sino a cinque anni colla graduazione dell' art. 62 del Codice penale comune.

Il carcere militare sarà surrogato per egual tempo dal carcere ordinario.

30. Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sentenza, ed in quello ove stanzia il Corpo al quale il condannato apparteneva.

Capo II.

Dell' applicazione delle pene.

31. È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto che per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' autore.

32. Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *reato mancato.*

33. Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *reato tentato.*

34. Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

35. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

36. Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato.

37. Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:

1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.° Coloro i quali, con doni, con promesse, con minaccie, con abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;

3.° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

38. Sono complici:

1.° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, le direzioni per commettere un reato;

2.° Coloro che avranno procurato le armi, gli instrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.° Coloro che, senza l'immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.

39. Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.

Saranno puniti con eguale pena i complici quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

40. Nei reati contemplati negli art. 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 144, 249, 256 e 272 il graduato, o se vi sono fra di loro più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri

agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza dei graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

41. Nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporarie si applicherà la sola pena a vita.

42. Nel concorso di più reati, se due o più fra di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anni venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri importassero la indicata pena, ed altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni.

Nel concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare, sarà questa sola pronunciata collo stesso aumento di cinque a dieci anni.

43. Se concorrono due o più reati importanti più pene temporarie non contemplate nel precedente articolo, siano le medesime dello stesso o di diverso genere, si farà esclusivamente l'applicazione della più grave, la quale però dovrà essere aumentata in ambidue i casi proporzionatamente secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove occorra di aumentare la pena temporaria oltre il massimo di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque.

Nel concorso di reati importanti il solo carcere militare, ove questa pena si debba aumentare oltre il massimo di un anno, si passerà alla reclusione militare estendibile a tre anni.

53. Il minore di anni 16 e maggiore di anni 14 sarà punito nel seguente modo:

Se incorso nella pena di morte previa la degradazione, colla pena di 20 di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena di morte, colla pena di anni quindici di reclusione militare;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita con 10 anni di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà la stessa diminuita da due a tre gradi e commutata in quella della reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà commutata nel massimo del carcere militare;

Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

54. Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'Uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reati di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 173, 174, 176, 177, 178, 180, 182, 186, 187, 188, 189, 260 e 265.

55. Incorrerà nella dimissione l'Uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere pei reati preveduti dagli articoli 183 e 190.

56. Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione.

Non vi sarà neppur reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Tuttavia pei reati contemplati nei primi sei capi del titolo 2 del presente libro, non potrà que-

sta forza essere invocata che quando sia fisica e materiale.

57. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza sovra indicati non si riconoscano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estendibile sino a 10 anni, o col carcere militare.

58. Semprechè concorrano in un retto circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado.

59. La recidività e ogni altra circostanza o qualità inerente alla persona per cui o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

Capo III.

Dell' estinzione dei reati e delle pene.

60. I reati e le pene si estinguono:

1.° Colla morte del reo;
2.° Coll' espiazione della pena;
3.° Colla grazia sovrana;
4.° Colla prescrizione.

61. La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.

Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso di anni 20 a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà d'uno o due gradi la pena da esso incorsa secondo le circostanze.

L'azione penale pei reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita si prescriverà col trascorso di anni venti compiti dal giorno del commesso reato.

62. Contro le sentenze portanti pene temporanee non minori di anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni venti compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei reati punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso reato.

63. Qualora la pena pronunciata sia minore di anni cinque, essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

Sarà invece prescritta l'azione penale pei reati punibili colla suddetta pena col decorso di anni cinque compiti dal giorno in cui furono commessi.

64. Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione penale contemplata nei tre precedenti articoli comincerà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo.

65. La proscrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che contro un solo.

66. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contradittorio nel

quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o non acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

67. Nei reati di diserzione si seguiranno le norme stabilite nell'art. 61 e seguenti. Il tempo però necessario per la prescrizione, sia della pena che dell'azione penale, sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni fissato per l'estinzione della stessa pena.

Pei sotto-uffiziali, caporali e soldati la prescrizione comincerà a decorrere dopo anni cinque che avrebbero compiuto il loro servizio.

Per gli Uffiziali essa avrà invece principio dopo dieci anni dal commesso reato.

Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che dopo compiuta l'età di anni 50.

68. Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato, se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

69. La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione, la quale comincerà a decorrere dall'ultimo reato, salvo il disposto dell'art. 67.

70. La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a norma delle medesime, semprechè fosse determinato per essa un minor periodo di tempo.

TITOLO II.

Disposizioni speciali.

Capo I.

Del tradimento.

71. Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato.

72. Sarà punito colla stessa pena il militare, che :

1.° Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la Piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o danaro;

2.° Farà in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattiva, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;

3.° Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenze, artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre;

4.° Avrà partecipato a complotti o fatto tumulto in faccia al nemico o in una piazza assediata

per costringere il Comandante a retrocedere od arrendersi o capitolare, ovvero provocherà alla fuga od impedirà alla truppa che si rannodi, o spargerà notizie tendenti ad incutere lo spavento ed il disordine nelle file;

5.° Esporrà con un fatto od ommissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare, od in qualsivoglia modo torrà o tenterà di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;

6.° Ricuserà di prestar obbedienza nello scopo di tradire all'ordine di combattere, si sarà dato alla fuga o si sarà tenuto a parte fuori della mischia.

73. Il militare che, nell'intenzione di tradire, entrerà in qualunquesiasi modo in intelligenza o corrispodenza col nemico, la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell'articolo 71.

Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque al nemico non ancora accettate od eseguite, la pena sarà diminuita da uno o due gradi; se invece la corrispondenza od intelligenza fosse stata di natura da non potere recar danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi.

74. Il militare, che senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate nei numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondenze od intelligenze di cui nella prima parte

dell'art. 73 pervengano al nemico, e se questi con tai mezzi ottenne instruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, sarà punito, secondo la diversità dei casi, colla reclusione militare non minore di anni cinque.

La stessa pena sarà inflitta al militare, che senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi inescusabili, avrà commesso alcuno dei reati previsti dal n.° 5 del citato art. 72.

75. Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni quattro.

Incorrerà nello stesso reato e nella stessa pena quel militare che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra comunicati.

76. Il mitare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Capo II.

Dello spionaggio ed arruolamento.

77. Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, il militare:

1.° Che si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del nemico;

2.° Che avrà, per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare anche senza esservisi introdotto;

3.° Che avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali.

78. Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi indicati al n.° 1 dell'articolo precedente, sarà considerato e punito come spia, tranne che dimostri che lo scopo del suo travestimento era incolpabile.

79. Sarà punito di morte, previa degradazione, il militare che avrà indotto alcun militare o persone soggette ai Tribunali militari a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel servizio nemico o per gente ribellata al Governo.

Se alcuno di tali fatti sarà stato commesso pel servizio di potenza estera neutrale od amica, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

Capo III.

Dei reati in servizio.

80. Il militare che avrà un comando qualunque, se prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso officiale della pace di una tregua o di un armistizio, sarà punito di morte.

81. Il comandante militare che avrà senza necessità, con atti ostili non approvati dal Governo, esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà

punito con anni venti di reclusione militare. Incorrerà nella pena della morte qualora in dipendenza di quegli atti ostili la guerra sia stata dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di qualche persona.

Semprechè gli atti ostili sieno stati preceduti da grave provocazione, le pene sopra indicate dovranno, secondo la gravità della provocazione medesima, diminuirsi da uno a quattro gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate ancorchè gli atti ostili sieno commessi in tempo di armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso o ad alcuno fra i danni sopra enunciati.

82. Qualora il comandante militare, con atti non approvati dal Governo, avrà dato luogo a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni cinque; ove siavi stata grave provocazione, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Se gli atti arbitrarii non saranno seguiti da rappresaglie, si applicherà la indicata pena non maggiore di anni due, e potrà discendersi sino al carcere militare.

83. Saranno puniti di morte il Comandante che cederà una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli Uffiziali che avranno cooperato alla resa od alle convenzioni relative alla medesima.

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà esser provata per mezzo di dichiarazione

di un Consiglio di difesa, composto nel modo prescritto dal Regolamento pel servizio di piazza, e chiunque di un tal Consiglio l'avrà sottoscritta sarà personalmente responsabile della resa.

Ove la resa seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il Comandante e gli Uffiziali potranno esser puniti colla destituzione o colla reclusione militare, od anche andare esenti da pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, onde costringere i militari ad essi sottoposti a fare il proprio dovere.

84. Il Comandante di una piazza, di un forte o posto militare qualunque, in pericolo di essere investito dal nemico, che si renderà colpevole di negligenza nel chiedere o provvedere a tempo le munizioni, le artiglierie, i viveri, i foraggi ed altri mezzi necessari alla difesa, ovvero che avrà per negligenza omesso di mettere la piazza, il forte, il posto in istato di resistere al nemico, secondo le regole dell'arte militare, qualora tale negligenza debba attribuirsene la resa, ovvero la perdita, andrà soggetto alla pena di morte.

85. Incorrerà nella stessa pena qualunque Generale od Uffiziale comandante che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte di esso ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore.

86. Concorrendo circostanze attenuanti nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena sarà quella della reclusione militare o della destituzione.

87. Sarà punito di morte il Comandante di un esercito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque

che in una capitolazione separerà la sorte propria o degli Uffiziali da quella del soldato.

88. Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte.

Subirà la stessa pena il militare che comandato di marciare contro il nemico, o per qualunque altro servizio di guerra in presenza di esso, si sarà rifiutato d'obbedire.

Se hanno preso parte ai fatti sopraindicati più militari, non si assoggetteranno a detta pena che i soli agenti principali.

Nondimeno gli Uffiziali o militari graduati, che fossero colpevoli di questo reato, saranno sempre destituiti, dimessi o remossi.

89. Le disposizioni enunciate nel precedente articolo sono applicabili non solamente in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare.

90. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

91. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di

munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o sarà trovata addormentata, o comprometterà in qualunque altro modo la sicurezza di detti effetti, sarà punita colla reclusione militare estendibile, secondo i casi, ad anni sette.

92. La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto o mancherà in qualunque modo alla consegna, o sarà trovata addormentata, soggiacerà alla pena del carcere militare estendibile al minimo della reclusione militare secondo le circostanze.

93. I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l'avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la violata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque senza pregiudizio delle ulteriori pene incorse per un tal fatto.

94. Il militare, che in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione abbandenerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza di una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore di anni quattro estendibile a dieci.

95. In tempo di pace i reati previsti nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.

Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitto il massimo della pena, ed essa potrà estendersi, se Uffiziale, alla reclusione militare per tre anni.

96. Nelle piazze dichiarate in istato di guerra o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

97. Il militare che si sarà introdotto senza autorizzione nei luoghi dove siano state poste salveguardie, sarà punito col carcere militare estendibile ad anni tre di reclusione militare, salve le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie.

98. Il militare che essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubriaco, ovvero si presenterà in istato di ubriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

La pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino al massimo, se il colpevole è capo-posto o comandate.

La stessa pena è inoltre applicabile al comandante di militari distaccati in un forte, la quale se Uffiziale, potrà estendersi alla reclusione militare per anni tre.

99. Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare estendibile ad anni dieci

avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo sofferta. Se il reato sovraindicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più o meno estesa secondo la gravità delle circostanze.

100. Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte, se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'Esercito, o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento.

Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena, sarà diminuita da due a quattro gradi.

101. La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i mentovati ordini o dispacci.

Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.

102. In tempo di pace il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà

nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito o trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

103. Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri, Aiutanti di campo, Uffiziali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estendibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti maltrattamenti.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell'esercito, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa: quest'ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

Capo IV.

Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

104. Qualunque rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Esso sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Qualora il rifiuto di obbedienza sia fatto da chi è in servizio od in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi anche al minimo della reclusione militare.

Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine.

I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

105. Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro secondo i casi le pene del rifiuto d'obbedienza o di insubordinazione.

106. Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi.

107. Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi contemplati dall'articolo 105, in numero di quattro o più si rifiuteranno di eseguire un ordine o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estendibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla

pena del carcere militare non minore di mesi sei estendibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

108. Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito secondo la gravità del caso ed il di lui grado nella milizia, col carcere militare, ovvero colla reclusione militare estendibile ad anni cinque.

Incorrerà nella stessa pena il militare che quantunque non presente al fatto, non ne avrà informata l'Autorità superiore appena che ne avrà avuto notizia.

109. Sarà punito di morte il militare che in qualunque siasi modo forzerà, in presenza del nemico, una consegna che abbia per oggetto la sicurezza dell'esercito, o di una piazza assediata, o di altro posto militare, o quella di parchi d'artiglieria, cassa militare, viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio.

Se tuttavia con tale reato non sarà stata compromessa la sicurezza dell'esercito, piazza o posto sovraindicati od impedita qualche operazione militare, la pena sarà di tre a dieci anni di reclusione militare.

Se il reato è commesso fuori della presenza del nemico, o in tempo di pace, o con altre circostanze attenuanti, la pena della reclusione militare potrà essere ridotta ad un anno od anche al carcere militare non minore di mesi sei.

110. Il militare, che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito secondo le circostanze col massimo della reclusione militare o con la morte. Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto siano commesse da cinque o più militari benchè a mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con soli gesti o parole e di semplice resistenza.

111. I militari colpevoli di attacco o di resistenza alla forza armata, se in riunione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata da uno a tre anni.

Se l'attacco o resistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non armata si puniranno col carcere militare da due a sei mesi.

112. Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi qualora i fatti in detti articoli contemplati costituiscano altro più grave reato.

113. Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minaccie contro

il superiore in grado o nel comando, incorrerà nel reato di insubordinazione.

114. Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse e malitrattamenti qualunque, benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi.

115. Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è Uffiziale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott'uffiziale o caporale.

Non di meno se il sott'uffiziale o caporale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci.

Ove le vie di fatto contro sott'uffiziali o caporali fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno punite di morte.

Se le vie di fatto a danno di un superiore di qualunque grado importeranno omicidio, sarà inflitta la pena della morte previa degradazione, ancorchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato.

L'omicidio commesso in rissa o in forza di provocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'alinea dell'art. 126.

116. Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da militare in servizio, o in presenza di truppa riunita, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Tuttavia se si tratterrà di omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa de-

gradazione, qualora sia stato commesso in rissa o nell'impeto dell'ira in forza di provocazione, la detta pena sarà diminuita da uno a due gradi senza pregiudizio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso del già citato alinea dell'art. 126.

La circostanza della rissa non potrà allegarsi a favore di chi l'avesse provocata.

117. Nel caso previsto dall'articolo precedente le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

In tempo di guerra si osserverà il disposto dell'art. 238.

118. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie.

Sono armi proprie quelle da fuoco od altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto, ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o per minacciare.

119. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso,

e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offenditore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

120. Il militare che, in servizio, o per causa di servizio, od in presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o minacce in parole, gesti od in altro modo qualunque contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore è Uffiziale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni: se il superiore è sott'uffiziale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni.

121. Qualora i mentovati insulti o minacce avessaro avuto cause affatto estranee alla milizia, e non fossero stati accompagnati da alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo, le pene saranno diminuite da uno a tre gradi.

122. Allorchè gli insulti o minaccie di cui nei due articoli precedenti saranno fatti in in assenza della persona offesa, ma in presenza di militari, s'infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite di un grado, se il superiore era Uffiziale; quando invece il superiore fosse sott'uffiziale o caporale, si applicheranno pene disciplinari.

123. Vi sarà reato d'insubordinazione ancorchè

il superiore non rivestisse la divisa del suo grado al punto del Commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

124. Il militare che per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque inviati ad un superiore gli avrà imposto con minacce di un male determineto o indefinito di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle di lui attribuzioni, incorrerà nelle pene di cui all'art. 120.

125. Non si avrà insubordinazione nei casi previsti dagli articoli 613, 614 e 615 del Codice penale comune.

I reati contemplati dagli articoli 604 e 607 dello stesso Codice saranno puniti col carcere militare non minore di mesi sei estendibile ad anni cinque di reclusione militare.

126. L'ubriachezza del colpevole, quantunque non sia solito ad ubbriacarsi, o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non importeranno mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

Quando però la provocazione costituisca un reato a termini degli articoli 154, 161 e 164 del presente Codice, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi.

Capo V.

Della diserzione.

127. Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa la degradazione.

128. L'assenza dal corpo cui appartiene, per

cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott' uffiziale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore di assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, per la ripristinazione o conservazione dell' ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato, che siasi evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

129. Il sott' ufficiale, caporale o soldato che dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

130. La diserzione all' interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

131. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

1.° Nel caso di recidiva nello stesso reato;
2.° Se il disertore era di servizio armato;
3.° Se la diserzione fu commessa con rottura

o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura d'una fortezza;

4.° Se fu commessa asportando il cappotto o pastrano.

132. La stessa pena sarà d'anni tre estendibile a sette:

1.° Nel caso di due o più recidive nello stesso reato di diserzione;

2.° Se il disertore era di sentinella, o capo di posto;

3.° Se avrà asportato armi da fuoco od abdotto un cavallo.

133. Se la diserzione è commessa da sott'ufficiali o caporali, o da chi sta scontando una delle pene di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 4, o da un recidivo a termini dell'art. 49, la pena della diserzione semplice potrà estendersi fino a due anni.

Sarà inflitta la stessa pena ai soldati che avessero disertato da un corpo disciplinario o di punizione.

134. Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 131 e 132 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella proporzione che a mente degli stessi articoli si ravviserà, secondo le circostanze, meritata; essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall'articolo precedente ove in essa concorra una o più delle circostanze medesime.

135. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime da cinque anni a quindici.

136. In tempo di pace l'Uffiziale che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene o presso di cui è comandato, potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla di lui assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare.

137. L'assenza di un Uffiziale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pien diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre a 24 ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.

138. L' Uffiziale che, senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, instiuto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso di cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual disertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo di guerra secondo il caso.

139. Se l'Uffiziale si rese disertore non rottura, sforzamenti, o scalando le mura di una fortezza, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estendibile ad anni quattro, ed in

tempo di guerra da quattro a dieci, oltre in ambo casi la destituzione.

140. Se l'Uffiziale si rende disertore essendo di servizio armato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni; se in tempo di guerra, incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da sette a quindici.

141. Qualora un Uffiziale disertasse essendo capo di posto o comandante di truppa distaccata, la pena sarà della destituzione e di anni dieci a quindici di reclusione militare, e da quindici a venti in tempo di guerra.

142. Allorchè un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico o neutrale, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll'aumentare di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai il massimo della pena prescritta.

143. Sarà considerato disertore all'estero, a termini dell'art. precedente, il militare che colpevole dell'assenza, la quale costituisce la diserzione avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che, trovandosi in paese estero, amico o neutrale, col suo corpo, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore.

144. La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo coll'aumento di un grado se in tempo di pace, e coll'aumento di due gradi in tempo di guerra, con che però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni 15; se in tempo di guerra, colla pena della morte, previa la degradazione.

145. Il militare che avrà provato, consigliato o favorito la diserzione, sarà punito colla stessa pena del disertore.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliata o favorita, il relativo aumento di pena, purchè il concorso di quella circostanza si fosse da lui previsto o potuto prevedere.

146. Il militare che diserterà, asportando o dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo, o lo stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se invece una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

147. Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque; e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

148. Le guardie del palazzo e gli invalidi rei

di diserzione all'interno saranno cancellati dai ruoli, e se la loro diserzione trovasi accompagnata da circostanze costituenti da per se stesse un reato, saranno loro inoltre applicate le pene per quel reato stabilite.

Saranno tuttavia soggetti alle pene in questo capo prescritte per la diserzione qualora se ne rendano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prender parte in faccia al nemico.

149. Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presentasse ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fosseso dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a gastighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

Capo VI.

Della subornazione.

150. Il militare che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere avrà instigato e tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

151. Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subornazione

non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 34, 37 e 39.

Capo VII.

Dell' abuso di autorità.

152. Il militare che senza autorizzazione o legittimo motivo assumerà o riterrà un comando, ovvero qualunque comandante militare che senza una speciale missione, autorizzazione o necessità avrà ordinato un movimento di truppe, saranno puniti colla reclusione militare estendibile ad anni cinque.

153. Nei casi preveduti dall' articolo precedente, qualora vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite.

154. Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l' ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia motivo, vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 238, 239, 240 e 241 saranno respettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di 10 giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estendibile ad anni due di reclusione militare.

Capo VIII.

Degli atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare o nell' esecuzione di un ordine o di una consegna.

155. Il militare, che costringerà l' albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salve le pene maggiori in caso d' altri speciali reati.

156. Il militare che nell' esecuzione d' un ordine o d' una consegna commetterà senza autorizzazione o necessità vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà, secondo la diversa gravità di esse, nelle pene stabilite dall' art. 154.

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari.

157. Il militare che chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senza esservi astretto da necessità farà uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite prevedute dall' art. 238, ovvero se più di cinque persone avranno riportato ferite contemplate negli articoli 239 e 240, o se la di lui provocazione fu causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il comando.

Capo IX.

Delle ferite e percosse fra militari.

158. Le ferite e percosse in rissa tra soldati o militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estendibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

159. Le ferite e percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militare di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Nella stessa conformità si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari, essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia.

Capo X.

Della mutilazione volontaria.

160. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estendibile al minimo dei lavori forzati.

Capo XI.

Dei reati di calunnia e di diffamazione.

161. È reo di calunnia il militare, che a disegno di nuocere ad altro militare porgerà contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di competenza dei Tribunali militari, di cui sappia essere questi innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente posto addosso od in luogo idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all'indizio di detti reati.

162. Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi, previa la degradazione.

La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione.

163. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo la sentenza d'assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia colla pena del reato in essa contemplato, diminuita però da due a tre gradi; nulla di meno questa pena non potrà mai essere inferiore di mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la summentovata diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi.

164. Sarà reo di diffamazione il militare che con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti derminati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare estendibile ad anni due di reclusione militare.

Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi e coi modi sovraindicati avrà esposto un militare all'odio e disprezzo di altri militari.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva profferta in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di questo articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare.

Se il diffamato fosse superiore e il fatto non importasse il reato d'insubordinazione prevista dagli articoli 120, 121 e 122, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze.

Capo XII.

Del falso.

165. Il militare che scientemente falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggior consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà inflitta a chi per cose dipendenti dal propro ufficio o per le quali avea un incarico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualunque che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovraindicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di questo articolo.

166. Nel caso che il danno eccedesse le lire cinquecento o che il colpevole fosse amministratore

o contabile militare, la pena della reclusione ordinaria potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

167. Chiunque appartenga al corpo sanitario militare, se, nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascerà ai militari, avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie od infermità, ovvero avrà aggravati i pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà punito colla destituzione, la quale potrà secondo i casi essere accompagnata dal carcere militare.

Incorrerà nella stessa pena, se nello scopo di fare ammettere un individuo al servizio militare o di farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà, ne' suoi rapporti o certificati, malattie od infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio.

Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, la pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore di anni due.

168. Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio solito ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, sui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 165 e 166, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli.

169. Il militare che si sarà procurato i veri sigilli, marchi e bolli aventi alcuna delle destinazioni indicate nell'articolo precedente, e ne avrà fatta una fraudolenta applicazione od un uso pregiudicevole ai diritti od agli interessi dell'amministra-

zione militare o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti sì fatta loro qualità, sarà punito colla reclusione militare insino a tre anni estendibili alla reclusione ordinaria.

170. I militari che consci delle falsità od alterazioni dei titoli ed oggetti contemplati negli articoli 165, 168 e 169, ne avranno fatto uso, incorrerà nelle pene per tali reati stabilite, le quali potranno essere diminuite di un grado.

171. Sarà punito col carcere militare e secondo le circostanze colle pene nell' articolo precedente stabilite, il militare che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi o di false misure a danno dell' amministrazione, corpi o individui militari.

172. Il militare che formerà falsi congedi temporari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti comunque regolarmente spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare estendibile ad anni due di reclusione militare.

Capo XIII.

Della prevaricazione ed infedeltà.

173. Il militare che investito di funzioni amministrative avrà trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, documenti titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, sempre quando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle

sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o gli avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estendibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

Alle stesse pene soggiaceranno quei militari che chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi od animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità.

181. Se le frodi di cui nel precedente articolo fossero di natura tale a nuocere alla salute dei militari, la pena sarà quella della reclusione ordinaria, ed anche dei lavori forzati estendibile ad anni quindici.

A dette pene andrà pure soggetto il militare colpevole di avere scientemente comprate o distribuite carni provenienti da animali infetti da malattie contagiose, ovvero carni ed altri commestibili o bevande corrotte o guaste e nocevoli.

182. Il militare che scientemente avrà amministrato foraggi guasti, corrotti od alterati sarà punito colla reclusione ordinaria.

Alle stesse pene di cui nell'articolo 180 soggiaceranno coloro che contro verità dichiareranno di buona qualità foraggi od altri generi destinati al mantenimento dei cavalli addetti al servizio dell'esercito.

183. Il militare che, senza autorizzazione ed in vista di un benefizio, sostituirà alle monete o valori che avrà ricevuti, altre monete o valori differenti, sarà punito col carcere militare.

184. Il militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti a militari, sarà punito col carcere militare, estendibile alla reclusione militare non maggiore di anni due, e senza pregiudizio delle maggiori pene se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato.

Capo. XIV.

Della corruzione.

185. Il militare che nell'esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito colla destituzione se Uffiziale, e col carcere militare se sott' uffiziale o caporale.

186. Il militare che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estendibile a cinque anni: questa pena non sarà minore di anni due e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è Uffiziale.

187. Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di qualche reato, il militare investito di funzioni giudiziarie, o addetto al servizio dell'amministrazione

della giustizia militare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci.

188. Se per effetto della corruzione è seguita condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

La pena di morte avrà luogo previa la degradazione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

189. I militari autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro i militari stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto.

190. Se la corruzione è solo stata tentata e non abbia avuto alcun effetto, i militari, autori di questo tentativo, saranno puniti col carcere militare.

191. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

Capo XV.

Disposizioni relative ai tre capi precedenti, e ad alcune trasgressioni in materia di servizio o di amministrazione militare.

192. Se il danno derivato dalle falsità, prevaricazione, infedeltà o corruzione, di cui nei tre capi precedenti, o che fosse potuto derivare, sarà stato minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi.

193. I militari che in numero di due o più rilasceranno attestazioni o dichiarazioni concernenti a cose o persone militari senza richiesta o permesso dell'autorità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei.

194. Il militare chiamato a far parte di un Tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimone avanti lo stesso Tribunale od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che senza legittima causa non si presenta o si rifiuta di deporre, sarà punito con due a sei mesi di carcere militare.

Potrà tuttavia secondo i casi essere punito con pene disciplinari.

195. Il militare che esercita un'arte od una professione, e che legittimamente chiamato ricusa di presentarsi all'autorità giudiziaria militare a dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito col carcere militare estendibile a mesi sei.

196. Incorrerà nella stessa pena qualunque ufficiale del corpo sanitario militare che non notifi-

cherà all'autorità militare, da cui dipende, entro le ore ventiquattro, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque per cui abbia prestati i soccorsi dell'arte.

Capo XVI.

Della vendita, pegno od alienazione qualunque di effetti militari.

197. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estendibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sopraindicati a semplici pene disciplinarie, qualora il valore dell'oggetto e degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

198. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sott'uffiziale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, il pastrano, il cappotto, gli effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estendibile alla reclusione militare per anni due.

Quest' ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

Capo XVII.

Dei furti, delle truffe, ed appropriazioni indebite.

199. Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare.

200. Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquanta sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.

201. Il furto ovunque commesso dal soldato di confidenza verso il superiore cui è addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

202. Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall' art. 199, o negli arsenali e in qualsivogliano officine o magazzini destinati anche momentaneamente ad usi militari, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Ove trattisi del furto contemplato nell' articolo 200 si applicherà la detta pena da tre anni a sette.

Se il valore della cosa derubata ecceda le lir cinquecento, o sia stato commesso mediante rottur scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nel pena della reclusione ordinaria non minore di ann sette, estendibile al minimo dei lavori forzati.

203. Qualora, nei casi previsti dai due prec denti articoli, concorrano due o più delle circostanz in essi accennate, le pene saranno aumentate di u grado.

204. I condannati per furto dai Tribunali ordi nari o militari a pene che non gli escludano da militare servizio, passeranno, dopo averle scontate in un corpo disciplinare.

Al servizio prestato in tal corpo non sarà ap plicabile il disposto dall'art. 162 della legge 2 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

205. I furti contemplati dall'art. 199, le truf non accompagnate da reato di falso, e le appropria zioni indebite, commesse da militari a pregiudizi di altri militari, del pubblico erario, delle ammini strazioni e dei corpi militari, o le non fatte conse gne di oggetti smarriti, potranno, a vece di un for male giudizio, essere puniti disciplinariamente, sem pre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni.

206. Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di com mestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà stanza.

Capo XVIII.

Del deterioramento di edifizi, opere ed oggetti militari.

207. Il militare che avrà volontariamente distrutto, guastato edifizi ed opere militari, magazzini od altre proprietà ad uso dell'esercito, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque.

208. Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziarii dell'autorità militare, incorrerà nelle pene dall'articolo precedente stabilite.

209. Le stesse pene saranno applicate al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserme, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all'amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli.

210. Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli il danno eccederà le lire 500, la detta pena non sarà minore di anni cinque.

Se il danno sarà invece inferiore di lire cinquanta, essa non potrà eccedere gli anni due.

211. Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

Capo XIX.

Disposizioni relative alle assise militari ed onorificenze.

212. Il militare che avrà pupplicamente portato assise, distintivo di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.

213. Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se Uffiziale, ed in quella del carcere militare se è sott' uffiziale, caporale o soldato.

Capo XX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

214. In tempo di pace allorchè con militari concorrono in qualsiasi modo persone estranee alla milizia a commettere un reato militare, ovvero è da tali persone commesso, non saranno ad esse applicabili le disposizioni del presente Codice, che quando il reato non sia preveduto dal Codice penale comune.

In questo caso le pene stabilite contro militari saranno, quanto alle persone estranee alla milizia, diminuite di un grado; questa diminuzione potrà inoltre essere estesa a due o tre gradi secondo le circostanze.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi in cui il presente Codice impone pene speciali alle persone estranee alla milizia.

In tempo di guerra e pei reati riservati alla competenza dei Tribunali militari, le persone estranee alla milizia che commetteranno o concorreranno con militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, andranno sottoposte alle pene col medesimo inflitte.

215. Se persone estranee alla milizia incorreranno nel reato di subornazione, previsto dall'articolo 150, saranno punite come se fossero ree di tentativo del reato che volevano far commettere.

216. Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate allorchè il reato che il subornatore tendeva a far commettere fosse punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione.

217. Le persone estranee alla milizia che avranno concorso ad un reato di diserzione saranno sottoposte alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.

Prendendo per base queste pene, la subornazione sarà punita in conformità dell'art. 215.

218. Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che in tempo di guerra avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Le disposizioni di quest' articolo non saranno applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle od affini in gradi eguali, ovvero fra zio e nipote col disertore.

219. Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia mode acquistato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenta di qualunque specie, bagagli ed altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano munite del marchio od impronta di rifiuto o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartene re al servizio militare, sarà, oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro se le cose comprate o ritenute siano di un valore inferiore alle lire cinquanta, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tale valore.

Quest' ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato e riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse.

220. Qualunque persona che incorra nel reato previsto dall' art. 78 sarà punita in conformità del medesimo.

221. Le persone estranee alla milizia che avessero assunto l' incarico di cui negli articoli 100 e 101, e che fossero incorse in altro dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene, le quali, secondo le circostanze, potranno diminuirsi di uno o due gradi.

222. Qualora persone estranee alla milizia concorrano con militari nei reati previsti negli articoli 105, 109, 110 e 111, e nel reato d'insubordinazione contemplato negli articoli 115 e 120, esse

andranno soggette al minimo delle pene in questo Codice prescritte, le quali saranno ulteriormente diminuite da due a quattro gradi.

Tuttavia se il fatto, in cui le persone estranee alla milizia concorsero, costituisse reato punito con pene maggiori, a termini del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate.

LIBRO SECONDO.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Capo I.

Dello stato di guerra e suoi effetti.

223. Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con Decreto Reale.

224. Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite coll'accennato Decreto Reale.

225. L'applicazione delle stesse leggi potrà con Decreto Reale essere estesa ad una riunione di truppe accampate, accantonate o distaccate per formare un campo.

226. Allorchè il territorio di una divisione o sotto-divisione militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a minore distanza di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in stato di guerra

se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione.

227. Questo stato di guerra cesserà allorquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia; tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli assedianti sieno state distrutte e le breccie riparate o poste in stato di difesa.

228. L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emani Reale Decreto in contrario.

229. Quando sarà dichiarato lo stato di guerra preveduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori o complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dall'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi.

230. Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non sono espressamente determinate, avuto riguardo al tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo.

231. Il generale comandante in capo ovvero il comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata, che non sieno in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando.

Capo II.

Dell' incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse, e dei reati contro le pubbliche autorità.

232. Colui che senza un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio, sarà punito di morte, previa la degradazione; nondimeno se la casa od edifizio non saranno abitati, o il danno arrecato non sarà di grave importanza, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tende, baracche, magazzini, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste sì da guerra che da bocca.

233. Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nell' articolo precedente distruggerà o guasterà, in guisa che più non servano all' uso cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati nell' articolo precedente, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità per cui ne possa venire danno all' esercito, ad una parte di esso od allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro abbiano distrutti o guasti monumenti o la totalità od anche una parte d'oggetti di scienze od arti esistenti in pubbliche od in private collezioni, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati.

Tuttavia se il danno è di lieve importanza, o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni.

234. L'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.

L'omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte, previa degradazione.

Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, d'infanticidio, di veneficio, o quando l'omicidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una brutale malvagità, se è commesso per altrui mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di favovire la fuga, e di assicurare l'impunità degli autori o complici degli stessi reati.

235. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni.

236. Se la provocazione fu fatta con percosse o con minaccia a mano armata, con violenze o con ingiurie gravi, avuto riguardo all'indole dei fatti ed

alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estendibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi.

237. L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa o nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estendibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

238. Le ferite e percosse per cui segua la morte entro i cinque giorni immediatamente successivi, o che entro di un tal termine siano giudicate causa di morte, o che nel termine di giorni quaranta e prima che sia pronunciata sentenza definitiva, abbiano recata la morte di chi fu percosso o ferito, saranno punite colle pene dell'omicidio rispettivamente avanti stabilite.

239. Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio, od al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a venti anni.

Quando per effetto di dette ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore di anni dieci.

240. Allorchè le ferite e le percosse volontarie avranno prodotto rottura di ossa od in una coscia, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o che avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio, o di qualche membro, o porteranno debilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o che renderanno deforme l'aspetto, il

colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

241. Se nei casi previsti nell'art. 239 vi sarà premeditazione, prodizione od agguato, si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore mai d'anni quindici; nei casi invece contemplati nell'articolo precedente s'incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estendibile al minimo dei lavori forzati.

242. Qualora le ferite o le percosse di cui negli articoli 239 e 240 siano state commesse in rissa o nell'impeto dell'ira o in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

243. Qualora le ferite o le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 239 e 240, saranno punite colla reclusione militare la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà stata premeditazione, prodizione od agguato, si infliggerà detta pena da due anni a sette.

Concorrendovi invece le circostanze attenuanti accennate nell'art. 242, la pena sarà del carcere militare, e potrà eziandio discendersi a pene disciplinari a termine dell'art. 159.

244. Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere, ancorchè non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estendibile agli anni cinque.

245. Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, a'termini dell'art. 238, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio; ma se tanto

in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 239 e 240 non si conoscesse il preciso autore della ferita o percossa, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percossa, saranno puniti colla reclusione militare, od anche col carcere militare avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

246. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

247. Non v'è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa.

248. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualsiansi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge, od un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato.

249. La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estendibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in riunione di 10 o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero rispettivamente per le circostanze di quel fatto incorsi o per altri speciali reati.

Capo III.

Dello stupro, del ratto, e degli atti di libidine contro natura.

250. Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estendibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo o della qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento:

1.° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2.° Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

Se lo stupro si commetterà sopra un minore di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante ferite o percosse potrà essere inflitta la pena di morte previa degradazione; questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà cagionata la morte della stuprata: anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'art. 238.

251. Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

252. Il ratto violento delle persone minori degli anni quattordici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette.

253. La pena sarà dei lavori forzati a tempo ove il ratto segua in un chiostro di monache.

254. I reati di libidine contro natura commessi con violenza, conformemente all'art. 250, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o sia stata presentata querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella di anni dieci di lavori forzati.

Capo IV.

Della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, del furto, delle truffe o frode.

255. Il colpevole di crassazione, o di rapina di denari e di effetti, sarà punito colla pena di morte previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minacce nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o malitrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

256. Il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che senz'ordine se ne fosse reso colpevole, sarà punito colla morte.

257. Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, ad un

corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.

258. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare estendibile ad anni cinqne.

Se il reato fu commesso con minacce o violenze, la pena non sarà mai minore di anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio.

259. Il colpevole di *busca* sarà punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari.

L'Uffiziale che potendolo, non l'avrà impedita, incorrerà nella pena del carcere militare susseguita dalla dimissione.

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estendibile a tre anni e sempre accompagnata dalla destituzione.

260. Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o malitrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque estendibile ad anni sette se il colpevole è Uffiziale, e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati.

261. Il furto previsto dall'art. 199 sarà punito secondo i casi, o con le pene nello stesso articolo

stabilite, o con quelle degli articoli 200 e 201 in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto coll'art. 240.

Il furto di cui nell'art. 202 sarà pure punito colle pene in esso stabilite, coll'aumento di un grado.

262. Sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette il furto commesso:

1.° Da un domestico a danno del suo padrone o delle persone seco lui conviventi;

2.° Dagli ospiti nel luogo ove si riceve ospitalità o alloggio, oppure verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia, o da persone inservienti nella stessa;

3.° Da un locandiere, albergatore, oste, vetturale o barcaiuolo, o da alcuno degli individui della loro famiglia, o loro servi od impiegati qualsiansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4.° Da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque in luogo a cui sia ammesso liberamente per ragione della sua professione, mestiere od impiego.

263. Sarà applicata la stessa pena:

1.° Se il furto ebbe luogo in occasione d'incursione di nemici, di incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, di inondazione o di altra grave calamità;

2.° Se fu commesso con introdursi di notte

tempo in casa abitata da persone estranee alla milizia;

3.° Se seguì in luogo destinato al Culto Pubblico.

264. Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli articoli 200, 201 e 202, la pena dovrà essere aumentata di un grado.

265. I reati di truffa, appropriazioni indebite od abusi di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da una a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, le appropriazioni indebite o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

Capo V.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

266. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza pei Tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'mputato sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette estendibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio sarà punito coi lavori forzati a tempo.

267. Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo il testimone che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimone dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o due gradi.

268. Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei Tribunali militari importanti pene minori di quelle accennate nell'articolo 266, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.

269. I periti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli.

270. I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sovra fatti dei quali risultasse essere informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare estendibile alla reclusione militare da uno a tre anni.

271. Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, istigatori od altri complici nei reati sovraindicati coll'aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi stato abuso di autorità, sia usato inganno o fatta violenza.

tempo in casa abitata da persone estranee alla milizia;

3.° Se seguì in luogo destinato al Culto Pubblico.

264. Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli articoli 200, 201 e 202, la pena dovrà essere aumentata di un grado.

265. I reati di truffa, appropriazioni indebite od abusi di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da una a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, le appropriazioni indebite o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

Capo V.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

266. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza pei Tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'mputato sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette estendibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio sarà punito coi lavori forzati a tempo.

267. Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo il testimone che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimone dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o due gradi.

268. Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei Tribunali militari importanti pene minori di quelle accennate nell'articolo 266, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.

269. I periti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli.

270. I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sovra fatti dei quali risultasse essere informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare estendibile alla reclusione militare da uno a tre anni.

271. Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, istigatori od altri complici nei reati sovraindicati coll'aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi stato abuso di autorità, sia usato inganno o fatta violenza.

nerale comandante delle stesse truppe, uno o più Tribunali, secondo le basi colle precedenti disposizioni stabilite.

In questo caso le funzioni del pubblico Ministero e del Segretario potranno, con Decreto Reale, essere affidate ai capitani od uffiziali subalterni.

Cap. II.

Della composizione dei Tribunali militari per giudicare gli ufficiali subalterni, i capitani, gli uffiziali superiori e gli uffiziali generali.

292. Dovendosi sottoporre a giudizio un uffiziale qualunque, il Tribunale militare sarà composto secondo il grado dell'accusato, in conformità della tabella seguente:

Grado dell' Accusato	Grado del Presidente	Grado dei Giudici
1. Uffiziali subalterni	Maggior Generale	1 Colonnello o Luogotenente Colon. 2 Maggiori 2 Capitani
2. Capitano	Maggior Generale	2 Colonnelli o Luogotenenti Colon. 3 Maggiori
3. Maggiore	Luogotenente Generale	2 Maggiori Generali 3 Colonnelli o Luogotenenti Colon.
4. Luogotenente Colonnello.	Luogotenente Generale	3 Maggiori Generali 2 Colonnelli
5. Colonnello	Luogotenente Gen.	5 Maggiori Generali
6. Maggior Generale	Generale	3 Luogotenenti Generali 2 Magg. Gen. anziani all' accusato
7. Luogotenente Generale e Generale	Generale	3 Generali 2 Luogotenenti Generali

293. Il Tribunale militare da eleggersi in conformità della precedente tabella siederà nella capitale.

Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal n.° 1 al n.° 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di uffiziali residenti nella divisione.

Essi per ogni processo saranno estratti a sorte dal capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e dei comandanti le brigate stanziate in Torino.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7, i Giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato.

In difetto di uffiziali generali che abbiano il grado od anzianità menzionati nell'indicata tabella, si prenderanno nello stesso grado ancorchè meno anziani, e mancando questi, nel grado immediatamente inferiore.

294. Nella formazione dei Tribunali militari, di cui all'art. 292, saranno pure eletti due supplenti, secondo le norme ivi stabilite.

295. L'Istruttore, il pubblico Ministero, la Commissione d'inchiesta e il Segretario del Tribunale militare residenti in Torino eserciteranno presso di essi le rispettive loro funzioni.

Nulladimeno gli atti dell'istruzione preliminare saranno fatti dall'Istruttore del luogo del commesso reato o dagli uffiziali contemplati nell'articolo 330.

Capo III.

Della composizione del Tribunale supremo di guerra.

296. Il Tribunale supremo di guerra avrà sede nella capitale, e sarà composto di un Presidente militare e di otto Giudici, tre militari, tre Consiglieri di Stato e due Presidenti di Classe o Consiglieri della Corte d'Appello.

Saranno inoltre nominati cinque supplenti, due militari e tre fra i Consiglieri di Stato e della Corte d'Appello.

297. Il Presidente non potrà essere di grado minore di luogotenente generale. I Giudici militari saranno uffiziali generali in attività di servizio, in disponibilità od in ritiro.

In mancanza del Presidente supplirà l'uffiziale più anziano.

298. Per la validità delle deliberazioni del Tribunale supremo di guerra basterà il concorso di tre Giudici militari, compreso il Presidente, e di quattro non militari.

299. Le funzioni del Pubblico ministero saranno presso il Tribunale supremo di guerra esercitate da un Avvocato generale militare e da due o più sostituti.

300. Il Tribunale supremo di guerra avrà un Segretario con due o più sostituti, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all'uffizio dell'Avvocato generale.

Le nomine dei giudici componenti il Tri nale supremo, non che quello dell'avvocato gene del segretario e dei loro sostituti saranno fatte decreto reale sulla proposta del Ministro della gu previo concerto col Ministro dell' Interno quanto giudici da nominare fra i Consiglieri di Stato e Guardasigilli quanto a quelli che si debbano no nare fra i Presidenti e Consiglieri della corte Appello.

L' uffizio di Giudice conferto colle nomi suddivisate è permanente e durerà finchè gli elet o non siano destinati ad altre funzioni fuori del capitale od altrimenti incompatibili, o non perdes la qualità richiesta per la loro nomina.

301. Potrà essere scelto a difensore avanti il Tribunale supremo di guerra o l'Avvocato dei po veri od uno degli Avvocati ammessi al patrocin innanzi alla Corte di Cassazione, o alla Corte Appello sedente nella capitale.

TITOLO II.

Della competenza.

Capo I.

Delle persone soggette alla giurisdizione militar

302. Sono soggetti alla giurisdizione militare

1.° Tutti i militari appartenenti all' esercito di qualunque grado tanto in servizio attivo che se dentario;

2.° Gli Uffiziali in disponibilità od in aspettativa;

3.° Gl'invalidi incorporati;

4.° Tutti gl'individui che sono per legge assimilati ai militari;

5.° I disertori;

6.° I militari che stanno scontando le pene previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 4.

Continueranno ad esser soggetti a questa giurisdizione i militari che durante il loro servizio avessero commesso un reato militare, ancorchè lo stesso sia scoperto o dia luogo a procedimento dopo che non appartenessero più alla milizia.

303. Gli Uffiziali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare od assimilato ai militari vi è sottoposto, ancorchè goda di una licenza temporaria, dalla data dell'assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto.

304. I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

Tuttavia, quanto ai sotto-uffiziali, caporali, soldati o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del domicilio loro.

I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia

per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti.

305. Le disposizioni del presente Codice saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè poscia si scuopra la nullità dell'assento o la loro incapacità.

306. Sono parimente soggette al presente Codice le truppe appartenenti all'armata navale pel tempo che sono chiamate a fare il loro servizio a terra.

Saranno invece sottoposte alle leggi penali militari marittime le truppe appartenenti all'esercito di terra durante l'imbarco od il servizio a bordo sovra a legni da guerra o da trasporto.

Capo II.

Norme generali sulla competenza dei Tribunali militari.

307. La cognizione di un reato appartiene al Tribunale militare del luogo in cui fu commesso.

Qualora siano concorse in tale reato persone appartenenti all'esercito di terra ed altre all'armata di mare, la cognizione ne spetterà al Tribunale o militare o marittimo, del territorio o giurisdizione in cui seguì il reato.

308. Se il luogo del commesso reato non è conosciuto, sarà preferito il Tribunale militare nel di cui distretto seguì l'arresto dell'imputato, a meno che dal fisco di altro Tribunale militare fosse già stato rilasciato mandato di cattura.

309. Se il reato è stato incominciato in un luogo e consumato in un altro, la cognizione apparterrà al Tribunale militare del luogo del reato consumato.

310. Qualora il reato sia stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione.

La prevenzione rimane stabilita dal mandato di cattura.

311. Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di Tribunali militari diversi, la cognizione apparterrà a quel Tribunale nel cui distretto il reato più grave, od in difetto il maggior numero dei reati, sarà stato commesso.

Se i reati sono della stessa gravità ed in egual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sopra prescritte, l'Avvocato fiscale militare trasmetterà i documenti col suo avviso all'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra. Questo tribunale designerà chi dovrà conoscerne.

Lo stesso si farà allorchè in una divisione o sotto-divisione militare, in cui uno o più reati siano stati commessi, non si possa convocare il Tribunale militare.

312. Ove il reato sia seguito all'estero, ne conoscerà il Tribunale, nella giurisdizione del quale verrà fatta la consegna dell'imputato o ne seguirà l'arresto.

313. In caso di concorso fra più militari di grado diverso in un reato o in più reati, fra i quali

siavi connessità, sarà la causa deferita al Tribunale instituito per giudicare il più elevato in grado.

314. Il reato di diserzione semplice, qualora l'identità della persona dell'accusato non sia negata, sarà di competenza del Tribunale militare nella di cui giurisdizione seguì il di lui arresto, consegna o spontanea costituzione.

Se l'identità è contestata o se trattasi di diserzione qualificata la cognizione del reato appartiene al Tribunale militare ove è stanziato il corpo al quale è ascritto l'imputato.

Se il disertore non fa parte di un corpo militare qualunque, la cognizione del reato è devoluta al Tribunale militare del luogo in cui dovea prestare il suo servizio al tempo della diserzione.

Nei casi contemplati dai due precedenti alinea l'Avvocato fiscale militare potrà, ove l'interesse della giustizia il richieda, trasmettere gli atti col suo parere all'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra, perchè quest'ultimo designi il Tribunale che dovrà giudicare.

315. Allorchè siavi conflitto di giurisdizione fra due o più Tribunali militari la decisione di esso apparterrà al Tribunale supremo di guerra.

Qualora invece il conflitto sorga fra Tribunali o militari o marittimi, o fra un Tribunale militare e un Tribunale o Magistrato ordinario, la decisione sarà in tali casi devoluta alla Corte di Cassazione.

Capo III.

Dell'ordine dei giudizi nel concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.

316. Allorchè in uno o più reati previsti nel presente Codice vi sia complicità o connessità fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi per tutti gli imputati spetterà ai Tribunali o magistrati ordinari.

317. Se un militare avrà commesso uno o più reati militari, ed uno o più reati di competenza ordinaria, e fra gli uni e gli altri siavi connessità, il giudizio di essi apparterrà al Tribunale o Magistrato ordinario.

Se tuttavia la pena dovuta al reato o reati di gius comune fosse di polizia o del carcere non maggiore di un anno, e quella imposta pel reato o reati militari fosse della reclusione militare non minore di anni cinque, in tal caso giudicherà il Tribunale militare, e se pronuncierà condanna di detta pena, quella stabilita dal gius comune s'intenderà assorbita.

318. Nel concorso di reati, spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria e gli altri a tribunali militari, qualora siano tutti rispettivamente punibili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precederà il giudizio del reato che è devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ove in questo giudizio sia pronunciata l'assolutoria, o sia inflitta una pena minore di quelle sovra indicate, i Tribunali militari conosceranno dell'altro reato.

319. Ove concorrano reati di competenza ordinaria, ed altri di competenza militare, ciascuno dei quali sia punibile con pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al Tribunale competente per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirli in conformità dell'art. 46.

320. Qualora le pene alle quali anderebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario.

321. I carabinieri reali e ogni altro militare, che legalmente richiesti di un servizio dall'autorità civile avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

I carabinieri reali e ogni altro militare, che nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato.

Capo IV.

Della competenza del Tribunale supremo di guerra.

322. Il Tribunale supremo di guerra è destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari.

Lo stesso Tribunale statuirà inoltre, conformemente a quanto è prescritto nel presente Codice,

nei casi di conflitto, revisione o di designazione di Tribunali militari.

323. Vi sarà luogo al ricorso in nullità:

1.° Allorchè non sarà stata osservata alcuna delle disposizioni di questo Codice, che giusta l'articolo 507 è prescritta sotto pena di nullità;

2.° Se non siasi pronunziato su di una requisitoria dell'Avvocato fiscale militare, o su di una istanza dell'accusato o del difensore, o non siasi con la definitiva sentenza statuito su tutti i capi delle conclusioni dai medesimi prese, la decisione dei quali fosse necessaria per la giustificazione del giudicato;

3.° Se il fatto apposto all'accusato non era punibile, giusta il presente Codice, o avea cessato di esserlo;

4.° Quando la sentenza che pronunciò non esservi luogo a procedere, abbia per fondamento la mancanza di una legge penale che per altro esistesse;

5.° Nel caso in cui la sentenza abbia violato la legge o sulla natura del reato, o sulle sue circostanze, o nell'applicazione della pena;

6.° Per contrarietà di sentenza o violazione della cosa giudicata.

324. Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge impone al reato, niuno potrà chiedere l'annullazione della sentenza in ragione che sia occorso errore nella citazione dell'articolo di legge con la stessa applicato.

Capo V.

Attribuzioni del pubblico Ministero.

325. L'Avvocato generale militare veglierà al mantenimento dell'ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari dello Stato e qualora riconoscesse necessaria la censura, la sospensione, o la rimozione di qualcuno dei Giudici, o degli addetti al pubblico Ministero, od all'istruzione giudiziaria militare, ne farà denuncia al Tribunale supremo di guerra, il quale, sentito in voce o per iscritto l'incolpato, farà al Ministero della guerra quella proposizione che ravviserà necessaria.

326. Gli istruttori manderanno all'Avvocato generale militare ad ogni mese lo stato delle cause, e i Segretari quello delle sentenze in quella forma, e con quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L'Avvocato generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che crederà necessarie.

327. L'Avvocato fiscale militare è tenuto nel Distretto del Tribunale militare dove esercita le sue funzioni:

1.° Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati, colle norme prescritte dal presente Codice;

2.° Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia man-

tenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

3.° Di far eseguire l'ordinanze d'istruzione e le sentenze del Tribunale militare;

4.° Di fare le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate.

328. Spetta all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che pronunciò la sentenza di condanna, il curare la registrazione e la esecuzione delle grazie sovrane, in conformità del titolo II, libro III del Codice di procedura criminale.

TITOLO III.

Delle regole di Procedura.

Capo I.

Dell'istruzione preliminare.

329. L'azione penale pei reati militari è sempre pubblica e sarà esercitata d'uffizio. Nessuno potrà costituirsi parte civile e l'azione pel risarcimento del danno recato non potrà essere promossa che innanzi ai Tribunali civili. Il giudizio su di essa rimarrà in sospeso finchè non siasi definitivamente pronunziato sull'azione penale.

330. In qualunque reato militare, se per qualsivoglia ragione l'Istruttore non può in sull'istante procedere, sarà supplito:

1.° Dai comandanti, maggiori ed aiutanti di piazza;

2.° Dai comandanti dei corpi, dei distaccamenti e di posto;

3.° Dagli Uffiziali dei carabinieri reali e dai comandanti le loro stazioni;

4.° Dagli Uffiziali della polizia giudiziaria contemplati nell'articolo 44 del Codice di procedura criminale.

Gli Uffiziali contemplati nei primi tre numeri di quest' articolo avranno, nell' esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere la forza pubblica; quelli invece indicati nel n.° 4 avranno soltanto un tale diritto in conformità del Codice di procedura criminale, e non potranno procedere che a quegli atti che loro sono dallo stesso Codice permessi.

331. Nel caso di concorrenza fra i diversi Uffiziali compresi nei primi tre numeri dell'articolo precedente, la preferenza sarà data al più elevato in grado, ed a grado uguale al più anziano.

In difetto di essi, dovranno subentrare gli Uffiziali della polizia giudiziaria accennati al n.° 4 dello stesso articolo..

332. Sarà cura di tutti i menzionati Uffiziali di ricevere le denuncie o querele, accertare il corpo del reato, e lo stato dei luoghi in cui fu commesso: dovranno assumere informazioni sullo stesso reato, colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccogliere tutte le prove od indizi che vi si riferiscono, esponendo le fatte interrogazioni e le risposte: dovranno sequestrare gli oggetti

che possono servire, tanto a carico, quanto a favore dell'imputato, essendovi tracce apparenti del reato ed il pericolo che si disperdano, sarà ufficio loro di accertarle, anche per mezzo di periti.

Di tutte queste operazioni stenderanno uno o più verbali sottoscritti dalle persone intervenute all'atto, e da due testimoni: esso sarà inoltre sottoscritto a piè di ciascun foglio dall'Uffiziale che vi avrà proceduto.

333. Se l'Uffiziale che procede agli atti dell'istruzione preliminare lo crede conveniente potrà proibire a chicchessia d'uscire od allontanarsi dalla casa o luogo ove si stenda il verbale, prima che lo stesso sia chiuso.

Il contravventore a quest'ordine, qualora sia militare, potrà essere arrestato e consegnato all'autorità militare da cui dipende, la quale, sul verbale che constaterà la di lui contravvenzione, dovrà sottoporlo a pene disciplinari, se non potrà addurre legittima scusa.

Se invece il contravventore fosse estraneo alla milizia, o appartenesse all'armata di mare, il mentovato verbale sarà inviato al pubblico Ministero presso il Tribunale competente perchè venga sottoposto alle pene dalle rispettive leggi stabilite.

334. Qualora non siansi rinvenuti testimoni o gli intervenuti all'atto non abbiano potuto sottoscrivere, o sianvisi rifiutati, se ne farà menzione nel processo verbale.

335. Le denuncie o querele potranno farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di procuratore speciale all'Istruttore o all'Avvocato fiscale

militari, o in defetto di essi ad altro fra gli uffiziali enumerati nell'art. 330.

In ogni caso la denuncia o querela dovrà esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e dare, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori ed i complici.

336. La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall'uffiziale che la riceve. Il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se egli non vuole o non può sottoscrivere, nè segnare, ne sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante. In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell'articolo precedente; essa sarà spedita in brevetto e sarà annessa alla denuncia.

337. Le deposizioni e perizie, di cui nell'articolo 332, saranno giurate, tranne quando siano ricevute da alcuno degli uffiziali della polizia giudiziaria militare, menzionati nei nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 330, o da quelli compresi nel numero 4 dello stesso articolo, che in conformità del Codice di procedura criminale non possono in simili circostanze far prestar giuramento.

Ove le deposizioni e perizie per le sovra esposte ragioni non fossero state confermate col giuramento, sarà questo prestato innanzi all'uffiziale istruttore, od a quell'autorità giudiziaria che sarà all'uopo delegata.

338. Se la natura del reato è tale che possa verosimilmente acquistarsene la prova da carte o da altri oggetti esistenti nell'abitazione dell'imputato, od in qualche altro luogo o stabilimento militare, gli uffiziali anzidetti procederanno immediatamente alle relative perquisizioni.

239. Se l'imputato, allorchè si fa la perquisizione nello stabilimento militare cui appartiene o nella sua abitazione o dimora, è presente od è in istato d'arresto, egli potrà assistervi o indicare una persona per rappresentarlo.

340. Dovendosi, in dipendenza di un reato militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o marittimo, l'autorità militare si dirigerà, per mezzo di requisitorie, alle autorità competenti, che vi dovranno prontamente aderire e procedervi secondo le norme stabilite dalle leggi generali.

341. Le stesse regole si osserveranno dall'autorità civile o marittima, relativamente agli stabilimenti militari, ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato, che da alcuna delle autorità suddette fosse stato richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dell'autorità competente.

342. Il corpo del reato e ogni altro oggetto giudicato utile alla manifestazione della verità saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e striscie di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l'Uffiziale procedente e i testimoni.

Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno su ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come

sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi l'Uffiziale procedente vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell'unione il suo sigillo e descrivendone l'impronto. La detta carta sarà sottoscritta come sopra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati o trasportati in luogo sicuro.

Di tutte le accennate operazioni se ne farà menzione nel relativo verbale.

343. L'imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli articoli 332, 338 e 342 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscrivere o segnare gli involti o le strisce di carta colle quali sono chiusi, e, rifiutandovisi, se ne farà menzione nel verbale.

344. Nel caso di flagrante reato, qualunque Uffiziale incaricato degli atti dell'istruzione preliminare procederà o farà procedere all'arresto degli individui sottoposti ai Tribunali militari in qualunque sito siansi ricoverati: si stenderà verbale dell'arresto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità e i connotati degli individui arrestati, i quali saranno immediatamente tradotti avanti l'autorità competente.

345. È un flagrante reato quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti, o con segni valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi due casi ciò sia in tempo prossimo al reato.

346. Fuori del caso di flagrante reato il militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi all'esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

347. Tutti i verbali, di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno immediatamente trasmessi all'Istruttore presso il Tribunale militare competente, alla di cui presenza saranno immediatamente tradotti gli arrestati.

348. Se, dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dei mentovati uffiziali altre prove od indizi riguardanti le circostanze del reato, o gli autori e complici, essi ne daranno immediatamente avviso all'Istruttore o all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare competente, senza tuttavia soprassedere agli atti necessari per la conservazione delle nuove prove.

349. Le informazioni assunte o state richieste all'estero potranno far parte dei relativi procedimenti.

Capo II.

Dell'istruzione formale.

350. Allorchè un imputato sarà presentato all'istruttore, egli dovrà subito interrogarlo.

351. Se gli atti già compilati in conformità del capo precedente fossero mancanti od irregolari, l'istruttore, o d'ufficio o sull'instanza dell'Avvocato

fiscale militare, dovrà supplirvi o rettificarli; ed ove ciò più non possa eseguirsi, dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti.

352. L'Uffiziale istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constare della volontaria comparizione dei testi non citati, procederà al loro esame, e deverrà all'interrogatorio degli imputati.

353. La citazione dei testimoni militari, sia che appartengano all'esercito o all'armata di mare, si farà per semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all'istruzione ai rispettivi Capi delle persone citate.

Esso dovrà contenere:

Il nome dell'Istruttore o Giudice delegato avanti il quale il testimone deve presentarsi;

Il nome e cognome del testimone;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.

Copia di questo avviso sarà intimata d'ordine del capo surriferito, il quale invierà all'uffizio procedente l'attestato della fatta intimazione. Qualora i militari da citarsi fossero in congedo, od altrimenti lontani dal luogo di resistenza del corpo, l'avviso potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri reali del luogo, il quale manderà la sua relazione all'autorità che gli avrà dato l'ordine.

Se invece dovranno citarsi a testimoni persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di esse le regole stabilite dal Codice di procedura criminale.

Le rispettive forme come sopra prescritte saranno pure osservate per la citazione dei periti.

354. Ogniqualvolta risulterà per mezzo di un certificato di un uffiziale di sanità, od altrimenti, che qualche testimone si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il procedente si trasferirà alla sua dimora per ricevere la deposizione, a meno che meglio convenga di delegare o richiedere in conformità dell'art. 379.

355. Il militare citato nelle forme prescritte dall'art. 353, che non si presenterà o non produrrà scusa legittima, potrà, da chi procede all'istruzione con mandato d'arresto essere tradotto innanzi a lui per farvi la sua deposizione; egli sarà inoltre sottoposto alle pene stabilite coll'articolo 194. Se poi la persona citata e non comparsa è estranea alla milizia, od appartiene all'armata di mare, l'Uffiziale istruttore potrà ordinarne la traduzione innanzi a lui per lo scopo sovra indicato; potrà inoltre trasmettere verbale della sua non comparizione al pubblico Ministero presso il Tribunale competente affinchè sia punito in conformità di legge.

356. Le regole prescritte nell'articolo precedente saranno applicate ai periti che senza giusto motivo ricuseranno di prestare la loro opera e di dare loro giudizio.

Se i periti sono militari puniti in conformità dell'art. 195.

357. Allorchè si riconosca indispensabile l'esame di un testimone sottoposto a processo o condannato, e che non sia a disposizione della giustizia, gli sarà offerto un salvocondotto nella cedola istessa di citazione. Il salvocondotto sarà accordato dal Tribunale militare e dal Tibunale o Magistrato che ha conosciuto od al quale spetta di conoscere del reato

per cui il testimone è condannato, od è sottoposto processo.

Se contro il testimone è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti in materia civile o commerciale, gli verrà accordato un salvocondotto dall'Uffiziale istruttore.

Il salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimone pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo esso non potrà essere arrestato ed, ove d'uopo, se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere.

358. I testimoni saranno esaminati separatamente.

Prima dell'esame il testimone presterà giuramento di dichiarare con sincerità quanto sa intorno al fatto e di dire tutta la verità.

359. I testimoni sì dell'uno che dell'altro sesso dovranno avere l'età di 14 anni compiti. Coloro che fossero minori di detta età potranno essere sentiti in via di semplice dichiarazione e senza giuramento.

360. Il Giuramento sarà prestato dal testimone stando in piedi, colla destra sovra i santi evangeli alla presenza dell'Uffiziale d'istruzione, previa seria ammonizione che da questi sarà fatta sull'importanza di un tale atto, rammentandogli le pene contro i falsi testimoni.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Riguardo alle persone ecclesiastiche si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore.

361. Il testimone che debbe essere riesaminato presterà un nuovo giuramento.

362. Prima di deporre, i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se siano parenti, affini, ed in quale grado, se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o dannegiata.

363. Non potranno essere chiamati nè obbligati, a deporre gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai genitori, ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimente riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come testimoni contro gli altri imputati o coaccusati.

364. Le persone indicate nell'articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti di reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo aver la prova. Saranno però tali persone avvertite che la legge loro dà il diritto, anche in questo caso, di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto.

365. Chiunque sia stato incaricato della difesa d'un imputato d'un reato militare, non sarà obbligato a deporre su quei fatti di cui non abbia cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza

a lui fatta dal suo cliente nell'esercizio del proprio ministero.

Lo stesso avrà luogo riguardo ai medici-chirurghi od altri uffiziali di sanità; agli speziali e ad ogni altra persona cui per ragione del suo stato o della sua professione fu fatta confidenza di qualche segreto, salvi i casi in cui la legge li obblighi espressamente ad informarne le autorità superiori.

366. I denunzianti ed i querelanti non possono mai essere sentiti come testimoni, salvo ad istanza dell'accusato nell'interesse della sua difesa.

367. I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in iscritto. Si potrà loro permettere di ricorrere a note o memorie, quando la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esigeranno.

368. Le stesse regole saranno osservate per le risposte che l'imputato dovrà dare alle fattegli interrogazioni.

369. All'imputato ed ai testimoni si presenteranno tutti gli oggetti costituenti il corpo del reato ed ogni altro stato sequestrato per la dimostrazione di esso affine di farli dai medesimi riconoscere e dare in proposito tutte le opportune indicazioni.

Agli oggetti riconosciuti o sulle bande che li distinguono sarà apposta la sottoscrizione od il segno di colui che avrà fatta la ricognizione, purchè ciò possa eseguirsi.

370. È vietato di deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui.

371. Se l'imputato ricuserà di rispondere all'Uffiziale istruttore, perchè intenda di avere contro di lui motivi di ricusazione; dovrà farne immediata

dichiarazione all'Avvocato fiscale militare che riferirà alla Commissione d'inchiesta.

Essa potrà ordinare che si assumano quelle informazioni che ravviserà convenienti e pronuncierà sulla fatta ricusazione, sentito sempre l'imputato: questa pronuncia sarà eseguita senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni contemplate nell'art. 458.

Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza o che il fatto appostogli non sia reato o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, l'Uffiziale istruttore concederà atto di queste opposizioni, ma compirà tutte le parti dell'istruzione necessaria per la dimostrazione del fatto.

La Commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte opposizioni allorchè le saranno sottoposti gli atti in conformità dell'art. 394.

372. Quando l'imputato ricuserà di rispondere o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di esser sordo o muto per esimersi dal rispondere, chi proceda all'istruzione lo avvertirà che non ostante il suo silenzio e le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo; di tutto sarà fatta menzione.

373. Gli atti di istruzione saranno scritti dal Segretario a dettatura dell'ufficiale istruttore.

Nel caso di mancanza o d'impedimento del Segretario e dei suoi sostituti, potrà l'Uffiziale istruttore farsi assistere da un notaio o da un candidato notaio; previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze e osservare il segreto degli atti nei quali dovrà intervenire.

Le risposte saranno enunciate in persona

prima, e tanto gli interrogatorii che le risposte saranno scritte senza abbreviazione dal Segretario.

374. L'atto sarà letto dal segretario a chiara ed intelligibile voce, sottoscritto dalla persoua sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte; l'atto sarà ugalmente firmato dall'Uffiziale istruttore, dall'Avvocato fiscale militare qualora siavi intervenuto, e dal Segretario: si farà del tutto menzione nell'atto stesso.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dagli Uffiziali sovraindicati e dal Segretario.

375. Se prima delle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a piè dell'atto stesso e prima delle sottoscrizioni e sarà data lettura delle variazioni od addizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra dopo datane lettura.

376. Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorrerà di far cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille; le une e le altre saranno approvate.

377. Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa sessione, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per esser quindi ripigliato in altra sessione; senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

378. Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo.

379. Occorrendo di procedere all'esame di testimoni o ad altri atti d'istruzione, fuori del luogo di residenza dell'istruttore, potrà questi richiedere l'uffiziale istruttore, nel luogo dove risiede ed in ogni altro luogo i Giudici mandamentali.

Appena adempiuti i prescritti incumbenti, gli atti saranno immediatamente trasmessi al delegante chiusi con sigillo.

380. Ove occorra di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione da eseguirsi dalle autorità giudiziarie estere o di chiedere l'arresto o l'estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'Uffiziale istruttore ne informerà l'Avvocato fiscale militare pella sua rappresentanza.

La Commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo dello stesso Avvocato fiscale al Ministero della guerra.

381. Se un testimone nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità sovra un fatto di cui consta dalle informazioni aver egli cognizione, l'Uffiziale istruttore lo avvertirà delle pene a tal riguardo sancite.

Se l'avvertimento rimane inefficace se ne

estenderà verbale, il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione.

382. Durante il corso dell'istruzione l'Avvocato fiscale militare prenderà cognizione senza ritardo degli atti di procedimento e farà tutte quelle requisitorie che crederà convenienti nell'interesse della giustizia.

Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti d'istruzione ove lo creda conveniente.

383. Ove l'imputato non sia già detenuto per l'appostogli reato e dalle informazioni prese risultino contro di lui sufficienti prove o indizi di reità, l'Ufficiale istruttore rilascerà mandato di cattura, purchè vi concorrano conclusioni conformi del pubblico Ministero.

Il mandato sarà trasmesso al comandante militare del corpo o del luogo dove deve essere eseguito e sarà notificato all'imputato, cui se ne darà copia.

384. Qualora siavi dubbio sull'identità della persona dell'imputato dovrà l'Ufficiale istruttore procedere all'atto di ricognizione, facendolo collocare fra quattro persone che abbiano con lui la maggior rassomiglianza. L'imputato sceglierà fra di esse il suo posto.

Potrà egualmente addivenire a tutti quegli atti di confronto che giudicherà necessari per lo scoprimento della verità.

385. Se l'imputato deve essere riconosciuto da più persone, si osserverà la formalità sovra prescritta e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che lo risguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli; di ciò sarà fatta menzione.

386. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'art. 384, e se ne farà parimente menzione nell'atto.

387. Si farà sempre constare del contegno tenuto durante l'atto di ricognizione o di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo.

388. Se alcuno degli Uffiziali intervenienti alla istruzione non intende la lingua o l'idioma dell'imputato o della persona chiamata ad esame, ovvero se altro di essi non conosce la lingua nella quale si estende l'atto, prenderà un interprete al quale si farà prestare il giuramento di riferire fedelmente i discorsi che dovrà comunicare fra coloro che non parlano lo stesso linguaggio, e di non rivelare il segreto.

L'interprete dovrà aver compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto fra gli Uffiziali intervenuti nell'atto, nè tra i Giudici o testimoni della causa.

389. Se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, e non sa scrivere, l'Istruttore nomina per interprete nel modo e colle cautele sopra prescritte una persona fra le più abituate a trattar con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto, sappia scrivere, il Segretario metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'Istruttore; queste

saranno presentate al sordo-muto, il quale a seguito di ciascuna domanda risponderà egualmente per iscritto.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratterà di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

390. I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall'interprete.

391. L'imputato al quale sarà nominato un interprete, secondo il disposto dagli articoli 388 e 389, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusa.

Qualora l'Uffiziale istruttore e il pubblico Ministero siano concordi nel rigettare la fatta recusa si procederà all'atto mediante l'interprete nominato; ma la commissione d'inchiesta, prima di pronunciar la sentenza contemplata dall'art. 401, prenderà in esame la proposta ricusa e, ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell'atto coll'assistenza di un nuovo interprete.

392. È proibito ad ogni Uffiziale della polizia giudiziaria ed ai Segretari che intervengono negli atti di istruzione di rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, estendibile ad un anno, od anche alla dimissione pei militari, e della destituzione pei Segretari.

In tal caso, sulle requisitorie dell'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra, potrà l'ulteriore istruttoria e cognizione della causa essere delegata ad altro Tribunale militare.

393. L'estratto d'assento, lo stato delle punizioni e la copia autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dell'istruzione formale.

Capo III.

Del procedimento avanti la Commissione d'inchiesta.

394. Compiuta l'istruzione l'Uffiziale istruttore, coll'intervento e previe conclusioni dall'Avvocato fiscale militare: dovrà fare, senza ritardo, relazione della causa alla Commissione d'inchiesta.

395. Se il fatto non costituisce un reato, o non risultano indizzi sufficenti di reità contro l'imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la Commissione d'inchiesta lo enuncierà espressamente nella sentenza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento, e se l'imputato fosse stato arrestato, ordinerà il di lui rilascio; esso dovrà eseguirsi appena spirato il termine dell'art. 406, concesso all'Avvocato fiscale militare per fare opposizione alla sentenza suddetta, se pure l'imputato non è detenuto per altra causa.

396. L'imputato, riguardo al quale la Commissione d'inchiesta avrà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza d'indizi sufficienti di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto a meno che sopravvengano altre prove a suo carico.

397. Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali, che non avendo potuto essere sottoposti all'esame della Commissione d'inchiesta, sono però atti, sia ad avvalorare le prove che la stessa Commissione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lumi alla scoperta della verità.

398. Nel caso suddetto l'Uffiziale istruttore coll'intervento e colle conclusioni dell'Avvocato fiscale militare farà nuova relazione della causa alla Commissione d'inchiesta, la quale deciderà se debba procedersi a nuova istruzione.

Nondimeno se vi è pericolo di fuga, l'Uffiziale istruttore potrà, anche prima di tale decisione, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato quantunque fosse già stato messo in libertà a termini dell'art. 395, purchè vi siano conclusioni conformi dell'Avvocato fiscale.

L'Uffiziale istruttore, quando la nuova istruzione sarà compiuta, farà alla Commissione d'inchiesta la relazione prevista nell'art. 394.

399. Se poi il fatto dedotto avanti la Commissione d'inchiesta costituisce un reato di competenza ordinaria o dei Tribunali marittimi, la Commissione d'inchiesta ordinerà l'immediata trasmissione degli atti al pubblico Ministero presso il Tribunale competente.

400. Se la Commissione d'inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato militare, ma di competenza di un altro Tribunale militare, ordinerà l'invio degli atti all'avvocato fiscale del Tribunale competente.

401. Qualora la Commmissione d'inchiesta riconosca che il fatto costituisca un reato militare e sia di competenza del Tribunale a cui essa appartiene, e che inoltre vi concorrano sufficienti indizi di reità pronuncierà l'accusa ed ordinerà il rinvio della causa e dell'imputato allo stesso Tribunale.

Ove l'imputato non trovisi in istato d'arresto la Commissione d'inchiesta rilascerà ordinanza di

cattura che verrà inscritta nella sentenza di rinvio ed avrà la pronta sua esecuzione.

402. Ove nel corso dell'istruzione siano insorte divergenze tra l'avvocato fiscale e l'Istruttore, la Commissione d'inchiesta provvederà. Qualora la Commissione d'inchiesta trovi la procedura incompiuta ordinerà una più ampia istruzione indicando gli atti che giudicherà necessari; potrà inoltre farsi presentare il corpo del reato, o quegli oggetti sequestrati che crederà opportuno di esaminare.

Appena eseguiti i nuovi incombenti la procedura dovrà essere riferita alla stessa Commissione.

403. Alle deliberazioni della Commissione d'inchiesta non possono intervenire nè l'avvocato fiscale nè l'ufficiale istruttore.

La deliberazione con l'assistenza del Segretario dovrà incominciarsi appena compiuto il rapporto e sentite le conclusioni dell'Avvocato fiscale e proseguirsi senza interruzione sino al suo termine: ove siano necessarie più sessioni esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente successivi.

404. Le sentenze della Commissione d'inchiesta saranno scritte dal Segretario e dovranno:

1.° Indicare il nome, cognome ed il grado di ciascun Giudice, il nome, cognome, soprannome, il nome del padre, l'età, il luogo di nascita e il grado dell'imputato, il corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora;

2.° Contenere almeno per riassunto le conclusioni dell'Avvocato fiscale, la pronuncia ed i motivi di essa colla sottoscrizione di ciascuno dei giudici e del segretario.

Qualora con la sentenza della Commissione d'inchiesta si pronunci l'accusa dell'imputato, essa dovrà inoltre contenere in compendio l'esposizione del fatto, la natura del reato che forma la base dell'accusa, con tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena, e l'articolo di legge che deve essere applicato.

405. La sentenza della Commissione d'inchiesta che pronuncia l'accusa dell'imputato, gli sarà per copia immediatamente notificata dal Segretario, il quale farà di ciò menzione nel verbale prescritto coll'art. 412.

406. Qualora la Commissione d'inchiesta abbia statuito non esservi luogo a procedere contro dell'imputato, l'Avvocato fiscale militare non più tardi del giorno successivo alla pronuncia della Commissione d'inchiesta potrà farvi opposizione.

L'atto di opposizione, unitamente a tutte le carte del procedimento, saranno trasmessi alla Commissione di revisione d'inchiesta sedente in Torino.

407. La Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta di un maggior generale e di due uffiziali superiori, ed inoltre di due supplenti dello stesso grado. Per la loro nomina e durata in officio si osserveranno le disposizioni degli articoli 282, 284, 285, 287, 288 e 289.

Prima di entrare in funzioni dovranno prestare il giuramento contemplato dall'art. 286.

408. Se l'imputato fosse uffiziale generale, la Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta dei tre uffiziali generali più anziani in attività di servizio residenti in Torino, i quali saranno convocati per ordine del Ministro della guerra.

409. Le funzioni di segretario presso le Commissioni di revisione d'inchiesta saranno esercitate dal Segretario del Tribunale militare di Torino.

410. Non potranno far parte della Commissione di revisione d'inchiesta i Giudici del Tribunale militare di Torino, nè quelli del Tribunale supremo di guerra.

Niuno degli uffiziali che avrà fatto parte della Commissione di revisione d'inchiesta potrà esser giudice di quel procedimento.

411. Se l'opposizione dell'Avvocato fiscale militare è accolta, la Commissione di revisione d'inchiesta pronuncierà la sua sentenza in conformità dell'ultimo alinea dell'art. 404, ed anche secondo i casi in conformità dell'alinea dell'articolo 401 e dell'articolo 402.

Qualora l'opposizione sia rigettata, sarà immediatamente notificata all'imputato ed eseguita la sentenza della Commissione d'inchiesta.

Capo IV.

Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

412. Nell'atto stesso che il Segretario darà copia all'accusato della sentenza d'accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore, avvertendolo che in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal Presidente del Tribunale militare.

Dichiarerà pure all'accusato, che gli è facoltativo di prendere visione nella Segreteria, per mezzo del suo difensore, degli atti del processo, del

corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato senza trasportarli nè ritardare l'istruzione.

Di quanto è prescritto in quest'articolo ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto dall'accusato e dal Segretario. Se l'accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione nello stesso verbale, il quale sarà inoltre sottoscritto da due testimoni.

413. Se si verificasse incompatibilità nella difesa di più accusati, eglino saranno come sopra invitati a sciegliersi un difensore per ciascheduno: in caso di rifiuto di alcuno di essi, il difensore o difensori saranno scelti dal Presidente del Tribunale militare.

414. Il Segretario significherà sull'istante al difensore la di lui nomina, che sarà pure immediatamente significata all'Avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne adduca giusti motivi: in questo caso la dispensa sarà ammessa dal Presidente del Tribunale militare, e l'accusato dovrà scegliersi nuovamente come sopra un altro difensore.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore militare potrà essere punito con pene disciplinari, gli Avvocati patrocinanti colle pene di cui nell'art. 568 del Codice di procedura criminale.

415. Il difensore prenderà visione nella segreteria di tutti gli atti di procedimento dei quali potrà trascriversi quelle parti che crederà opportune, o farsele trascrivere da persona di sua confidenza: prenderà inoltre visione dei corpi di reato e di ogni oggetto allo stesso relativo.

Ove egli creda che sia incorsa nel procedimento scritto una qualche nullità o vizio di forma, di cui voglia giovarsi nell'interesse dell'accusato, dovrà dichiararlo con cedola apposita significata nei primi tre giorni successivi alla di lui nomina all'Avvocato fiscale militare, indicando con precisione le nullità o vizi che intende di opporre. In mancanza di tale dichiarazione, nessuno degli accennati vizi o nullità potrà più essere allegato.

416. L'Avvocato fiscale nei cinque giorni dalla nomina del difensore, gli comunicherà la lista dei testimoni che intende siano esaminati nel dibattimento: dovranno in questa lista comprendersi i testimoni sì a carico che a difesa.

Il difensore farà a sua volta entro otto giorni dalla sua nomina significare all'Avvocato fiscale militare la lista dei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa cedola opporre le cause di ricusa dei Giudici o di eccezione contro i testimoni a carico, che possano competere all'accusato.

I termini in quest'articolo fissati e nel precedente potranno essere dal Presidente del Tribunale militare prolungati, ove la natura della causa lo richiegga.

417. Le liste di cui è menzione nell'articolo precedente, dovranno essere sottoscritte dal richiedente e contenere il nome e cognome dei testimoni; e inoltre, se sono militari, la loro qualità o grado, il corpo a cui appartengono, o in difetto il loro domicilio o dimora; se invece sono estranei alla milizia, il loro soprannome, se ne hanno, la professione e il loro domicilio o dimora.

418. Le notificazioni ordinate cogli articoli 414, 415 e 416 saranno fatte da una fra le ordinanze addette all'uffizio d'istruzione. Essa indicherà la fatta intimazione con la sua data sulla copia dell'atto notificato e ne rilascerà attestazione alla parte sulla di cui istanza la notificazione fu fatta: sì l'una che l'altra di queste dichiarazioni sarà dall'ordinanza sottoscritta.

419. Appena compiuti i termini sovra indicati, gli atti, colle rispettive istanze del difensore e dell'Avvocato fiscale, saranno da quest'ultimo rassegnati al Presidente del Tribunale militare, il quale, previo concerto col generale comandante la divisione o sotto-divisione, fisserà il giorno del dibattimento, ed ordinerà la citazione dei testimoni.

La relativa ordinanza sarà significata, in conformità dell'articolo precedente, all'accusato ed al suo difensore 24 ore prima della apertura del dibattimento medesimo, per la citazione dei testimoni si osserverà il disposto dell'art. 353.

420. Se l'Avvocato fiscale militare o l'accusato hanno motivi per chiedere che la causa non sia portata all'udienza stabilita, presenteranno al Presidente un ricorso per prorogare il termine.

Il Presidente deciderà se questa proroga debba essere accordata, egli potrà eziandio ordinarla d'ufficio.

Capo V.

De' dibattimenti.

421. Il Presidente del Tribunale militare è incaricato di dirigere il dibattimento.

Egli è rivestito di un potere discrezionale, in virtù del quale può fare, durante il dibattimento tutto ciò che stimerà utile a scoprire la verità, e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscenza di valersi di quei mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

422. Egli può parimente, nel corso del dibattitimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo ove occorra, la forza pubblica, o farsi recare qualunque nuovo documento che, in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni, gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

I testimoni in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti.

423. Le udienze del tribunale militare saranno pubbliche.

Nondimeno se la pubblicità può essere pericolosa pel buon ordine o pei costumi, il pubblico Ministero potrà richiedere, ed il tribunale ordinare anche d'uffizio, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza ed inserita co' suoi motivi nel verbale di dibattimento.

424. L' Avvocato fiscale militare assisterà al dibattimento, vi assisterà pure il difensore dell' accusato. Ove questo non compaia, ne sarà in sull' istante eletto uno in sua vece dal Presidente.

425. L'accusato comparirà custodito dalla forza militare, ma libero e senza ferri.

Il Presidente gli domanderà il suo nome e cognome, il nome del di lui padre, il luogo della sua nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età, il corpo cui appartiene, e lo avvertirà di stare attento a ciò che sarà per udire.

426. Il Segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accusa.

Dopo questa lettura lo stesso Avvocato fiscale esporrà il soggetto dell'accusa e poscia il Segretario darà lettura delle liste dei testimoni sia a carico che a difesa.

427. L'Avvocato fiscale militare e l'accusato potranno opporsi all'esame di un testimone che non fosse stato compreso nelle liste.

Gli stessi potranno pure opporsi all'esame di quei testimoni che non fossero stati nelle liste chiaramente designati.

Tanto l'Avvocato fiscale militare che l'accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusa dei Giudici o di oggezione dei testimoni che non si fossero potute addurre nel termine fissato dall'art. 416.

L' avvocato fiscale militare, lungo il corso del dibattimento, farà inoltre, nell' interesse della giustizia, tutte le requisitorie che crederà utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di ac-

cusa; e il difensore farà quelle istanze che ravviserà vantaggiose per la difesa.

Il Tribunale militare dovrà immediatamente deliberare sovra ciascuna di queste opposizioni; la sua decisione sarà motivata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

428. Le requisitorie dell'Avvocato fiscale militare, e le instanze del difensore, almeno per riassunto, saranno presentate per iscritto, e da essi rispettivamente firmate: saranno poscia enunciate nel verbale cui resteranno annesse.

429. Ogniqualvolta il Tribunale militare non accoglierà le richieste dell'Avvocato fiscale militare o le instanze del difensore, l'istruzione e la sentenza non saranno perciò interrotte o sospese, salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso in nullità innanzi il Tribunale supremo di guerra.

430. Il Presidente ordinerà ai testimoni di ritirarsi nella camera che loro sarà destinata, e dalla quale non possono nè vedere, nè sentire ciò che si fa nella sala d'udienza. Egli prenderà, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire fra essi sul reato e sull'accusato, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

431. Quando un testimone citato non comparirà, il Tribunale militare, dopo avere sentiti il pubblico Ministero, l'accusato ed il suo difensore, delibererà, in camera di consiglio, se debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad un'altra udienza.

Dopochè il Tribunale avrà dichiarato che debba proseguirsi il dibattimento, potrà tuttavia ri-

vocare la sua ordinanza, se riconosce che l'esame del testimone non comparso è necessario per la dilucidazione del fatto.

432. Se a motivo della non comparizione d'un testimone il Tribunale militare avrà rimandato il dibattimento ad altra udienza, tutte le spese di citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni, ed altre che siano occorse per quella udienza, saranno a carico del testimone non comparso, il quale, colla stessa ordinanza con cui sarà la causa rimandata ad altro giorno, verrà sull'istanza dell'Avvocato fiscale militare condannato a pagarle, eziandio coll'arresto personale.

Il Tribunale potrà ad un tempo prescrivere che il testimone non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica avanti di esso per essere esaminato.

Quand'anche la causa non sia stata rimandata, se il testimone non comparso è militare incorrerà nelle pene stabilite coll'art. 194; se invece è estraneo alla milizia sarà condannato ad un'ammenda non minore di lire dieci, ed anche ad una multa non maggiore di lire cento.

433. La via dell'opposizione sarà aperta contro le suddette condanne nei dieci giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta al testimone condannato, o in difetto al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, e l'oposizione sarà ricevuta, se il testimone giustifica che fu legittimamente impedito, o che l'ammenda o multa contro lui pronunciata può essere diminuita.

434. Se qualche testimone si trova nell'impos-

sibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione sia uno dei suoi Giudici, sia l'Uffiziale istruttore od il Giudice di mandamento, nel cui distretto il testimone risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone; la persona che lo rappresenta, ove non sia incaricata della di lui difesa, dovrà essere munita di speciale mandato ed eserciterà tutti i diritti che gli competono.

Sarà data lettura all'udienza della deposizione del testimone ricevuta nel modo suddetto.

435. Se il Giudice od altro Uffiziale come sopra delegato venisse a riconoscere che l'impedimento allegato è finito o che non è tale da porre il testimone nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto il Presidente del Tribunale militare, il quale potrà far tradurre il testimone all'udienza per mezzo della forza pubblica.

Il Tribunale, sentite le sua discolpe, potrà condannarlo nelle spese di trasferta del Giudice od Uffiziale commesso, egualmente che delle persone chiamate ad assistere all'atto.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente saranno eseguite senza pregiudizio di ciò che è prescritto dall'art. 432.

436. Se tutti i testimoni compresi nella lista sono presenti, o se il Tribunale militare, nel caso di non comparizione di qualche testimone, ha ordinato che si debba procedere oltre, il Presidente farà chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati

separatamente l'uno dall'altro secondo l'ordine stabilito dall'Avvocato fiscale militare.

Se vi saranno più accusati, si sentiranno prima i testimoni che avranno deposto sopra i reati loro comuni, e quindi quelli che avranno deposto sopra i reati soltanto relativi ad alcuno di essi, a meno che speciali circostanze suggerissero altrimenti.

Dopo l'esame dei testimoni prodotti dall'Avvocato fiscale l'accusato farà sentire quelli di cui avrà notificata la lista sia sopra i fatti menzionati nell'atto di accusa, sia per attestare che egli è persona proba e d'irreprensibile condotta.

437. Le disposizioni degli art. 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 388 e 389, le quali ragguardano alla qualità dei testimoni, al modo di esaminarli, al giuramento che debbono prestare, alle formalità che debbono precedere l'esame, ed al divieto di ricevere la testimonianza di alcuno di essi, sono applicabili ai testimoni che debbono essere sentiti nel dibattimento.

Apparterrà però al Presidente del Tribunale militare, dove i testimoni si debbono esaminare, l'accordare il salvacondotto menzionato al citato articolo 357.

438. La nullità derivante dall'esame di un testimone il quale non potesse, a' termini del precedante articolo, nè essere chiamato a deporre, nè obbligato a fare la sua deposizione, dovrà essere opposta prima del suo esame, in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al Tribunale militare di avere alla deposizione quel riguardo che di ragione.

439. Dopo ciascuna deposizione il Presidente domanderà al testimone, se egli ha voluto parlare dell'accusato presente, e se lo conoscesse prima del fatto espresso nell'atto di accusa: domanderà in seguito all'accusato, se vuole rispondere a quanto fu detto dal testimone, o fare osservazioni.

440. Il testimone non potrà essere interrotto; dopo la sua deposizione l'accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo per organo del Presidente sopra tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

Il Presidente potrà parimente domandare al testimone ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

L'Avvocato fiscale militare ed i Giudici avranno la stessa facoltà, domandando la parola al Presidente.

441. Si potrà addivenire al confronto de' testimoni fra essi quando siano discordi su circostanze essenziali.

442. Ogni testimone dopo la sua deposizione resterà nella sala d'udienza sino a che il Tribunale militare si sia ritirato per deliberare. Egli non potrà essere licenziato, salvo col consenso delle parti.

Il Presidente potrà, sulla domanda delle parti ed anche d'ufficio, ordinare che i testimoni che egli designerà si ritirino in altro luogo per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

I testimoni richiamati ad esame non presteranno un nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato.

443. I testimoni presentati dall'Avvocato fiscale militare o dall'accusato saranno sentiti nel dibat-

timento, ancorchè non fossero stati citati, purchè siano indicati nella lista rispettiva menzionata nell'articolo 416.

444. I testimoni presentati da ciascuna delle parti non potranno mai interpellarsi l'un l'altro.

445. Il Presidente potrà avanti, durante o dopo l'esame di un testimone, far ritirare dalla sala di udienza uno o più accusati che saranno custoditi in altro luogo, ed esaminare gli accusati separatamente sopra qualche circostanza del processo; ma egli avrà cura di non ripigliare il dibattimento, se non dopo che avrà istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato.

446. Nel corso dell'esame o dopo di esso il Presidente farà presentare all'accusato tutti i documenti e gli oggetti relativi al reato, e che possono servire a convincimento, e lo ecciterà a rispondere personalmente se li riconosca.

Egli farà parimente presentare i detti documenti ed oggetti ai testimoni, se sarà necessario.

447. È vietato di dare lettura della deposizione scritta di un testimone salvo quando si tratti di testimoni morti od assenti dai regi stati, o dei quali sia ignota la dimora, ovvero quando si debba far resultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella deposizione di un testimone.

448. Se dai resultamenti del dibattimento, la deposizione di un testimone appare falsa, il Tribunale militare potrà sull'instanza delle parti, od anche d'ufficio, far porre immediatamente il testimone in stato di arresto.

Il tenore della deposizione che appare falsa

sarà trascritto in apposito verbale, il quale, dopo essere stato letto ad alta voce all'udienza, sarà sottoscitto dal testimone imputato, dal Presidente e dal Segretario. Se il testimone o non sappia, o non possa sottoscrivere, o vi si rifiuti, ne sarà fatta espressa menzione

Questo verbale sarà trasmesso all'autorità competente, a cui sarà pure consegnato il testimone arrestato.

449. Nel caso preveduto dal precedente articolo potranno l'Avvocato fiscale militare o l'accusato immediatamente richiedere, ed il Tribunale militare ordinare, anche d'uffizio, il rinvio della causa ad altra udienza.

450. Quando il dibattimento non potrà terminarsi nella stessa sessione, sarà continuato nella sessione successiva. Il Presidente ne avvertirà le parti ed i testimoni.

451. Qualora nel corso del dibattimento l'accusato sia stato per documenti, o per deposizioni dei testimoni, incolpato di altri fatti non indicati nella sentenza di accusa, il Tribunale militare pronunzierà sui fatti in tale sentenza espressi, e quanto ai nuovi fatti si dovrà procedere e statuire, ove occorra, conformemente al disposto del presente Codice.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da fare aumentare la pena stabilita per i primi o da far luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprassederà all'esecuzione della sentenza fintantochè siasi statuito circa alla nuova imputazione.

Ove i nuovi fatti o le nuove circostanze del fatto contemplato nell'atto di accusa fossero di tal natura, che conosciuti nel corso dell'istruzione, avrebbero fatto luogo all'applicazione degli articoli 311, 313, 316, 317, 318, 319 e 320, il Tribunale militare rimanderà la causa al Tribunale competente o sospenderà il giudizio, in conformità delle disposizioni negli stessi articoli contenute.

452. Allorchè nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'accusato, relativamente al fatto che gli era apposto, circostanze aggravanti non menzionate nell'atto di accusa, il Tribunale militare potrà, se l'accusato o il suo difensore ne fanno instanza, e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra udienza; ove il reato rivesta invece una diversa e più grave qualificazione, il rinvio della causa ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'accusato o dal suo difensore sia stato richiesto.

In ambo i casi di rinvio tanto il pubblico Ministero che l'accusato potranno far sentire nuovi testimoni sulle circostanze o qualificazioni sovraindicate, purchè ventiquattr' ore prima dell'udienza prefissa siasi dalla parte che vuole presentarli significata la lista contemplata negli articoli 416 e 417.

453. Dopo le deposizioni dei testimoni e le osservazioni rispettive alle quali esse avranno dato luogo, si sentiranno l'Avvocato fiscale militare ed il difensore, i quali svolgeranno le ragioni che impugnano o confermano l'accusa.

L'accusato ed il suo difensore potranno rispondere: la replica sarà pur permessa all'Avvocato

fiscale militare, ma l' accusato ed i suoi difensori avranno sempre gli ultimi la parola.

454. L'Avvocato fiscale militare darà per iscritto il riassunto delle sue conclusioni coll' indicazione delle disposizioni di legge sulle quali saranno state fondate: il difensore presenterà pure per iscritto il riassunto delle sue conclusioni indicando per ciascuna di esse l'articolo di legge di cui avrà chiesta l'applicazione.

Sì l'uno che l'altro di questi riassunti sarà rispettivamente sottoscritto, e dal Segretario enunciato nel verbale di dibattimento cui rimarrà annesso.

Dopo di ciò il Presidente dichiarerà che il dibattimento è terminato.

455. Il Segretario stenderà verbale del dibattimento, nel quale, oltre le diverse menzioni prescritte nel presente Codice, enuncerà i nomi, cognomi e grado dei Giudici e dell' accusato, i nomi e cognomi dell' Avvocato fiscale militare e del difensore, e quelli dei testimoni, degli interpreti e dei periti, il giuramento da essi prestato; e se furono lette in tutto od in parte le loro deposizioni scritte, ne indicherà la causa. Enuncerà egualmente le richieste che l'Avvocato fiscale militare o l'accusato avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qual siasi fatto o deposizione che credessero doversi ritenere come atti a fondare un'azione ulteriore, mettendo in tal caso per iscritto la fatta deposizione; farà inoltre menzione di ogni altra richiesta dell'accusato e dell'Avvocato fiscale, e degli ordini dati dal Presidente o dal Tribunale, e tra-

scriverà in intiero le ordinanze che fossero emanate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Capo VI.

Della deliberazione e della sentenza.

456. Terminato il dibattimento il Tribunale militare accompagnato dal suo Segretario si ritirerà in camera di consiglio per deliberare.

L'Avvocato fiscale militare non assisterà alla deliberazione, come non potrà neppure intervenirvi alcuno dei Giudici supplenti, trannechè fosse necessario per la validità della deliberazione medesima.

Ove non siavi camera di consiglio, il Presidente ordinerà che si ritiri ognuno il quale non debba intervenire alla deliberazione.

457. Quando la deliberazione sarà cominciata, si dovrà proseguire senza interruzione, e terminare nella stessa sessione: ove sia necessario di sospenderla, essa sarà ripigliata nella sessione immediatamente successiva.

458. Se l'Avvocato fiscale militare o l'accusato od il suo difensore avranno proposto alcuna fra le questioni preliminari previste dagli articoli 371 e 415 alinea, il Presidente le sottoporrà prima d'ogni altro esame, alle deliberazioni del Tribunale militare.

Le questioni accennate dovranno inoltre, ove occorra, essere esaminate e risolute d'ufficio.

459. Successivamente, e quando sia il caso di procedere all'esame del merito, il Presidente proporrà al Tribunale le questioni seguenti:

1.° Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia preso parte;

2.° Se in dipendenza del dibattimento emergano circostanze aggravanti od attenuanti;

3.° Qual sia la disposizione del presente Codice che lo punisca.

460. Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal Giudice inferiore di grado, o, a grado eguale, dal Giudice meno anziano.

I Giudici daranno a voce il loro voto motivato, ed il Presidente sarà l'ultimo a manifestare la sua opinione.

461. Se l'accusato è dichiarato colpevole, il Presidente sottoporrà a deliberazione l'applicazione della legge quanto alla pena.

Tutti i Giudici dovranno votare su di tale applicazione, qualunque sia stata la loro opinione sulle questioni precedentemente decise, a'termini degli articoli 458 e 459.

462. Le questioni di fatto e di diritto saranno risolte a maggioranza di voti; se vi è parità, preverrà l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i Giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato

per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga così a risultare la maggioranza.

463. Se il Tribunale militare riconosce che l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o che il fatto, di cui l'accusato è dichiarato autore o complice, non costituisce un reato, pronunzierà non essersi fatto luogo a procedimento: lo stesso avrà luogo, se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.

Se il Tribunale riconosce che l'accusato non è l'autore del fatto imputato, e che non vi ha preso alcuna parte, o che la sua reità non è provata, lo assolverà.

464. Nei casi previsti dall'articolo precedente il Tribunale ordinerà che l'accusato sia posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa: il rilascio non potrà essere eseguito che dopo la spirazione del giorno successivo, tranne che non sia altrimenti ordinato dal pubblico Ministero.

465. L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

466. La sentenza ordinerà la rimessione a chi di diritto di tutti gli oggetti stati sequestrati.

Ciò nondimeno la restituzione degli oggetti sequestrati non sarà fatta se non quando il proprietario provi che dalla pronunciazione della sentenza sono trascorsi i termini per ricorrere contro di essa in nullità, senza che tale ricorso sia intervenuto, o che, se vi fu dichiarazione di ricorrere, sia la causa definitivamente terminata.

467. L' indennità e le spese dovute dal condannato non potranno mai essere prelevate sul fondo di massa individuale, tranne il caso in cui lo stesso condannato, in ragione della pena impostagli, non possa più proseguire nel servizio militare, salvi per altro sempre sullo stesso fondo di massa i diritti dell'amministrazione e del corpo.

468. Compiuta la votazione, il Segretario stenderà la sentenza.

Essa conterrà:

1.° Il nome, cognome e grado dei Giudici intervenuti a profferirla; il nome e cognome dell'accusato, il di lui soprannome, se ne ha, il nome del padre, l'età, il luogo di sua nascita, il grado, il corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora;

2.° Il riassunto della sentenza d'accusa;

3.° La menzione della lettura della sentenza di accusa, non che la menzione di essere stati sentiti il pubblico Ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola;

4.° I motivi su cui la sentenza è fondata;

5.° La dichiarazione dei fatti e delle circostanze aggravanti od attenuanti che li hanno accompagnati, e se l' accusato ne fu l' autore o complice;

6.° La condanna o l'assolutoria, oppure la dichiarazione di non esservi luogo a procedere colla trascrizione degli articoli della legge applicati;

7.° La data in tutte lettere del giorno, mese

ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata;

8.° La sottoscrizione dei Giudici e del Segretario.

469. La sentenza sarà pronunziata in pubblica udienza dal Presidente ad alta voce, coll'assistenza dei Giudici che l'hanno profferita, in presenza dell'Avvocato fiscale militare e dell'accusato; il Presidente potrà inoltre, e secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni che crederà convenienti.

Il condannato e l'Avvocato fiscale potranno, durante il giorno successivo, ricorrere in nullità al Tribunale supremo di guerra.

Il Presidente avvertirà il condannato che la legge gli accorda questa facoltà.

Nei casi contemplati negli articoli 498 e 499 la significazione della sentenza sarà fatta dal Segretario all'accusato dandogliene lettura; e in caso di condanna, gli darà l'avvertimento di cui nel precedente alinea.

470. Il segretario stenderà verbale della pronunciazione della sentenza e farà menzione delle formalità che si saranno osservate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario dovrà pure stendere verbale della significazione di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

471. Allorchè la sentenza di condanna nei casi previsti dell'art. 29, avrà omesso di ordinare la

sostituzione delle pene nello stesso articolo contemplate, sarà la medesima, con una successiva sentenza, pronunciata in camera di consiglio dal Tribunale sull'istanza dell'Avvocato fiscale militare o del condannato.

Lo stesso si osserverà dai Tribunali ordinari, qualora avessero omesso alcuna fra le sostituzioni di pene ordinate negli articoli 28 e 29 avanti citato.

472. La sentenza di condanna sarà eseguita dopo le ventiquattr'ore, semprechè non siavi stata dichiarazione di ricorrere in nullità.

In questo caso se la dimanda viene rigettata, la sentenza del Tribunale militare sarà eseguita. Ove essa importasse condanna capitale, l'esecuzione potrà soltanto aver luogo dopo le ore 24 da computarsi dalla notificanza della relazione, che sarà fatta al condannato dal segretario di quel Tribunale.

473. L'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare darà gli opportuni provvedimenti pell'esecuzione della sentenza, e nei tre giorni successivi trasmetterà al Ministero della guerra ed al Comandante del corpo, a cui il condannato apparteneva, copia della stessa sentenza e l'avviso della sua esecuzione.

Capo VII.

Della procedura avanti il Tribunale supremo di guerra.

474. Appena spirato il termine fissato dall'articolo 510 alinea, tutti gli atti della causa, con ordinanza del Presidente, saranno comunicati ad uno fra i Giudici non militari, che fanno parte del Tribunale supremo di guerra, perchè assuma le funzioni di Relatore.

475. La causa potrà essere chiamata innanzi al Tribunale supremo dopo cinque giorni, da che gli atti saranno distribuiti al Relatore, tranne il caso in cui nell'interesse della disciplina militare il Presidente non creda necessario di fissare un termine più breve.

476. Le disposizioni di questo Codice relative alla ricusazione dei Giudici, alla pubblicità ed alla polizia delle udienze sono applicabili al Tribunale supremo di guerra.

477. Se il difensore del detenuto comparirà, sarà sentito nelle sue osservazioni; l'Avvocato generale darà le sue conclusioni, il difensore avrà sempre l'ultimo la parola.

478. Il Tribunale supremo di guerra, senza l'intervento od assistenza dell'Avvocato generale e del Segretario, deciderà successivamente ed a pluralità di voti tutte le proposte questioni di nullità.

Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal Relatore e procedendo in ragione inversa del grado ed a grado eguale, dell'anzianità.

La sentenza sarà motivata e sottoscritta dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario. La parte dispositiva di essa sarà letta dal Presidente in pubblica udienza coll'assistenza dei Giudici che in quella udienza comporranno il Tribunale, dell'Avvocato generale e del Segretario.

479. Se la sentenza sarà dal Tribunale supremo di guerra annullata per incompetenza si ordinerà il rinvio della causa al Tribunale competente.

Se invece il fatto apposto al condannato non era reato, o l'azione penale era prescritta o altrimenti estinta, l'annullazione della sentenza sarà pronunciata senza rinvio, e il condannato sarà immediatamente posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa.

480. Se l'annullazione fu profferta per qualunque altro motivo, la causa sarà dal Tribunale supremo di guerra trasmessa al Tribunale militare più vicino a quello che pronunciò la sentenza annullata, salvo che per la più pronta spedizione della causa fosse opportuno di scegliere un altro Tribunale militare.

In nessun caso i Giudici intervenuti nel primo giudizio potranno prendere parte nel secondo.

481. Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge al reato, il Tribunale militare designato per il giudizio pronuncierà senza nuovo dibattimento la sua sentenza sulla dichiarazione dei

fatti di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice.

482. Se l'annullazione fu pronunciata per inosservanza di forme, la nuova procedura incomincerà a partire dall'atto annullato.

Gli atti nulli ed i pubblici dibattimenti saranno rifatti per intero.

483. In tutti i casi di annullamento di una sentenza dovrà il Tribunale militare, cui viene rinviata la causa, pienamente uniformarsi all'articolo di diritto dal Tribunale supremo di guerra deciso.

484. Allorchè il Tribunale supremo di guerra avrà reietto un ricorso in nullità, l'Avvocato generale trasmetterà, nel termine di ore 24, copia autentica della sentenza con tutti gli atti della causa all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui emanò la sentenza impugnata, perchè provveda alla esecuzione di essa.

Se invece il Tribunale supremo di guerra avrà pronunciato sentenza di annullazione, copia autentica di essa sarà nel termine sovra indicato mandata al predetto Avvocato fiscale, perchè ne faccia annotazione a piè od in margine della sentenza annullata; altra simile copia in egual termine sarà mandata con gli atti all'Avvocato fiscale presso quel Tribunale militare a cui la causa sarà stata rinviata.

Capo VIII.

Della procedura e del giudicio in contumacia.

485. Se l'imputato di un reato militare non siasi potuto arrestare o siasi evaso, la Commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli farà intimazione di presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia.

Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la Commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque, nei casi che richiedessero maggiore celerità del procedimento.

486. La pubblicazione della sentenza si farà per mezzo di affissione di essa alla porta principale del Tribunale militare, a quella della casa di solita ed ultima abitazione dell'accusato, ed ove egli appartenga ad un corpo, anche a quella della caserma o del quartiere ove lo stesso corpo ha la sua dimora.

487. Spirato il termine menzionato nell'art. 485, si procederà al giudicio in contumacia.

Niun difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace.

Tuttavia se per mezzo d'un procuratore speciale o di un parente od amico il contumace proverà che egli è nell'impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso, il Tribunale militare, sentito l'Avvocato fiscale militare, potrà accordare all'accusato un nuovo termine, il quale nello stesso modo potrà essere prorogato, quando l'accusato pro-

vasse che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

488. Il Tribunale militare, in camera di consiglio, farà leggere dal Segretario tutti gli atti del procedimento scritto, la sentenza della Commissione d'inchiesta e le relazioni della pubblicazione di essa.

Se tutte le forme dalla legge prescritte saranno state osservate, l'Avvocato fiscale militare conchiuderà per l'applicazione della pena, indi si ritirerà.

Successivamente il Tribunale militare dichiarerà incorsa la contumacia e pronuncerà sull'accusa.

489. La sentenza sarà letta in pubblica udienza in conformità di quanto è prescritto nell'art. 469. Essa sarà pubblicata nella stessa forma ordinata per le sentenze di accusa dall'art. 486; copia di essa sarà inoltre trasmessa al Comadante del corpo cui apparteneva il condannato per esser posta all'ordine del giorno, ed ove non appartenesse a corpo determinato, sarà trasmessa al Sindaco del comune in cui il condannato aveva l'ultima sua residenza, per ivi essere affissa ai luoghi soliti per le pubblicazioni.

490. I diversi atti di pubblicazione contemplati agli articoli 486 e 489 saranno fatti nei modi dedeterminati nell'art. 353.

491. L'accusato che sarà stato assoluto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto.

492. Il solo Avvocato fiscale militare potrà ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali.

493. La contumacia di un accusato non sospenderà, nè ritarderà di pien diritto l'istruzione riguardo ai coaccusati presenti.

494. Con la sentenza contumaciale si potrà secondo i casi ordinare la remissione degli effetti stati presentati come corpo di reato o altrimenti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai proprietari, imponendo loro, se si crederà necessaria, la condizione di rappresentarli. Questa disposizione sarà eseguita allorchè sarà spirato il termine assegnato al pubblico Ministero per ricorrere in nullità senza che egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione, ovvero, essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà definitivamente terminata.

Si farà constare di questa rimessione con apposito verbale.

495. Il condannato in contumacia in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a far le sue difese come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro lui profferita sarà considerata come non avvenuta e si procederà ulteriormente contro di lui nella forma ordinaria. La sentenza di accusa non che gli atti anteriori conserveranno nondimeno tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveranno le disposizioni degli articoli 52 a 58 inclusivamente del Codice civile.

Capo IX.

Della polizia delle udienze.

496. La polizia dell'udienza sarà esclusivamente esercitata dal Presidente; e nel tempo in cui il Tribunale militare trovasi in camera di consiglio, dal Pubblico Ministero. Tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento dell'ordine sarà in sull'istante e puntualmente eseguito.

Essi potranno a tale effetto richiedere la forza militare.

497. Chiunque assisterà all'udienze sarà senza armi e starà a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il Presidente od il pubblico Ministero, nel tempo previsto dall'articolo precedente, ammonirà e farà anche uscire i trasgressori dalla sala di udienza se lo crederà conveniente. Ove questi resistano ai suoi ordini, o rientrino nella sala, egli gli farà tradurre agli arresti per 24 ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza, il quale sarà sottoscritto dal pubblico Ministero se la trasgressione sia occorsa nel tempo in cui avea la polizia dell'udienza.

498. Se l'accusato proferisce all'udienza ingiurie contro i testimoni o qualunque altra persona presente, o turba in qualche modo l'ordine, il Presidente potrà prescrivere che sia ricondotto nelle

carceri e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

La stessa disposizione sarà applicata all'accusato che si sarà opposto con la forza alla di lui traduzione avanti il Tribunale militare. Di questo rifiuto ne consterà per mezzo della relazione che ne sarà fatta da chi comanda la forza militare incaricata della traduzione.

499. Se uno o più fra gli accusati non possa comparire all'udienza per malattia, e che per giusti motivi non debba il procedimento essere differito, il dibattimento avrà luogo con la sola assistenza del di lui difensore; ma terminata ciascuna udienza il Segretario del Tribunale militare darà a ciascuno degli accusati, che non saranno comparsi, lettura del verbale del dibattimento.

Gli accusati nel termine di ore 24 potranno comunicare al Tribunale le loro osservazioni, e non si è che dopo la spirazione di questo termine che potrà pronunciarsi la sentenza.

500. Qualora si commette all'udienza un reato si provvederà nel modo seguente:

1.° Se l'autore di esso è militare qualunque siasi il suo grado o anzianità, e il reato sia previsto dal presente Codice, il Presidente o, in sua assenza, il pubblico Ministero ne ordinerà l'arresto e si procederà nella stessa udienza al suo giudizio, dopo sentito i testimoni, l'incolpato e l'Avvocato fiscale militare, non che il difensore, il quale sarà stato scelto dall'incolpato, o che in difetto verrà nominato dal presidente;

2.° Se l'autore è estraneo alla milizia o se trattasi di un reato di gius comune, il Presidente o in difetto il pubblico Ministero ne ordinerà pure l'arresto, si stenderà verbale del fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i Giudici del Tribunale ove esso sia occorso in loro presenza oppure dal pubblico Ministero. Questo verbale unitamente all'imputato sarà consegnato all'autorità competente.

501. I difensori che nell'esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne la disciplina militare, la dignità dei Giudici, od in qualunque altro modo si rendessero reprensibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal Presidente, o privati della parola e surrogati colla nomina di un altro difensore, salvo ancora a procedere, in conformità dell'articolo precedente, se il fatto costituisce un reato preveduto dalla legge.

Capo X.

Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.

502. Allorchè un condannato da un Tribunale militare con sentenza definitiva, dopo essersi evaso ricade nelle mani della forza, sarà tradotto avanti il Tribunale militare nella giurisdizione del quale trovasi il corpo cui appartiene.

Se non appartiene ad alcun corpo sarà tradotto avanti il Tribunale militare che avrà pronun-

ciata la di lui condanna; e nel caso in cui questo Tribunale avesse cessato di esistere, avanti quello nella giurisdizione del quale seguì l'arresto.

503. L'Uffiziale Istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio, affine di verificare l'identità della persona e scoprire i complici o fautori della sua fuga.

504. Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni, sarà con ordinanza dell'Uffiziale Istruttore e a diligenza dell'Avvocato fiscale militare tradotto al luogo dal quale si evase, od a quello cui era destinato.

505. Se l'arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, l'Uffiziale Istruttore procederà alle informazioni per accertare l'identità della persona, e le trasmetterà all'Avvocato fiscale militare.

Il Tribunale sentirà in pubblica udienza e in presenza della persona arrestata i testimoni chiamati tanto a sua istanza, che a quella dell'Avvocato fiscale; e, ove ne abbia le prove, dichiarerà la di lui identità, e lo rinvierà al luogo dal quale si era evaso, od a quello cui era destinato.

Nel caso contrario ordinerà il rilascio dell'arrestato.

506. Contro le sentenze proferite sulla ricognizione dell'identà della persona potrà, nel termine e nei modi ordinari, ricorrersi in nullità.

Capo XI.

Delle nullità e della revisione.

507. Le disposizioni contenute negli articoli 337, 358, 360 a 366 inclusivamente, 370, 372, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 403, 404, 405, 406, 412, 414, 424, 445, 447, 451 prima parte, 455, 456 primo alinea, 468, 485, 499 o 509, dovranno essere osservate sotto pena di nullità.

Vi sarà inoltre nullità se non fossero state osservate le regole concernenti la costituzione e riunione delle Commissioni o revisioni d'inchiesta, e dei Tribunali militari, la competenza, la pubblicità delle udienze, la libertà della difesa ed i termini alla medesima concessi, e la pubblicazione delle sentenze.

508. La dichiarazione di ricorrere in nullità, prescritta dall'alinea dell'art. 469, dovrà farsi al Segretario del Tribunale militare dalla parte condannata o dall'Avvocato fiscale. Essa sarà sottoscritta dal dichiarante e dal Segretario.

Qualora la parte condannata non possa o non voglia sottoscrivere, il Segretario ne farà menzione.

Questa dichiarazione potrà farsi inoltre nella stessa forma dal difensore della parte condannata.

Essa, da qualunque sia fatta, sarà inscritta in un registro a ciò destinato.

509. Il Segretario dovrà immediatamente, o al più tardi nelle ventiquattr'ore, notificare per copia,

secondo i casi, all'Avvocato fiscale, ovvero al detenuto, la dichiarazione di ricorrere in nullità.

La copia, come sopra consegnata al detenuto gli sarà inoltre letta dal Segretario.

Lo stesso Segretario lo inviterà a scegliersi il suo difensore innanzi al Tribunale supremo di guerra, diffidandolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto dal Presidente del mentovato Tribunale.

Di questa scelta o del rifiuto ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto in conformità dell'articolo precedente.

510. I motivi di nullità potranno essere indicati nella summentovata dichiarazione. Ove essi nol fossero, oppure si volessero variare od accrescere, dovranno nei tre giorni successivi consegnarsi respettivamente firmati o dall'Avvocato fiscale, o dall'accusato, o dal di lui difensore, al Segretario del Tribunale militare, il quale vi apporrà in calce la data del ricevimento colla di lui sottoscrizione, e li trasmetterà immediatamente, con tutti gli atti della causa, all'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra.

L'Avvocato generale notificherà al difensore eletto dal detenuto presso il Tribunale supremo di guerra la di lui nomina, e gli darà in comunicazione gli atti della causa. Il difensore dovrà restituirli nel termine di tre giorni con quelle osservazioni che crederà opportune, e che saranno da lui sottoscritte; ove il difensore eletto abbia giuste ragioni di astenersi dall'assumere il confertogli mandato, nè sarà eletto un altro in sua vece dal Presidente del Tribunale supremo di guerra.

Tanto l'Avvocato generale, che il difensore, patranno anche all'udienza invocare quei nuovi motivi di nullità che crederanno convenienti.

511. Se la causa è individua, il ricorso di uno dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza definitiva riguardo agli altri.

512. Le sentenze dei Tribunali militari saranno sottoposte a revisione nei casi e in conformità degli articoli 619, 620, 621, 623, 624 e 626 del Codice di procedura criminale, salve le modificazioni seguenti:

1.° L'ordine di procedere alla revisione emanerà dal Ministero della guerra, il quale lo trasmetterà all'Avvocato generale militare;

2.° L'istanza sarà promossa innanzi al Tribunale supremo di guerra, il quale, se ravviserà esservi luogo a revisione, rinvierà la causa a un Tribunale militare diverso da quello che avesse di già giudicato.

Capo XII.

Dei ricorsi nell'interesse della Legge.

513. L'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra potrà in qualunque tempo denunciare a quel Tribunale le sentenze de' Tribunali militari che fossero state pronunciate con aperta violazione di legge perchè, nel solo interesse di essa, sieno annullate.

Ove il Tribunale supremo di guerra annullasse nell'interesse della legge la denunciata sentenza, copia della di lui decisione sarà dallo stesso Avvocato generale trasmessa all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui fosse emanata, perchè a piedi od in margine di essa si faccia menzione del fatto annullamento.

514. Le sentenze del Tribunale supremo di guerra potranno, nell'interesse della legge, essere denunciate alla Corte di Cassazione dall'Avvocato generale di essa, qualora gli sia stato ordinato dal Ministro della Guerra o da quello di Grazia e Giustizia.

La Corte di Cassazione pronuncerà a classi unite.

LIBRO SECONDO.

Della procedura penale in tempo di guerra.

Capo I.

Della costituzione dei Tribunali militari in tempo di guerra.

515. In tempo di guerra l'esercito o quella parte di esso che è in campagna, sia fuori de' confini dello Stato, sia ne' luoghi che trovansi in istato di guerra, a termini degli articoli 224, 225 e 226, saranno sottoposti a Tribunali militari composti di Giudici che verranno secondo i casi estratti a sorte o scelti, per quanto sarà possibile, secondo le basi accennate nei Capi I e II, titolo I, libro I, parte seconda del presente Codice.

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra cesserà la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali.

516. I Tribunali militari in tempo di guerra saranno stabiliti in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze.

Essi saranno nominati dal Generale comandante in capo, in difetto dai comandanti le divisioni, o le frazioni di truppe distaccate e poste in condizione eccezionale, quand'anche siano desunte da corpi e da armi diverse, o dal Comandante di una piazza o fortezza dichiarata in stato di guerra.

517. I Giudici dei Tribunali militari in tempo di guerra saranno permanenti: nondimeno occorrendo di surrogare alcuno di essi, la scelta o l'estrazione a sorte ne verrà fatta dal Comandante le truppe, presso le quali il Tribunale militare è stabilito.

518. Presso ciascun Tribunale militare in tempo di guerra saranno nominati, nei modi stabiliti coll'art. 516, uno o più Uffiziali Istruttori un Avvocato fiscale militare, e un Segretario: questi ultimi potranno, secondo le circostanze, essere scelti fra i militari.

519. Nei procedimenti da sottoporsi ai Tribunali militari in tempo di guerra non vi sarà Commissioni d'inchiesta.

L'atto d'accusa sarà formulato dall'Avvocato fiscale militare.

L'imputato potrà scegliere il suo difensore fra gli uffiziali presenti, purchè non abbiano un grado maggiore a quello di capitano: in difetto il difensore sarà nominato dal Presidente.

Capo II.

Della competenza.

520. In tempo di guerra saranno per qualunque reato previsto dal presente Codice, sottoposti alla giurisdizione militare:

1.° I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, avranno un impiego od un ingerenza presso gli stati maggiori, nelle amministrazioni, o nei servizi relativi all'esercito o ad un corpo di esso: o che saranno tenuti a prestazioni di opere o qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi;

2.° Le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con un'attinenza qualunque, si trovi al seguito dell'esercito o di un corpo di esso;

3.° I prigionieri di guerra.

521. Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione ed arruolamenti, e di quelli preveduti dagli articoli 229, 232, 233 e 257.

Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 232 e 233 la giurisdizione militare sarà soltanto competente se trattisi di persone estranee alla milizia, allorchè siavi stato danno qualunque dell'esercito o di una parte di esso.

522. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all'esercito, ed in presenza del nemico, ovvero quando l'esercito o parte di esso è in paese nemico, ivi commetterà qualche reato di complicità o connessità colle persone designate nell'art. 520, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime.

523. Qualora i funzionari addetti all'esercito e le persone al seguito del medesimo siano investiti di un impiego corrispondente ad un grado militare, saranno giudicati, per quanto sarà possibile, secondo le norme relative a questo grado.

524. Le persone soggette ai Tribunali militari in tempo di guerra, le quali non saranno militari, nè assimilate ai medesimi, potranno inviarsi, ove i movimenti dell'esercito o le circostanze lo richieggano, ad essere giudicate da quel Tribunale militare in tempo di guerra o territoriale che sarà più vicino al luogo del commesso reato.

525. Nel caso di più reati commessi da una o più persone appartenenti a diverse divisioni dell'esercito, o corpi di esso, altrimenti soggette alla giurisdizione dei Tribunali militari esistenti presso le suddette divisioni o corpi, la cognizione ne apparterrà a quel Tribunale militare in tempo di guerra che verrà designato dal Comandante in capo.

Capo III.

Della procedura avanti i Tribunali militari in tempo di guerra.

526. Innanzi i Tribunali militari in tempo di guerra si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace, salve le seguenti modificazioni.

527. L'ordine di procedere all'istruzione emanerà dall'autorità militare superiore presso di cui esiste il Tribunale.

Se l'incolpato è un Uffiziale generale, l'ordine non sarà dato che dal Generale in capo, il quale dovrà tosto informarne il Ministro della guerra.

528. Emanato l'ordine di procedere all'istruzione, tutte le prove del reato saranno raccolte per mezzo di semplici verbali: le deposizioni giurate dei testimoni e dei periti seguiranno avanti il Tribunale militare che deve giudicare.

529. Qualora il Comandante, il quale ordinò l'istruzione della causa, giudicasse per ragione di distanza o per altro grave motivo, che l'invio al Tribunale militare di alcuno dei testimoni, sia fiscale che a difesa, potesse compromettere il servizio, potrà ordinare che se ne riceva la deposizione giurata con intervento dell'uffiziale superiore più elevato in grado, ovvero il più anziano dopo il Comandante del corpo a cui appartiene il testimone; detto uffiziale interveniente dovrà pure sottoscrivere la deposizione che sarà letta all'udienza.

530. I termini assegnati all'Avvocato fiscale militare ed al difensore, come pure quelli stabiliti per le volute notificazioni all'imputato, potranno d'ordine del Presidente essere ristretti a seconda delle circostanze.

531. Emanata la sentenza, ne sarà trasmessa copia autentica al Comandante da cui fu dato l'ordine di procedere, il quale, se la crederà oggetto di grazia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasmetterà al Generale comandante in capo per quelle determinazioni che crederà opportune.

In caso contrario lo stesso Comandante darà gli ordini necessari per l' esecuzione, che avrà luogo a diligenza dell'Avvocato fiscale militare.

532. Qualora non siasi potuto procedere all'arresto dell'imputato, si raccoglieranno tutte le prove concernenti il reato, ma non si procederà a giudicio in contumacia insino a che siano cessate le ostilità, salvo che l'autorità superiore militare, nell'interesse della disciplina, creda necessario un tale giudizio.

533. Il rifiuto per parte delle persone non soggette alla giurisdizione militare di comparire qual testimone o di deporre o di adempiere gli offici di perito o di interprete, potrà essere punito dal Tribunale militare in tempo di guerra col carcere militare.

Capo IV.

Dei Tribunali militari straordinari.

534. Allorchè in tempo di guerra uno dei Comandanti indicati nell'art. 516 alinea ravviserà indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà convocare un Tribunale militare straordinario, purchè il titolo del reato importi la pena di morte e l'imputato sia colto in flagrante od arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio.

535. Il Tribunale militare straordinario sarà composto del Presidente e di cinque membri, esclusi l'Uffiziale che lo convoca, quello cui il reato possa essere relativo, e quello che fece il rapporto.

536. Sarà Presidente l'Uffiziale il più elevato in grado dopo quello che convoca il Tribunale militare straordinario.

Saranno giudici cinque Uffiziali dei gradi stabiliti pei Tribunali militari a partire dai più anziani.

In loro mancanza saranno sostituiti altri uffiziali più anziani dei gradi immediatamente inferiori.

537. Spetta all'autorità che convoca il Tribunale militare straordinario di scegliere fra gli Uffiziali chi dovrà adempiere le funzioni d'istruttore, e quello che dovrà assumere le funzioni di Pubblico ministero: un sotto-uffiziale sarà scelto per Segretario.

538. I Tribunali militari straordinari non potranno convocarsi in quei luoghi ove esistono Tribunali militari in tempo di guerra: questi ultimi ne faranno le veci.

539. Innanzi ai Tribunali militari straordinari si osserverà il disposto dell'art. 519.

540. Allorchè sarà convocato il Tribunale militare straordinario, l'Istruttore, l'Uffiziale fiscale militare e il Segretario designati, presteranno il giuramento innanzi al Presidente dello stesso Tribunale di fedelmente adempiere le rispettive loro funzioni.

541. L'istruttore notificherà la nota dei Giudici all'imputato, il quale senz'obbligo di addurre il motivo potrà ricusarne uno, ad eccezione però del Presidente.

Al giudice ricusato ne verrà immediatamente surrogato un altro dallo stesso Presidente per ordine di anzianità.

542. Convocato il Tribunale militare straordinario, e raccolta la truppa sotto le armi, i Giudici prenderanno posto innanzi ad essa nell'ordine indicato pei Tribunali militari.

543. Il Presidente ed i Giudici presteranno giuramento di giudicare con imparzialità e giustizia secondo la loro coscienza e le veglianti leggi.

Tradotto l'imputato assistito dal difensore, il Presidente lo interrogherà sulle sue generalità e gli enunzierà il reato di cui è imputato.

Datasi dal Segretario lettura degli atti, il Presidente procederà all'esame di ciascheduno testimone, cui deferirà il giuramento, e deverrà quindi all'interrogatorio dell'accusato.

Potranno i Giudici e l'Uffiziale fiscale militare fare all'accusato e ai testimoni quelle domande che stimeranno a proposito, chiestane prima la permissione al Presidente.

L'accusato e il difensore potranno richiedere il Presidente perchè faccia ai testimoni quelle interrogazioni che ravviseranno essere utili alla difesa.

L'Uffiziale fiscale militare ed il difensore daranno le loro conclusioni orali.

L'accusato ed il difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

544. Occorrendo, sia nell'istruzione, che nel giudicio, il caso di valersi di un interprete, si osserveranno le disposizioni degli articoli 388 e 389.

545. Licenziati i testimoni ed allontanato l'accusato, il Fisco militare, il Segretario ed il difensore si ritireranno, ed il Tribunale militare straordinario pronunzierà la sentenza.

Essa dovrà contenere:

1.° I nomi, cognomi, qualità e grado dei Giudici, dell'Uffiziale fiscale militare, del difensore e dell'imputato;

2.° Il fatto di cui era accusato;

3.° La dichiarazione della di lui innocenza o della di lui reità, coll'indicazione del fatto di cui fu ricosciuto convinto;

4.° La citazione dell'articolo di legge che sarà applicato;

5.° In caso di condanna, la pena che sarà pronunciata.

La sentenza sarà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

546. Appena che la sentenza sarà stata sottoscritta, l'accusato sarà ad un rullo di tamburi o suon di tromba ricondotto avanti il Tribunale per udirne la lettura che gliene sarà fatta dal Presidente.

547. Di tutte le operazioni relative all'art. 542 e seguenti si farà risultare con apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero da uno dei Giudici designato dallo stesso Presidente per redigerlo.

548. Nel caso di condanna alla pena di morte, verrà questa eseguita in conformità dei regolamenti, stando ancora la truppa sotto le armi.

Negli altri casi la sentenza sarà eseguita per cura dell'Avvocato fiscale militare presso il Tribunale militare in tempo di guerra, che sarebbe stato competente a conoscere il Tribunale militare straordinario.

Capo V.

Disposizioni generali e transitorie.

549. La giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di guerra e dei Tribunali militari straordinari cessa col finire dello stato di guerra. Se l'esercito, o parte di esso si troverà all'estero, la mentovata giurisdizione non cesserà che dal punto in cui rientrerà nello Stato.

550. Le cause vertenti innanzi ai Tribunali militari contemplati nell'articolo precedente, qualora siano relative a militari, il di cui corpo sia conservato, saranno immediatamente rimesse all'Avvocato fiscale del Tribunale militare territoriale, entro la cui giurisdizione lo stesso corpo sarà stanziato: se

invece concerneranno militari appartenenti a corpi disciolti, in tal caso il giudizio ne spetterà al Tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato; e ove esso sia seguito all'estero, al Tribunale militare territoriale più vicino.

Se insorgessero conflitti o difficoltà, il Tribunale supremo di guerra designerà il Tribunale che dovrà giudicare.

551. Al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte pel tempo di guerra.

552. I procedimenti istituiti in esecuzione delle leggi penali militari anteriori al presente Codice, nell'atto in cui esso dovrà osservarsi, saranno trasmessi all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che in conformità del medesimo deve conoscerne.

Ogni altra causa sarà rimandata al Tribunale competente.

553. Se, pei reati commessi prima dell'osservanza di questo Codice, la pena fosse stata diversa da quella con la nuova legge imposta, sarà sempre al colpevole applicata la pena più mite.

554. È abrogato il Codice penale militare del 1840, e per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori.

VITTORIO EMANUELE.

ALFONSO LA MARMORA.

Art. 4. del Regolamento sui Teatri nell' Avvento e nella Quaresima revocato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

È revocato il disposto dell'art. 4 del Regolamento sul Teatri pubblicato con la notificazione della cessata Presidenza del Buon Governo de' 26 dicembre 1814, e così concepito: « Solamente il « Teatro della Pergola potrà supplicare per aprire « nella Quaresima con Oratori sacri, e il Teatro del « Cocomero per aprire anche con rappresentanze « comiche nell' Avvento ».

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto che dovrà avere effetto a contare dal primo gennaio 1861.

Dato li cinque febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Circolare di compimento alle disposizioni sulla composizione della 10.ª Divisione dell'esercito italiano.

A completamento delle disposizioni emanate con Circolare 27 gennaio N.° 13 (*Segretariato generale*) sulla definitiva composizione della 10.ª Divisione dell'Armata italiana (2.ª *Divisione Toscana*) questo Ministero trova opportuno ordinare quanto appresso:

1.° Gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Soldati del 1.° Battaglione 32.° Reggimento di Fanteria destinati a formare il 2.° Battaglione del nuovo 35.° faranno passaggio con la data del 16 corrente.

2.° I Comandanti delle Compagnie chiuderanno i respettivi Giornali di contabilità a tutto il 15 febbraio e li consegneranno al respettivo Deposito insieme coi Ruoli tascabili.

3.° I medesimi Comandanti di Compagnia intavoleranno dal dì 16 febbraio nuovi giornali di contabilità e nuovi Ruoli tascabili colla intestazione del numero di Reggimento, Battaglione e Compagnia loro respettivamente assegnato.

4.° I Libretti di Massa degli individui di bassa forza saranno chiusi a tutto il 15 suddetto e firmati dai respettivi Comandanti di Compagnia.

5.° I Comandanti stessi compileranno una nota dei fondi di Massa dei preaccennati individui, qual nota rimetteranno alla 2.ª Sezione del Deposito del 32.° Reggimento. Questa Sezione dopo aver confrontata tal nota con le resultanze dei conti correnti

del Registro di dettaglio, ne compilerà tre copie da passarsi al Consiglio di Amministrazione, che una per rimettersi a questo Ministero, e le altre due per valersene pel passaggio dei fondi di Massa da un Corpo all'altro.

6.° La rammentata 2.ª Sezione del 32.° Reggimento diminuirà dai Ruoli annuali e dai Registri di dettaglio gl'individui suddetti come si pratica in occasione di passaggi. Però i Registri di dettaglio, quanto i Ruoli annuali continueranno ad essere tenuti dalla Sezione per aumentarvi quegli individui che, a forma dell'art. 6 della rammentata Circolare, dovranno essere destinati al 3.° Battaglione in surroga di quelli che or vengono diminuiti.

7.° I Registri dei Nazionali delle Compagnie del 1.° Battaglione del 32.° Reggimento dovranno essere consegnati alla 2.ª Sezione del Deposito del Reggimento stesso, dopo però che i Capitani avranno fatto copiare sopra i nuovi Registri dei Nazionali delle nuove Compagnie le indicazioni necessarie.

8.° Sì pel passaggio degli uomini del 2.° Battaglione Granatieri nel 1.° Battaglione del 36.mo Reggimento, sì pel passaggio degli uomini del 3.° Battaglione del 31.° Reggimento nel 2.° Battaglione del 36.mo saranno ad osservarsi tanto dai Comandanti delle compagnie quanto dai Depositi respettivi le norme indicate negli articoli precedenti.

9.° La 2.ª Sezione del Deposito del Reggimento Granatieri divenendo 2.ª Sezione del Deposito del 35.° Reggimento di Linea, dopo ricevuti dai Comandanti delle Compagnie i Giornali di contabilità ed i Ruoli tascabili, come è disposto al-

l'art. 2, dovrà chiudere la gestione delle Compagnie stesse ed aprirne una nuova per le Compagnie che vengono dal 32.° Reggimento. Per conseguenza solo essa Sezione dovrà compilare i rendimenti di conti di soldo e di massa a tutto il 15 febbraio per le Compagnie che perde ed intavolare nuovi Ruoli e nuovi Registri per quelle che acquista.

10.° Per le Compagnie del 1.° Battaglione Granatieri, che divengono quelle del 1.° Battaglione del 35.° Reggimento, saranno conservati i Registri ed i Ruoli attuali, previa la indicazione della variazione di nome che hanno subìto.

11.° La Matricola del Reggimento Granatieri sarà continuata come se appartenesse al 35.° Reggimento, fino a tanto che non si disponga per la compilazione di una nuova.

12.° Il Consiglio di Amministrazione del Reggimento Granatieri continuerà la gestione incominciata, notando sui Registri di scrittura la variazione di nome avvenuta nel Corpo. Il Consiglio del 36.mo Reggimento si costituirà con la data del 16 andante e da quel giorno s'intenderà incominciare la sua gestione.

13.° Rimarrà per ora sospesa la compilazione della Matricola del 36.° Reggimento, riservandosi questo Ministero di dare su ciò quanto prima le sue istruzioni.

14.° I Depositi dei Reggimenti 31, 32, 35 e 36, venendo riuniti ai Reggimenti respettivi passano sotto gli ordini immediati dei Comandanti essi Reggimenti.

15.° I Consigli di Amministrazione verranno

per conseguenza ad essere composti com'è indicato all'articolo 71 delle istruzioni del 1832.

16.° Gli attuali Maggiori Comandanti dei Depositi assumeranno la qualità di Maggiori Relatori dei Consigli stessi.

17.° Gl'individui aggregati alle Sezioni, ma che appartengono alle Compagnie, rientreranno tosto alle Compagnie stesse.

18.° Gl'individui addetti al servizio ordinario ed alle Sezioni interne dei Depositi formeranno il nucleo della Compagnia di Deposito prevista dal quadro organico del 23 dicembre 1859.

19.° Il personale addetto alla contabilità di Reggimento passa a far parte dello Stato Maggiore, meno il Capitano relatore, il quale assumerà il Comando della Compagnia di Deposito.

20.° Il personale addetto alle Sezioni incaricate dell'assestamento della contabilità delle Compagnie attive, resta aggregato alla Compagnia di Deposito, con gl'incarichi attribuiti a forma del decreto in data 29 agosto 1859.

La responsabilità che fin qui spettava ai Comandanti i Depositi rispetto alle operazioni da eseguirsi dalle rammentate sezioni, spetterà quindi innanzi ai Comandanti di Reggimento, i quali a lor volta ne daran carico e ai Maggiori Relatori ed ai Comandanti la Compagnia di Deposito.

21.° Il 25 corrente i Commissari di Guerra nella cui giurisdizione si troveranno i Corpi interessati nel presente movimento (che sono i Reggimenti 31.°, 32.°, 35.° e 36.°) si recheranno ad ispezionare le operazioni contabili e dei Consigli di

Amministrazioni, e delle Sezioni incaricate delle contabilità delle Compagnie respettive e dei Comandanti le Compagnie stesse; dovendo essi Commissari nel giorno successivo far tenere a questo Ministero un rapporto che ne assicuri dell'esatto adempimento di quanto sopra.

Firenze li 5 febbraio 1860.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Soppressione dei Cacciatori volontari di costa e di frontiera eseguita.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'incremento dato all'Armata, e per il riordinamento testè avvenuto del R. Corpo d'artiglieria ne è concesso, oltre al servizio in campagna, supplire a tutti i bisogni delle Guarnigioni e della Costa marittima;

Considerando che per tal guisa sono venute a mancare le cause, onde nel 6 luglio del decorso anno si volle sospeso il licenziamento dei Cacciatori volontari di costa e frontiera in tutti quei luoghi ove non erano stati per anco disciolti:

Decreta :

Art. 1. La soppressione dei Cacciatori volontari di costa e di frontiera, ordinata con Decreto del 1.° giugno 1859, e quindi parzialmente sospesa con successivo Decreto del 6 luglio di detto anno, sarà immediatamente portata ad effetto dovunque, e con le condizioni tutte dal detto Decreto stabilite.

Art. 2. A cura dei Comandanti delle Piazze, già investiti del Comando dei prenominati Cacciatori volontari, si procederà a ritirare il vestiario e l'armamento delle Compagnie che vanno ad essere definitivamente disciolte, per consegnare il primo al R. Magazzino delle merci in Firenze, ed il secondo alla Sotto Direzione del materiale d'Artiglieria in Livorno.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li sei febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Circolare sulla nuova organizzazione del R. Corpo di Artiglieria.

In seguito del Decreto in data 21 gennaio ultimo decorso, col quale viene stabilita la nuova organizzazione del *R. Corpo di Artiglieria*, questo Ministero dispone quanto appresso:

1.° Il nuovo corpo di Artiglieria, qual'è costituito col precitato Decreto avrà vita col dì 16 corrente.

2.° Da quel giorno anche i nuovi Titolari dell'Artiglieria da Piazza riceveranno le paghe e vantaggi loro assegnati dalle tariffe ragguagliate su quelle sarde.

3.° Dal giorno stesso si costituirà il Consiglio di Amministrazione del Corpo, a forma dell'art. 11 del Decreto surrammentato.

4.° Col dì 15 corrente i Consigli di Amministrazione del Reggimento di Artiglieria da campo e dei Battaglioni Guarda Coste continentali cesseranno dalle loro funzioni.

5.° Le gestioni dei predetti Consigli per quel che riflette il trimestre decorso saranno da essi liquidate con l'uffizio della soppressa Direzione dell'Amministrazione militare, ma per quel che riguarda il trimestre corrente saranno fuse in quella del nuovo Consiglio di Amministrazione del Corpo di Artiglieria.

6.° A tale effetto esso Consiglio intavolerà i relativi registri di scrittura nei quali porterà tanto in *entrata* quanto in *uscita* le somme riscosse e

pagate dai Consigli di Amministrazione del Reggimento Artiglieria da Campo, e dei Battaglioni Guarda Coste continentali.

Tali somme, sì in *entrata* sì in *uscita*, dovranno constare dai Registri di Srittura dei cessati Consigli d'Amministrazione ora mentovati, previa la verificazione dei documenti giustificativi; mentre le rimanenze di cassa dovranno essere versate in quella del Consiglio amministrativo del Corpo di Artiglieria.

7.° I Commissariati di Guerra di Livorno, Orbetello, Lucca e Portoferrajo daranno debito al Commissario di Guerra di Firenze delle somme corrisposte dal 1.° gennajo alle preaccennate Truppe.

8.° I Comandanti delle Compagnie dei Battaglioni Cannonieri Guarda Coste continentali compileranno i loro rendimenti di conti e le respettive liquidazioni di massa dal 1.° gennaio a tutto il 15 febbraio inclusive.

Eglino si liquideranno coi respettivi Uffiziali pagatori, i quali registreranno i resultati di simili liquidazioni nei proprj giornali.

9.° Le quattro compagnie del 1.° Battaglione Cannonieri Guarda Coste continentali, e le prime due Compagnie del 2.° Battaglione dell'arma stessa costituiranno le sei compagnie da piazza stabilite col quadro organico.

Queste compagnie seguiteranno a tenere i respettivi registri di contabilità, intavolati fino dal primo gennaio, sui quali però sarà indicata la variazione avvenuta nel loro appellativo, cioè in cambio di Compagnie dei Battaglioni Guarda Coste continentali dovran dirsi *Compagnie di Artiglieria da Piazza*.

Desse renderanno poi i loro conti al Consiglio di amministrazione del Corpo di Artiglieria, a partire dal 16 febbraio.

10.° Gli uomini della 3.ª Compagnia del 2.° Battaglione Guarda Coste continentali saranno repartiti dal comando superiore di artiglieria fra le compagnie da piazza.

11.° Gli individui della 4.ª Compagnia del nominato Battaglione i quali avranno dichiarato di voler far parte delle Compagnie da piazza, saranno essi pure ripartiti nelle compagnie medesime.

Coloro i quali non avessero fatta tale dichiarazione, rimarranno fino a nuovi ordini con le attuali competenze e sotto il comando dell'attuale loro capitano, il quale agli effetti disciplinari dipenderà direttamente da questo Ministero, ed agli effetti amministrativi corrisponderà col Commissariato di guerra di Orbetello.

Questa compagnia riprenderà provvisoriamente la denominazione di *Compagnia dell'Isola del Giglio.*

12.° Le disposizioni del precedente articolo dovranno osservarsi anco dal Battaglione Insulare, in quanto gli possano riuscir conformi.

13.° Perchè i passaggi procedano con le debite forme, ai Comandanti delle disciolte compagnie spetterà quanto appresso:

a) Chiuderanno i conti di massa degli individui che passano alle compagnie da piazza.

b) Redigeranno i nazionali e le tabelle di montura per trasmettersi alle compagnie stesse.

c) Redigeranno per lo stesso oggetto gli stati dei fondi di massa degli individui passati nelle compagnie medesime.

Una copia di ciascuno di questi stati sarà inviata al Ministero della Guerra.

14.° Colla scorta delle liquidazioni di massa di cui al § 8, il nuovo Consiglio di amministrazione del Corpo di Artiglieria, avrà certezza dei fondi della massa individuale delle compagnie da piazza, e quindi si porrà in grado d'incassare i relativi fondi.

15.° Le compagnie del Reggimento da campo conservano i giornali di contabilità ed i ruoli tascabili di cui sono presentemente provviste.

La loro gestione, tenuta presso il deposito, sarà continuata come se nessuna variazione vi fosse occorsa.

16.° I Pompieri di Livorno e di Lucca passeranno sotto l'amministrazione diretta, i primi dal Commissariato di Guerra di Livorno, i secondi dal Commissariato di Guerra di Lucca, fino a tanto che non sia stato debitamente provvisto alla loro organizzazione, conforme dispone l'articolo 3.° del rammentato Decreto del 21 gennaio 1860.

17.° Il Corpo del Treno di Armata è distaccato definitivamente a contare dal 16, dalla dipendenza disciplinare del Comando dell'Artiglieria, ferme rimanendo però le relazioni di servizio con l'Artiglieria in campagna in conformità degli articoli 12, 13 e 14 della Circolare del 4 stante (*Segretariato generale num.* 14). Esso sarà direttamente amministrato dal Commissariato di Guerra di Firenze.

18.° La 4.ª Compagnia dell'Isola del Giglio, le squadre dei Pompieri di Livorno e di Lucca ed il Corpo del Treno d'Armata renderanno conto al Commissariato da cui rilevano a principiare dal primo del corrente anno.

In conseguenza di ciò il Consiglio di amministrazione del Corpo di Artiglieria passerà ai Commissariati stessi gli addebiti delle somme pagate pel loro mantenimento.

19.° I Cavalleggeri di Costa, i Castellani, i Torrieri e tutti gli altri individui dei soppressi Battaglioni Guarda Coste continentali, non mentovati nei precedenti articoli, i quali non trovassero posto nella nuova formazione del Corpo di Artiglieria, saranno provvisoriamente amministrati dal Commissariato di Guerra di Livorno cui spetterà formarne un ruolo e trasmetterlo a questo Ministero.

20.° Gli archivi dei soppressi Battaglioni Guarda Coste continentali dovranno inviarsi al Comando Superiore di Artiglieria, dovechè tutti i registri e tutte le carte risguardanti la loro contabilità a tutto l'anno 1859, così come le carte delle Compagnie che stan per disciogliersi, saranno da inviare all'uffizio della già Direzione dell'amministrazione militare.

21.° Saranno ritirate presso il Comando Superiore di Artiglieria le matricole del reggimento di Artiglieria da Campo e dei Battaglioni Guarda Coste continentali, perchè riunite insieme, servano per ora all'uso di matricola del Corpo, riservandosi questo Ministero dar quanto prima una istruzione categorica per la compilazione della nuova matricola generale del Corpo stesso.

22.° Il dì primo marzo prossimo il sig. Commissario di Guerra *di prima classe*, Trentanove Alessandro si recherà presso il Comando Superiore di Artiglieria per ivi riscontrare se quanto è stato

superiormente disposto ha ottenuto regolare adempimento, e ne terrà informato il Ministero stesso per mezzo di un dettagliato rapporto su tutti gli articoli della presente istruzione.

Firenze, 7 febbraio 1860.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Circolare ai Gonfalonieri delle Comunità ove è istituita la Guardia Nazionale, per l'esercizio del Tiro.

Illustrissimo Signore,

L'esercizio del Tiro a segno che il Governo ha voluto congiunto all'istruzione della Guardia Nazionale, e raccomandato alle cure dei Gonfalonieri e degli Ufficiali investiti del comando della Guardia dopo la proposta di un Regolamento, e dopo la trasmissione delle istruzioni per l'apparecchio dei locali destinati al Tiro, confido che oramai dovunque vada ordinandosi in modo conforme agli intendimenti del Governo. Non mi resta adunque se non insistere presso la S. V. acciò se alcuna cosa rimane ancora da farsi sia presto compiuta, e niuna difficoltà si opponga a che si possano in breve vedere i buoni effetti di queste utili e civili esercitazioni. La neces-

sità di avere la Guardia Nazionale sempre pronta a bene usare le sue armi, e l'avvicinarsi della stagione propizia a tutti gli esercizi militari, mi consiglia a rivolgere alla S. V. queste sollecitazioni, sicuro di trovarmi secondato in una cosa che ha, nel mio concetto, una grande importanza per il presente è per l'avvenire del paese. In quest'anno dovranno aver luogo le feste compartimentali, e la festa nazionale del Tiro, e vorrei che questo primo esperimento riescisse a dovere, e che tutte le compagnie dei Tiratori delle diverse Città e Terre toscane, facessero bella prova di sè. Così il paese prenderebbe affetto a questa nuova istituzione, e si farebbe manifesto agli stranieri che gli Italiani risorti a vita nazionale escono dalla antica mollezza, e sentono il bisogno di ritemprarsi in quelli esercizi civili che hanno un'azione salutare sui costumi e preparano validi difensori alla patria.

Sarò grato alla S. V. se vorrà inviarmi una breve relazione di quello che da lei si è fatto in adempimento di ciò che alle Comunità imponeva il Decreto del dì 17 novembre 1859, e con speciale considerazione me le professo

Di V. S. Illustrissima

Li 8 febbraio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Lettera del Comm. Carlo Bon-Compagni, come Presidente della Società L' Unione Liberale, *al Barone Bettino Ricasoli e al Cav. Farini.*

(Firenze 8 Febbraio.)

S. E. il Commendatore Carlo Bon-Compagni, Governatore generale delle Province collegate dell' Italia Centrale, e presidente della Società L'*Unione Liberale* di Torino, diresse la seguente lettera alle LL. EE. il Barone Bettino Ricasoli, presidente del Consiglio de' Ministri in Toscana, e il Comm. Carlo Luigi Farini, Governatore dell' Emilia.

Eccellenze,

Dal primo momento della sua formazione, l'*Unione Liberale*, istituita per far prevalere nelle imminenti elezioni i promotori di una politica italiana e liberale, inscriveva nel suo programma il proponimento di adoperarsi ad ottenere dai suffragi degli elettori una Camera che non trascurasse alcun mezzo ed alcuno spediente atto ad accelerare ed assicurare l'annessione dell' Italia media con le nostre provincie.

Questa Società mi fece l'altissimo onore di eleggermi a suo presidente. Essa intese dare una significazione di affetto a coteste provincie nel deputare a quest' ufficio me, che trovandomi al 27 d' aprile in Firenze rappresentante del re, inaugurai in nome suo i nuovi destini dell' Italia centrale, e che per gli uffici sostenuti dappoi, associato all'opera degli uomini benemeriti che ne tennero e ne tengono

attorà il governo, contrassi con loro, e con cotesta obil parte d'Italia dei legami indissolubili.

L'*Unione Liberale* mi diede lo speciale incarico i far conoscere a coteste provincie quanto i popoli li questo regno abbiano ammirato il loro contegno quanto siano riconoscenti alla fiducia che dimostrarono quando deliberarono quei voti d'annessione, che staranno inscritti nelle pagine più gloriose della Storia Italiana, quanto siano apparecchiati a difendere come proprii i loro diritti ed i loro interessi.

Nel momento non lontano in cui la nazione sarà chiamata ad esercitare la più grande prerogativa di un popolo libero, inviando i suoi deputati al Parlamento, l'*Unione Liberale* spera avere occasione di far opera utile all'Italia centrale. Usando i diritti consacrati dallo Statuto, quest'associazione si propone di fare che sul campo elettorale stiano raccolte tutte le forze della parte liberale, di chiamare l'attenzione degli elettori nelle quistioni politiche che dovranno essere dibattute e decise nel seno del Parlamento.

Fra esse primeggia quella delle annessioni. L'*Unione Liberale* metterà per condizione al suo appoggio che i candidati adoperino la prerogativa parlamentare affinchè l'annessione divenga nel più breve termine possibile un fatto consumato. Questa monarchia costituzionale si resse per una concordia mirabile fra il Re e la Nazione, fra i Ministri della Corona ed il Parlamento nazionale che risultò dal volere costante ed unanime di promuovere con forze comuni l'indipendenza, l'unione, la libertà dei popoli italiani. Questo volere fu in gran parte ridotto ad effetto mercè il valore del nostro esercito poten-

temente coadiuvato dall'alleanza francese. L'amor patrio che ispirò all'Italia centrale il voto di annessione, la temperanza delle opinioni, la concordia e la perseveranza dei propositi ci accostarono all'effettuazione di questi voti, e fecero muovere un gran passo alla causa dell'indipendenza italiana promossa dal Re, dal suo governo, dal popolo subalpino.

Secondare l'opera vostra, dar forza al governo, mostrando al mondo come lo zelo con cui esso è disposto a proteggere i vostri diritti e ad assicurare l'effetto dei vostri voti, sia la condizione che gli vale il concorso della Nazione, tener vive nell'Europa civile le simpatie che si sono manifestate in favore dell'Italia, e che sono in gran parte dovute al mirabil contegno di coteste provincie, ecco l'intento a cui mirò l'*Unione Liberale*. Sono lieto di poter significare questi suoi proponimenti alla E. V. pregandola di notificarli costì. Noi desideriamo che l'espressione di questi sensi pubblicamente espressi da noi, contribuisca a tener sempre più salda tra quelle che sono e quelle che dovranno essere fra poco provincie di uno stesso regno, quell'unione degli animi che è primo fondamento dell'unione politica che speriamo di veder presto sancita.

Noi ci faremo una grata premura di procedere d'accordo coi cittadini di codeste provincie affinchè avendo pronto effetto i voti d'annessione ne riceva incremento l'indipendenza d'Italia, e la gloria del Re che si fece propugnatore dei suoi diritti.

L'apertura del Parlamento che dovrà promuovere la sanzione di questi voti sarà uno dei momenti più solenni della patria italiana.

Raccolti per aprire le vie alle deliberazioni di

questo consesso, desiderosi di promuovere questa risoluzione, noi accetteremo il concorso, e presteremo la nostra cooperazione ai cittadini dell'Emilia e della Toscana, come a quelli delle antiche provincie del regno che vorranno unirsi a noi per conseguire quell'intento. Stando noi Subalpini congiunti a coteste provincie nell'amore d'Italia, nella devozione al Re, nel fermo proposito di assicurare e di svolgere a beneficio comune le libertà costituzionali sancite dallo Statuto che noi tutti riconosciamo già per legge fondamentale, affretteremo il momento in cui ci sarà dato a formare un solo Stato, la cui potenza, e la cui libertà darà fondamento sicuro e perenne all'indipendenza della patria comune.

Voglia gradire l'E. V. i sensi della mia osservanza.

Il Presidente dell'Unione Liberale
Bon-Compagni.

S. E. il Barone Ricasoli rispose con la seguente:

A S. E. il Governatore Generale delle Province Collegate dell'Italia Centrale.

Firenze 9 febbraio 1860.

Eccellenza,

L'*Unione Liberale*, che ha per istituto principalmente di adoperarsi ad ottenere dai suffragi degli Elettori una Camera che nulla trascuri per assicurare l'unione nazionale delle Provincie della Media

Italia colle Subalpine sotto lo scettro costituzionale di S. M. Vittorio Emanuele, eleggendo a suo Presidente l'E. V. non solo rese un giusto omaggio alle eminenti qualità onde Ella è fornita, ma compì ancora un atto di una grande significazione politica.

L'E. V. fu testimone dell'unanimità, della spontaneità, della universalità del moto del 27 aprile, col quale la Toscana respingendo irrevocabilmente colla Dinastia Austriaca ogni ombra di straniero dominio, si commise nelle mani del Re italiano, sotto le di cui bandiere già era corsa, nonostante le contradizioni e gli ostacoli, la miglior parte della nostra gioventù: in nome del Re durante la guerra l'E. V. resse i nostri destini, e fino d'allora potè prevedere quei voti, che lasciato in piena balìa di sè dopo la pace di Villafranca, pronunziò solennemente il Paese per mezzo dei suoi legittimi Rappresentanti, e tornato fra noi come simbolo di unione ormai prossima a compiersi fra le Medie Provincie e le superiori del Regno l'E. V. ha potuto accorgersi quanto profonda fosse in questi Popoli la coscienza del loro diritto, e ben determinata la volontà di farlo valere.

È lieto pertanto il Governo Toscano, e con lui ne sarà lieto tutto il Paese, che consorzio d'illustri cittadini, qual'è l'*Unione Liberale*, si prometta nostro alleato e difensore per valere il nostro diritto e la nostra giusta e legittima volontà.

L'E. V. ringraziando a nome nostro l'Associazione, alla quale meritamente presiede, de' suoi fraterni sentimenti verso di noi, può dirle, con voce di cui nessun altra sarebbe facilmente più autorevole e più credibile, che sono di cuore ricambiati:

e che uniformi a lei d'intendimenti, di voti, di voleri ci teniamo certi della vittoria in questa grande battaglia, in cui pur una volta alla fine, dopo tanti secoli di divisione, le Province d'Italia combattono ciascuna per tutte, e tutte perchè l'Italia sia.

Voglia intanto gradire l'E. V. i sentimenti della mia distintissima considerazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Circolare agli Arcivescovi, e Vescovi dello Stato sull'Economato de' Benefizi vacanti.

Illmo e Rev.^{mo} Signore,

Cessata con l'abolizione della Convenzione stipulata con Roma nel 25 aprile 1851, e degli atti emanati in esecuzione della medesima, ogni ingerenza della Commissione mista di cotesta Diocesi istituita con la Convenzione ed atti antedetti; il Ministero si è data cura che l'Economato dei Benefizj vacanti non risenta interruzione e pregiudizio nella continuità e nella importanza del suo esercizio.

A questo effetto, seguitando un sistema con felice prova stabilito dalle Leggi toscane da antico tempo e costantemente mantenuto fino al 1851, ha il Governo deferita sino a nuovo ordine la Econo-

mia dei Benefizj vacanti delle respettive Diocesi all' Opera della Metropolitana, o della Cattedrale, o dello Spedale del luogo secondo il sistema antico.

Così facendo Esso intese di curare nel miglior modo gli interessi della pia Amministrazione dando la vigilanza della medesima, le cui rendite devono intieramente erogarsi in soccorso dei bisogni delle Chiese della Diocesi, ad altra Amministrazione, che si occupa egualmente degli interessi dello Stato.

Queste giuste vedute non teme il Governo che possano esser disconosciute dalla S. V. Ill.ma e Rev.ma Perciò mentre si reca a debito di farla di tutto consapevole per regola, si affida che Ella nella sua saggezza vorrà d' accordo con Esso favorire l' incremento ed il maggior vantaggio del Culto e gli interessi economici della Chiesa, cooperando per il pronto e regolare passaggio della Amministrazione economale nella nuova Amministrazione chiamata ad incaricarsene.

E ripetendole i sensi del mio più distinto ossequio e venerazione, sono

Di V. S. Ill.ma e Rev.ma

Dal R. Ministero degli Affari Ecclesiastici

Firenze, li 9 febbraio 1860.

V. Salvagnoli.

Dev. Obbl. Serv.
F. Giaconi.

Circolare ai Prefetti dello Stato sull' istesso soggetto.

Illmo sig. Prefetto,

Con l' abolizione della Convenzione stipulata con Roma nel 25 aprile 1851 e di tutti gli atti posteriormente emanati in esecuzione della medesima, anche le Commissioni miste che furono istituite su i benefizi vacanti delle Diocesi dello Stato cesseranno di esistere a tutti gli effetti di diritto e di fatto.

Non per questo peraltro l' Economato dei benefizi vacanti può rimanere interrotto, e trattenuto nel suo esercizio, che deve esser continuo.

A questo oggetto appunto mira la presente comunicazione.

La Convenzione del 25 aprile 1851 innuovando molti punti dell' antica Legazione giurisdizionale sostituì ad essa un nuovo diritto Ecclesiastico e nuove pratiche dalla medesima difformi.

Ora che la Convenzione più non esiste, ragion vuole che tornino a rivivere le antiche regole e discipline, e con esse quelle ancora che riguardano la economia dei vacanti.

E siccome in addietro questa economia si teneva da regj Amministratori ai termini e con apposite regole dalle Leggi stabilite, anche adesso le stesse economie si dovranno tenere con le medesime regole e con le forme stesse e secondo il consueto, sino a nuovo ordine; dagli stessi regj Amministratori, che per il passato ne erano incaricati, cioè o

dagli Operai delle Metropolitane e delle Cattedrali, e dai Rettori degli Spedali e di altri pii Stabilimenti.

Ella adunque, sig. Prefetto, si darà la più sollecita premura perchè dalle disciolte Commissioni miste delle Diocesi del suo Compartimento sia fatta per mezzo di regolare inventario piena, esatta, ed intiera consegna ai nuovi Economi della Cassa, Documenti e Carte, e di ogni altro che può riguardare tali gestioni, e vigilerà direttamente, o per mezzo d'incaricato di sua fiducia perchè l'operazione proceda in modo pronto e completo.

Poi darà avviso di tutto a questo Ministero.

Mi creda frattanto con distinto ossequio

Di V. S. Ill.ma

Dal R. Ministero degli Affari Ecclesiastici
li 9 febbraio 1860.

V. Salvagnoli.

Dev. Obb. Serv.
F. Giaconi.

Provvedimenti sulle acque del padule di Bientina e della pianura pisana.

(10 Febbraio 1860).

La Commissione la quale, con Decreto del 27 gennaio prossimo passato, fu incaricata dal Governo della Toscana di studiare e proporre al più presto il modo di separare le acque provenienti dal padule di Bientina, da quelle di scolo della pianura a destra e a sinistra del nuovo emissario del medesimo, non ha mancato di soddisfare all' ufficio affidatole con quella sollecitudine e quella premura che meritavano un soggetto di tanta importanza, e l' interesse della provincia pisana.

Essa ha già rimesso al Governo un suo rapporto nel quale sono per ora espresse in genere le sua idee onde devenire alla effettuazione di quel progetto e così impedire la rinnovazione degli sconcerti che si sono verificati dalla riunione delle acque provenienti dal padule di Bientina per il nuovo emissario, con quelle naturali di scolo della pianura pisana. E poichè la Commissione stessa è di parere che debbasi affrettare, con tutti i mezzi, il momento per devenire a metter mano ai lavori occorrenti per la indicata sistemazione, così ha proposto che siano riaperte le cateratte della Serezza, antico emissario in Arno del padule di Bientina, onde tener depresse le acque di questo, e rimanere per tal guisa nella

facoltà di non immetterle nel nuovo emissario
essere causa di allagamenti altrove.

Questo sistema, mentre non impedisce che p
sano scolare per detto nuovo emissario i piani
Bientina e di Calcinaia, affretterà senza dubbio l'
sciugamento della pianura meridionale pisana, e p
metterà che si compia la progettata sistemazi
dei suoi corsi d' acqua, operazione alla quale il
verno intende di provvedere nel modo più pro
e più efficace.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI.

Visto il Rapporto della Commissione istitu
col Decreto del dì 27 gennaio 1860,

Ordina:

Art. 1. Saranno immediatamente aperte
cateratte alla tura della Serrezza vecchia, o
per questa fare provvisoriamente scolare in A
le acque del padule di Bientina, salvo i diritti
terzi.

Art. 2. La Direzione del prosciugamento del padule di Bientina provvederà prontamente all'esecuzione della presente Ordinanza.

Data li dieci febbraio milleottocentosessanta.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Rapporto della Commissione istituita col Decreto del 27 gennaio 1860;

Riconosciuta indispensabile la separazione immediata delle acque chiare della Pianura pisana a destra dell'Emissario di Bientina proposta nel Rapporto di che sopra,

Ordina:

Art. 1. Sarà escavato nella Sezione meridionale della Pianura pisana un nuovo fosso, il quale prenderà la *fossa chiara* al punto in cui adesso si ricongiunge coll'emissario di Bientina e la condurrà ad influire nel Calambrone vicino al mare.

Art. 2. L'ingegnere in capo pel servizio idraulico nel Compartimento pisano compilerà con la

massima sollecitudine il relativo Progetto particolareggiato, uniformandosi alle istruzioni che gli verranno date dalla Commissione nominata col Decreto del 27 gennaio.

Art. 3. Il Direttore generale del Dipartimento di acque e strade provvederà all'esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li dieci febbraio milleottocentosessanta.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Obbligazioni da emettersi dalla Società anonima delle Strade ferrate livornesi, già Società anonima per la strada ferrata leopolda.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Risoluzioni ministeriali del 18 luglio, 8, 22 e 29 ottobre, 24 e 31 dicembre 1859;

Vista l'Ordinanza ministeriale del 7 stante;

Considerando la necessità di stabilire fin d'ora il titolo, la natura e le condizioni delle obbligazioni

che la Società anonima della Strada ferrata leopolda è in procinto di emettere pei diversi acquisti e costruzione di strade ferrate, che riunite formeranno la rete delle *Linee Livornesi* da esercitarsi dalla nominata Società,

Decreta:

Art. 1. La Società anonima per la Strada ferrata leopolda, che da ora innanzi assumerà il titolo di *Società Anonima delle Strade Ferrate Livornesi* è autorizzata ad emettere:

a) N.° 16,548 obbligazioni di lire 500 toscane pari a lire italiane 420 ciascuna, fruttifere alla ragione del 3 °/₀ all'anno, rimborsabili alla pari per estrazione a sorte in anni 95, all'effetto di darle in luogo di effettivo contante alla Commissione liquidatrice della Società anonima per la Strada ferrata da Lucca a Pistoja, per resto e saldo del prezzo di acquisto della Strada ferrata suddetta e suoi accessorj;

b) N.° 20,800 obbligazioni di lire 500 italiane ciascuna, fruttifere alla ragione del 3 °/₀ all'anno e rimborsabili alla pari per estrazione a sorte in anni 90 (contrassegnate con l'indicazione di Serie A) per l'acquisto delle Azioni della Società anonima per la Strada ferrata da Firenze a Pistoia per Prato.

c) N.° 7,100 obbligazioni di lire 500 italiane ciascuna fruttifere e rimborsabili come le precedenti (contrassegnate con l'indicazione di Serie B) per l'acquisto della Strada ferrata da Lucca a Pisa;

d) Quel numero di obbligazioni, simili alle precedenti pel capitale, pel frutto e pel rimborso, che d'accordo col R. Governo la Società sarà necessitata ad emettere, e che formeranno la Serie C per l'acquisto dei crediti esistenti contro la ricordata Società della Strada ferrata da Firenze a Pistoia per Prato, e per la costruzione, armamento, arredamento ec. della Strada ferrata da Pisa a Porta, ed eventualmente da Porta al confine Sardo alla Parmignola, in ordine alla Risoluzione governativa del dì 24 dicembre 1859.

Art. 2. Le cartelle delle obbligazioni rammentate alle lettere *A*, *B*, *C* dell'articolo precedente, all'effetto della decorrenza dei frutti e dell'ammortizzamento dal Capitale, porteranno:

quelle indicate sotto la lettera *a* la data del primo marzo 1860;

quelle indicate sotto le lettere *b*, *c* la data del primo gennaio 1860.

Art. 3. Il pagamento dei frutti a tutte le suddette obbligazioni avrà luogo semestralmente:

al primo marzo ed al primo settembre di ogni anno, per quelle indicate sotto lettera *a* del precedente art. 1.°;

al primo luglio ed al due gennaio di ogni anno per le altre.

Art. 4. L'ammortizzamento, o rimborso progressivo del Capitale delle suddette obbligazioni, avrà luogo alla pari del loro valor nominale, annualmente, dietro estrazione a sorte da eseguirsi separatamente

per ognuna delle summentovate categorie e secondo le tavole di ammortizzamento che saranno stampate a tergo delle respettive cartelle. Questo rimborso sarà eseguito alle epoche qui sotto indicate:

per le obbligazioni descritte sotto lettera *a* del precedente articolo 1.° al primo marzo di ogni anno:

per tutte le altre al due gennaio di ogni anno.

Art. 5. Il fondo di ammortizzamento destinato ad ogni categoria delle suddette obbligazioni, all'effetto che nel periodo di tempo assegnato ognuna delle summentovate categorie le obbligazioni tutte che ne fanno parte vengano rimborsate, sarà:

per quelle indicate alla lettera *a* del precedente art. 1.° di lire italiane 221,889. 23.

per quelle indicate alla lettera *b* di lire italiane 335,457. 82.

per quelle indicate alla lettera *c* di lire italiane 114,507. 24.

e finalmente per quelle indicate in genere alla lettera *d* di quel tanto che fra il R. Governo, e l'amministrazione della Società sarà riconosciuto d'accordo esser necessario, avuto riguardo al numero di queste obbligazioni che dovrà emettersi, ed al tempo pel quale dovrà protrarsi l'ammortizzamento.

Art. 6. Le suddette obbligazioni saranno rappresentate da altrettante cartelle *al portatore*. Le cartelle di obbligazioni indicate alla lettera *a* del

ridetto articolo primo, quelle indicate alla lettera *b*, e quelle indicate alla letterra *c*, saranno respettivamente date pel loro valor nominale alla Commissione liquidatrice della Società Anonima per la strada ferrata da Lucca a Pistoia, contro la consegna di tutti i varj titoli di Azioni della cessata Società; agli attuali Azionisti della Società anonima per la Strada ferrata da Firenze a Pistoja per Prato, che hanno ceduto o cederanno le loro Azioni; ed al Regio Governo come avente causa della cessata Società anonima per la Strada ferrata da Lucca a Pisa. Per quelle da emettersi come alla lettera *d* del surricordato art. 1.°, sarà stabilito dalla Società d'accordo col R. Governo il prezzo minimo pel quale potranno essere alienate.

Art. 7. Lo Stato garantisce ai possessori di tutte le surricordate cartelle di obbligazioni tanto il pagamento semestrale dei frutti, quanto il rimborso alla pari del capitale, alle respettive scadenze.

Negli Statuti e nei Capitoli di concessione della Società anonima pella Strada ferrata leopolda, che dovranno essere modificati e riformati secondo che fu stabilito nella Risoluzione governativa del dì 25 ottobre 1859, e nella proposizione prima definitivamente deliberata dalla Società ridetta nell'Adunanza generale del 28 dicembre 1859, saranno d'accordo stabilite definitivamente quelle norme amministrative che assicurino in ogni evento ai possessori delle summentovate cartelle di obbligazioni il puntuale ed effettivo pagamento alle epoche stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 del presente Decreto.

Art. 8. L'estrazione delle obbligazioni che ogni anno dovranno essere rimborsate, avrà luogo pub-

blicamente in Firenze nell'uffizio della Direzione della Società un mese avanti all'epoca del relativo rimborso a cura della Direzione stessa, presenti un Commissario governativo, quando al R. Governo piaccia di farvelo intervenire, e il Presidente ed il Segretario del Consiglio Dirigente della Società anonima ridetta, ed assistente un pubblico Notaro incaricato di compilare il verbale della operazione.

I numeri estratti saranno pubblicati a cura della Direzione summentovata del Giornale officiale di Firenze.

Art. 9. Tanto il capitale delle obbligazioni da rimborsare, quanto gl'interessi che non venissero riscossi alle respettive scadenze, resteranno per un quinquennio dalle scadenze stesse in deposito infruttifero nella cassa della Società.

Compiuto il quinquennio senza che siano stati riscossi, tanto l'uno che gli altri si prescriveranno a vantaggio della Società, restando senz'altro nulli, perenti ed inefficaci i titoli relativi.

Art. 10. Tutte le cartelle delle suddette obbligazioni saranno impresse sopra a carta filogranata esprimente il titolo della Società, saranno staccate da registri a matrice, conterranno nel loro contesto la menzione del presente Decreto e porteranno due bolli a secco, uno collo stemma dello Stato, e la leggenda *R. Governo della Toscana*, l'altro con lo stemma della Società e la leggenda, *S. A. D.* (Società anonima delle) Strade FF. (ferrate) *Livornesi*.

Saranno numerate progressivamente per ognuna delle categorie designate nell'art. 1.° del presente Decreto, e porteranno le firme dei componenti la

Direzione della Società ed il visto del Direttore della R. Depositeria Tascana.

A tergo di ogni cartella sarà stampata la tavola di ammortizzamento della respettiva categoria.

Uniti ad ogni cartella anderanno i *Cuponi* o tagliandi per l'esazione semestrale del frutto o interessi durante un ventennio. Al cadere del ventennio a cura dell'Amministrazione sociale saranno dati agli esibitori delle cartelle i *Cuponi* per le esazioni ulteriori, e così via discorrendo.

Art. 11. Tutte le suddette cartelle di obbligazioni, ed i titoli destinati alla esazione degli interessi, sono esenti da ogni diritto di bollo e registro.

Art. 12. Il rimborso del capitale di ogni obbligazione avrà luogo dietro ritiro ed annullamento, per parte dell'Amministrazione della Società, delle relative cartelle e *Cuponi*.

L'annullamento delle cartelle si opererà mediante l'esportazione di una parte della carta, dell'impressione di un bollo a secco portante la leggenda « *annullata* » e dalla delineazione di alcuni segni in traverso alle firme.

Art. 13. La cessazione e il passaggio da una in altra persona delle obbligazioni, con tutti i diritti che sono inerenti al loro possesso, si opereranno mediante la semplice tradizione dei titoli relativi.

Le cartelle di fronte alla Società debitrice, saranno indivisibili, e la Società stessa non sarà tenuta a riconoscere a tutti gli effetti che un solo proprietario per ciascuna di esse, qualunque ne sia il numero dei condomini o compossessori.

Art. 14. La Società non sarà tenuta a ricono-

scere sequestri nè sul capitale, nè sugli interessi spettanti alle obbligazioni.

Art. 15. La Società non potrà ricusare all'esibitore dei relativi titoli il pagamento sia degli interessi sia del capitale delle obbligazioni, quando di queste debba aver luogo il rimborso, se non sia intervenuta giudiciale opposizione al pagamento. In tal caso, le somme investite dall'opposizione resteranno in deposito fruttifero nella cassa della Società fino a che la fatta opposizione non sia definitivamente risoluta nei modi di diritto, ed a cura e spese delle parti interessate.

Art. 16. Nel caso di furto, perdita o distruzione delle cartelle delle obbligazioni e dei titoli destinati alla esazione degl' interessi, la Società non dovrà rilasciare altro titolo in sostituzione di quello o di quelli che si asseriscono derubati, perduti o distrutti, se non se dietro sentenza di Tribunale passata in stato di legittima esecuzione, e previe quelle cautele che il Consiglio Dirigente della Società, nell'interesse della Società stessa debitrice del Regio Governo garante, stimerà opportuno il prescrivere. La sentenza suddetta dovrà provocarsi a cura e spese della parte interessata.

Art. 17. Nel caso che in appresso piacesse al R. Governo di valersi del diritto che secondo i capitoli di concessione della Societa gli compete, di redimere la concessione, s'intenderà col fatto stesso trasfuso nel Governo l'obbligo di corrispondere direttamente ai possessori di tutte le suddette obbligazioni che a quell'epoca peranco non fossero rimborsate, tanto i frutti alle stabilite semestrali sca-

denze, quanto il capitale che di mano in mano secondo le annuali estrazioni dovrà rimborsarsi.

Art. 18. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Obblighi e condizioni per il posto di professore d' Ornato.

ORDINANZA.

Sarà dato per concorso il posto di Professore di Ornato nell' Accademia di Belle Arti in Firenze con gli obblighi e le condizioni seguenti:

1.ª Il Professore insegnerà a ritrarre dal gesso e a comporre nello stile classico monumentale ed in quello del risorgimento.

2.ª Ammaestrerà i giovani ad impossessarsi delle fondamentali caratteristiche di ogni altro stile; indicando e ponendo ad esempio i migliori modelli di ciascuno di essi.

3.ª Addestrerà gli alunni della Scuola di Architettura nel comporre e nello schizzare gli ornamenti secondo il vario carattere delle architettoniche composizioni.

4.ª Sarà Direttore della Scuola Tecnica di disegno delle arti decorative.

Gli Artisti che intendono di concorrere a questo posto sono invitati a produrre alla Segreteria della Presidenza dell'Accademia di Belle Arti, dentro il termine di giorni 15 dal giorno della presente pubblicazione:

1.° Il nome e cognome, l'età e il luogo di domicilio.

2.° Indicheranno e (possibilmente) esibiranno le opore per le quali si sono acquistata reputazione.

3.° Produrranno i documenti più ampli e più certi che servono a dare pieno convincimento della loro idoneità per l'insegnamento sopra indicato.

La retribuzione annua per questo posto è di lire italiane 2500.

Data li undici febbraio milleottocentosessanta.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Il Segretario del Ministero
R. Nocchi.

Concessione di studi e lavori per il prosciugamento del padule di Fucecchio ec.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È concessa al Marchese Ferdinando Bartolommei, Ernesto Magnani e Pietro Augusto Adami e Compagni la facoltà d'intraprendere a tutte loro spese, rischio e pericolo, e a cura dell'Ingegnere Antonio Giuliani gli studii relativi ai lavori occorrenti per ottenere il prosciugamento del padule di Fucecchio e dei terreni tributari dell'Antifosso d'Usciana, e di eseguire quindi i lavori stessi, quando ne sia rimasto approvato il progetto.

Art. 2. Gli studii tecnici avranno per oggetto non solo di progettare il modo di dare uno scolo continuo e regolare alle acque chiare del padule, ma ancora di determinare in modo generale la sistemazione successiva e permanente da darsi alle acque torbe dei cinque influenti che ora versano nel Padule stesso.

Art. 3. I Concessionarii dovranno nel termine di mesi dieci sottoporre all'approvazione del Governo stesso gli Studii tecnici ed il piano economico dell'impresa, cioè il modo nel quale essi intendono raccogliere le somme occorrenti alla sua esecuzione.

Art. 4. È stabilito in massima che il frutto e il rimborso di queste somme saranno garantiti dall'accrescimento di prodotto dei terreni in seguito al loro bonificamento. La ricompensa dovuta ai Concessionarii per le spese tutte, frutti del denaro, indennità di ogni specie, dovrà essere al di sotto del propotto che per effetto dei lavori si ricaverà presumibile dai terreni bonificati per un periodo di anni cinquanta, che comincerà a decorrere un anno dopo l'introduzione delle acque del padule e terre suddette nel nuovo Canale essiccatore.

Art. 5. Gli studi economici per determinare questo presunto aumento di rendita saranno intrapresi contemporaneamente agli studi tecnici, per opera e a cura di una Commissione da nominarsi, composta di un Rappresentante del Governo, di uno dei Commissarii, e di un soggetto eletto dai tre Deputati della imposizione del padule di Fucecchio, e dai Gonfalonieri delle Comunità, nei territori delle quali sono compresi i terreni da bonificare coi progettati lavori. Le spese che la Commissione dovrà commettere per sodisfare ad un tale incarico saranno sostenute dai Concessionarii.

Art. 6. Ultimati questi studi, il Decreto da emanarsi in seguito all'approvazione del progetto artistico, stabilirà la somma dovuta annualmente agli intraprenditori per il detto periodo di anni cinquanta, ed un apposito Regolamento determinerà il modo col quale questa somma dovrà essere repartita per i possessori dei terreni bonificati.

Art. 7. Sarà in facoltà dei possidenti di redimere la respettiva loro quota di rendita, pagando il capitale che la rappresenta.

Art. 8. Quando gli studii non siano stati presentati dai Concessionarii entro il termine prescritto dal precedente art. 2, essi decaderanno dalla ottenuta concessione, senza poter reclamare indennità veruna per le spese fatte. Ed essi decaderanno egualmente quando dentro un altro termine di mesi dieci non abbiano introdotto nel loro progetto quelle modificazioni che fossero state prescritte dal R. Consiglio d'Arte.

Art. 9. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattordici febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Approvazione provvisoria del Regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Governo ha dovere di allargare quanto può ai Cittadini l'esercizio della vita pubblica, e di avviare la pratica di quelle istituzioni che sono essenziali al Reggimento costituzionale;

Considerando il bisogno di provvedere in Toscana alla tutela degli interessi delle province, le quali mancarono fin qui di ogni legittima Rappresentanza;

Considerando che l'esperienza dei Regolamenti transitori, oltre all'esser utile al paese, provvede ad apparecchiare opportune notizie al Parlamento nazionale che dovrà poi stabilir leggi comuni a tutte le province del Regno unito;

Decreta:

Art. 1. In seguito al Regolamento comunale emanato il dì 31 dicembre 1859 è data sanzione provvisoria al seguente Regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali, il quale avrà vigore fintantochè il Parlamento nazionale non stabilisca

Leggi comuni a tutte le province italiane unite sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele.

Dato in Firenze il dì quattordici febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

REGOLAMENTO

SUI CONSIGLI DISTRETTUALI E COMPARTIMENTALI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La Toscana agli effetti della Rappresentanza elettiva che provvede all'Amministrazione, è divisa in Comunità, Distretti e Compartimenti.

Art. 2. Il Distretto è composto di più Comuni, il Compartimento di più Distretti, secondo il Prospetto annesso al presente Regolamento.

Art. 3. Le Comunità che compongono il Distretto sono rappresentate da un Consiglio distrettuale; i Distretti che compongono un Compartimento sono rappresentati da un Consiglio compartimentale.

Art. 4. Nei Consigli distrettuali si discutono gli interessi di più Comunità e si fanno le proposizioni da presentarsi al Consiglio compartimentale, il quale sindaca l'Amministrazione e delibera sugli interessi di tutto il Compartimento.

Art. 5. Il Consiglio comunale della città di Firenze avrà le competenze di un Consiglio distrettuale; il Consiglio comunale di Livorno avrà le competenze di un Consiglio compartimentale.

Art. 6. Nell'Isola dell'Elba le competenze del Consiglio distrettuale sono eguali a quelle del Consiglio compartimentale.

Art. 7. Nulla è innuovato quanto all'Amministrazione dell'Isola del Giglio.

TITOLO II.

Dei Consigli distrettuali.

Art. 8. Il Consiglio distrettuale è composto di tanti membri quanti sono i Comuni che formano il Distretto.

Art. 9. Il Consiglio generale di ciascun Comune nell'Adunanza del gennaio elegge a schede segrete nel suo seno il deputato che deve rappresentarlo al Consiglio distrettuale.

Art. 10. L'elezione si rinnuova ogni anno e non vi è divieto alla conferma.

Art. 11. L'ufficio di Consigliere distrettuale è gratuito.

Art. 12. Chi si rifiuti dall'accettarlo, cessa di far parte della Rappresentanza comunale cui apparteneva e dalla quale fu eletto.

Titolo III.

Delle Adunanze e delle attribuzioni dei Consigli distrettuali.

Art. 13. I Consigli distrettuali sono convocati dal Prefetto una volta all'anno nel mese di giugno, e si adunano nell'uffizio comunale del Capoluogo del Distretto. Il Prefetto può convocarli anche straordinariamente fra l'anno.

Art. 14. Il Presidente è a libera elezione dei Consiglieri e dura in ufficio un anno. Il Cancelliere Ministro del Censo del luogo ove si aduna il Consiglio, esercita le funzioni di Segretario.

Art. 15. L'ingegnere distrettuale assiste alle Adunanze quante volte è invitato senza però render voto.

Art. 16. Nella prima Adunanza si verifica la regolarità delle elezioni, si elegge il Presidente e si stabilisce l'ordine delle cose da trattare.

Art. 17. Il Consiglio distrettuale, presa esatta cognizione dei bisogni del respettivo Distretto, delibera sulle proposizioni da farsi al Consiglio compartimentale.

Art. 18. Le proposizioni dovranno essere accompagnate dalle convenienti giustificazioni, e quando

si tratta di lavori, dalle perizie e progetti formati dall'Ingegnere distrettuale.

Art. 19. Elegge nel proprio seno a schede segrete quel numero di Rappresentanti provinciali al Consiglio compartimentale, che dal presente Regolamento è assegnato al Distretto. Se però il numero dei Rappresentanti provinciali assegnati al Distretto supera il numero dei Consiglieri distrettuali, l'elezione può cadere anche sopra qualunque dei Consiglieri comunali delle Comunità comprese nel Distretto.

Art. 20. Per deliberare validamente è necessaria la presenza di due terzi almeno dei componenti il Consiglio, e le deliberazioni sono vinte a maggiorità di suffragi.

Art. 21. I Consigli distrettuali non possono comunicare direttamente tra loro; ma se in occasione di stabilire consorzi fra Comunità, non comprese nel Distretto, si rendono necessari accordi e trattative, queste si potranno fare colla preventiva annuenza del Prefetto.

Art. 22. Le sessioni dei Consigli distrettuali non potranno durare più di otto giorni.

Art. 23. È in facoltà del Prefetto di sospendere le Adunanze, e del Ministro dell'Interno di scioglierе il Consiglio distrettuale.

Titolo IV.

Dei Consigli Compartimentali.

Art. 24. I Consigli compartimentali si compongono di membri eletti dai Consigli distrettuali come è detto all'art. 19.

Art. 25. Il numero dei Consiglieri provinciali per ciascun Compartimento è stabilito come segue:

Compartimento	di Firenze	33
»	di Lucca	13
»	di Pisa	11
»	di Siena	10
»	di Arezzo	11
»	di Grosseto	5

Art. 26. Il numero dei Consiglieri compartimentali è distribuito fra i Distretti che debbono nominarli in ragione di popolazione e secondo il Prospetto unito al presente Regolamento.

Art. 27. Le elezioni si rinnuovano ogni anno e non c'è divieto alla conferma.

Art. 28. Chi sia eletto e rifiuti l'incarico di Consigliere compartimentale, cessa di far parte del Consiglio distrettuale e di quello ancora del suo Comune.

Art. 29. Ai Consiglieri compartimentali che non hanno abituale dimora nel luogo ove siede il Consiglio, potrà dal Consiglio medesimo essere stanziata a fin d'anno, salva l'approvazione del Ministro dell'Interno, una indennità di spese proporzionate alla durata della sessione a carico delle Comunità del distretto che li nomina.

Titolo V.

Convocazione dei Consigli compartimentali e norme per le Adunanze.

Art. 30. Il Consiglio compartimentale si aduna nel Capoluogo della Provincia ove ha sede il Prefetto, a meno che per motivi straordinarii il Governo non lo convochi in altra città del Compartimento.

Art. 31. Il Consiglio compartimentale si aduna ogni anno di pieno diritto il primo lunedì di settembre. Può essere anche convocato straordinariamente nel corso dell'anno dal Prefetto.

Art. 32. La sessione ordinaria annuale dura quindici giorni. Questo tempo può abbreviarsi di comune accordo fra il Consiglio ed il Prefetto, quando non restino più affari da trattare. Ove poi i quindici giorni non bastino, il Consiglio può, coll'annuenza del Prefetto, prorogare la sessione, la quale però in nessun caso potrà durare oltre quattro settimane.

Art. 33. Le sessioni straordinarie saranno convocate dal Prefetto; il quale potrà pronunziarne la chiusura, ogni volta che reputerà esaurito l'oggetto della straordinaria convocazione.

Art. 34. Fra i componenti il Consiglio compartimentale, il Ministro dell'Interno nomina anno per anno un Presidente. Il Segretario è nominato liberamente dal Consiglio stesso fra i suoi membri.

Art. 35. I Prefetti assistono come Commissari del Governo, ma senza diritto di voto alle discussioni e deliberazioni dei Consigli compartimentali,

e curano che vengano dati tutti li schiarimenti necessari ad illuminare la discussione dei diversi affari. Si assentano soltanto quando il Consiglio sindaca il rendimento di conti da essi presentato sull'Amministrazione provinciale.

Art. 36. I Ragionieri della Prefettura e gli Ingegneri in Capo possono essere chiamati alle Adunanze dei Consigli compartimentali, per riferire sugli affari che esigono conoscenze speciali.

Art. 37. Le Adunanze dei Consigli compartimentali non sono pubbliche, nè se ne possono stampare gli Atti o in tutto o in parte, senza licenza del Ministro dell'Interno.

Art. 38. Per la validità delle deliberazioni dei Consigli compartimentali si applica la norma stabilita all'art. 20 per le deliberazioni dei Consigli distrettuali.

Art. 39. La disciplina delle Adunanze spetta al Presidente: ma il Prefetto può sospenderne il corso prima del termine della sessione, e in casi più gravi, provocare dal Ministro dell'Interno lo scioglimento del Consiglio.

Titolo VI.

Attribuzioni dei Consigli compartimentali.

Art. 40. I Consigli compartimentali approvano anno per anno il Bilancio preventivo compilato dal Prefetto delle spese che fanno carico al Compartimento.

Art. 41. Il Bilancio compartimentale comprende tre categorie di spese; obbligatorie, facoltative e straordinarie.

Art. 42. Le spese obbligatorie sono quelle che per le Leggi vigenti fanno carico alle provincie, e quelle rese necessarie per mantenere strade, ponti, edifizi provinciali già costruiti. Per supplire a questa categoria di spese il Consiglio compartimentale deve imporre quanto è necessario ai Comuni del Compartimento.

Art. 43. Le spese facoltative appellano a tutte le opere di nuova costruzione che il Consiglio giudichi utile al Compartimento o ad alcune parti di esso. Per far fronte a queste spese il Consiglio potrà repartire fra i Comuni interessati una sovraimposta, che non ecceda il tre per cento.

Art. 44. Le spese straordinarie riguardano lavori grandiosi ed importanti di strade, ponti, canali ec., per i quali non bastando i limiti della sovraimposta, di che nel precedente art. 43, occorre o portare la sovraimposta oltre quel limite, o fare un debito provinciale.

Art. 45. Nella ripartizione delle spese ordinarie, i Consigli provinciali riguarderanno soltanto alla massa imponibile di ciascuna Comunità. Per il reparto delle spese facoltative e straordinarie, stabiliranno i gradi di utilità che ciascuna Comunità può avere nel lavoro progettato, e in proporzione divideranno il carico della spesa.

Art. 46. Se il Bilancio preventivo si chiude senza che la cifra delle spese passi i limiti delle rendite concesse dalle Leggi ai Consigli compartimentali, è reso esecutorio da un' ordinanza del Ministro dell'Interno. Se include la necessità di aggravare l'imposta oltre i limiti assegnati o di contrarre debiti, è necessario un Decreto.

Art. 47. Deliberato il Bilancio preventivo, il Consiglio compartimentale rivede ed approva il rendiconto dell'annata precedente esibito dal Prefetto.

Art. 48. Il Consiglio compartimentale rivede anche l'Amministrazione degli Istituti di Istruzione e di beneficenza pubblica soccorsi a spese del Compartimento, conservate le competenze di sindacato attribuite alla Corte dei Conti, e propone tutti quei provvedimenti che crede utili al loro migliore andamento.

Art. 49. Prende in esame le proposizioni fatte dai Consigli distrettuali per sodisfare ai bisogni dei respettivi Distretti, e le ammette o le rigetta.

Art. 50. Delibera inoltre sopra tutto ciò che interessa il patrimonio provinciale, costituito da edifizi, mobili, e quanto altro, purchè non si tratti di alienazione di proprietà.

Art. 51. Può finalmente deliberare su tutte le questioni d' interesse provinciale proposte dal Prefetto o dai Consigli distrettuali.

Art. 52. Le Deliberazioni a cui appellano i precedenti Articoli 48 e 50, per essere esecutorie, dovranno avere l'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 53. I Consigli compartimentali danno il loro parere sopra tutti i quesiti che possono venir loro proposti dal Governo, il quale non potrà fare mutazioni nelle circoscrizioni territoriali delle Comunità o di altre giurisdizioni amministrative e giudiciarie, senza il voto dei Consigli compartimentali che vi sono interessati.

Art. 54. I Consigli compartimentali possono emettere voti per le riforme reputate necessarie in qualunque ramo di pubblica amministrazione, e

manifestare al Governo centrale tutti i bisogni morali ed economici del Compartimento.

Art. 55. Questi voti con tutti i documenti di corredo, sui quali furono emessi, saranno inviati dal Prefetto al Governo centrale appena chiusa la sessione, separatamente dagli altri atti dei Consigli compartimentali.

Art. 56. È vietato ai Consigli compartimentali di porsi in comunicazione fra loro, e quando occorra, dovranno farlo per mezzo dei Prefetti. Non possono deliberare indirizzi o altri atti fuori delle loro attribuzioni.

Art. 57. I Consigli compartimentali potranno nominare Commissioni per studiare alcuni affari e referirne al Consiglio, ma queste Commissioni non potranno restare in ufficio oltre la durata della sessione, abbiano o non abbiano sodisfatto al loro incarico.

Art. 58. Qualunque deliberazione presa da un Consiglio provinciale fuori delle sue competenze, è nulla e di niuno effetto. La nullità è dichiarata dal Ministro dell' Interno sul rapporto del Prefetto.

Art. 59. Se un Consiglio compartimentale si scioglierà a sessione compiuta senza avere stabilito la repartizione delle spese provinciali fra i Comuni del Compartimento, il prefetto ne farà il reparto sulle norme consuete, che sarà reso esecutorio da un' Ordinanza del Ministro dell' Interno.

Titolo VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 60. Se al pubblicarsi del presente Regolamento i Consigli generali dei Comuni avranno chiuso la loro sessione del gennaio, le elezioni dei Deputati al Consiglio distrettuale si faranno in una Adunanza straordinaria.

Art. 61. Alla circoscrizione dei distretti e alla designazione dei Capiluoghi determinata nel prospetto unito al presente Regolamento, potranno proporre riforme i Consigli distrettuali, le quali approvate che siano dai Consigli compartimentali, daranno norma al Governo per le necessarie correzioni da farsi in seguito.

Art. 62. I reparti già fatti di spese per lavori compiti o in via di esecuzione, non potranno essere alterati dai nuovi Consigli compartimentali.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE.

1 *Capoluogo di Distretto*, Firenze.

Firenze. Popolazione 413,186. Consiglieri 6.

2 Fiesole.

Fiesole – Pellegrino – Rovezzano – Bagno a Ripoli – Galluzzo – Legnaia. Popolazione 67,321. Consiglieri 3.

3 SIGNA.

Signa - Lastra a Signa - Carmignano - Casellina e Torri - Sesto - Campi - Brozzi - Calenzano. Popolazione 69,737. Consiglieri 3.

4 PRATO.

Prato - Cantagallo - Vernio - Montemurlo. Popolazione 45,862. Consiglieri 2.

5 PISTOIA.

Pistoia - Porta Carratica - Porta al Borgo - Porta Lucchese - Porta S. Marco - Sambuca - Tizzana - Lamporecchio - Montale - Marliana - Seravalle. Popolazione 84,892. Consiglieri 4.

6 S. MARCELLO.

S. Marcello - Cutigliano - Piteglio. Popolazione 10,911. Consiglieri 1.

7 MARRADI.

Marradi - Firenzuola - Palazzuolo. Popolaz. 20,552. Consiglieri 1.

8 ROCCA S. CASCIANO.

Rocca S. Casciano - Modigliana - Terra del Sole - Dovadola - Tredozio - Portico - Galeata - Pre-

milcuore - S. Sofia - Bagno - Sorbano. Popolazione 38,861. Consiglieri 2.

9 Borgo S. Lorenzo.

Borgo S. Lorenzo - Vicchio - S. Piero a Sieve - Vaglia - Scarperia - Barberino di Mugello. Popolazione 41,897. Consiglieri 2.

10 Pontassieve.

Pontassieve - Dicomano - S. Godenzo - Londa - Pelago. Popolazione 28,797. Consiglieri 1.

11 Figline.

Figline - Incisa - Reggello - Rignano. Popolazione 27,414. Consiglieri 1.

12 S. Casciano.

S. Casciano - Barberino di Val d' Elsa - Greve - Montespertoli. Popolaz. 39,988. Consiglieri 2.

13 Fucecchio.

Fucecchio - Montecalvoli - S. Maria in Monte - Castelfranco di Sotto - Santa Croce. Popolazione 25,913. Consiglieri 1.

14 Empoli.

Empoli - Vinci - Cerreto-Guidi - Montelupo - Capraia. Popolazione 35,560. Consiglieri 2.

15 S. Miniato.

S. Miniato - Montopoli - Montaione - Castelfiorentino - Certaldo. Popolaz. 42,262. Consiglieri 2.

COMPARTIMENTO DI LUCCA.

16 *Capoluogo di Distretto*, Lucca.

Lucca - Capannori - Villa Basilica. Popolazione 112,107. Consiglieri 6.

17 Pietrasanta.

Pietrasanta - Viareggio - Seravezza - Camaiore - Pescaglia - Stazzema. Popolazione 65,305. Consiglieri 3.

18 Borgo a Mozzano.

Borgo a Mozzano - Bagno a Corsena - Barga - Coreglia. Popolazione 31,404. Consiglieri 2.

19 Pescia.

Pescia - Monsummano - Montecatini di Val di Nievole - Buggiano - Massa e Cozzile - Uzzano - Vellano - Montecarlo. Popolazione 51,534. Consiglieri 2.

COMPARTIMENTO DI PISA.

20 *Capoluogo di Distretto*, Pisa.

Pisa - Bagni S. Giuliano - Vecchiano. Popolazione 71,747. Consiglieri 4.

21 Pontedera.

Pontedera - Cascina - Calcinaia - Vicopisano - Bientina - Ponsacco. Popolazione 48,261. Consiglieri 2.

22 Lari.

Lari - Colle Salvetti - Fauglia - Lorenzana - Santa Luce - Orciano. Popolaz. 27,168. Consiglieri 1.

23 Peccioli.

Peccioli - Capannoli - Palaia - Terricciola - Chianni - Laiatico. Popolazione 25,744. Consiglieri 1.

24 Volterra.

Volterra - Monte Catini di Val di Cecina - Castelnuovo di Val di Cecina - Pomarance. Popolazione 27,503. Consiglieri 1.

25 Rosignano.

Rosignano - Bibbona - Castellina Marittima - Riparbella - Montescudaio - Guardistallo - Casale. Popolazione 19,106. Consiglieri 1.

26 CAMPIGLIA.

Campiglia - Castagneto - Monteverdi - Sassetta - Suvereto - Piombino. Popolazione 14,225. Consiglieri 1.

COMPARTIMENTO DI SIENA.

27 *Capoluogo di Distretto*, SIENA.

Siena -Masse di Città - Masse di S. Martino - Sovicille - Castelnuovo Berardegna - Monteriggioni. Popolazione 49,668. Consiglieri 2.

28 POGGIBONSI.

Poggibonsi - Colle - S. Gimignano - Castellina in Chianti - Radda - Gaiole. Popolazione 33,297. Consiglieri 2.

29 RADICONDOLI.

Radicondoli - Casole - Monticiano - Chiusdino. Popolazione 14,168. Consiglieri 1.

30 MONTALCINO.

Montalcino - Buonconvento - Murlo - Monteroni - S. Giovanni d'Asso - Asciano - Trequanda - Rapolano. Popolazione 32,709. Consiglieri 1.

31 PIENZA.

Pienza - Castiglion d'Orcia - S. Quirico. Popolazione 7,359. Consiglieri 1.

32 RADICOFANI.

Radicofani - Abbadia S. Salvadore - Pian Castagnaio - San Casciano de' Bagni. Popolazione 13,616. Consiglieri 1.

33 MONTEPULCIANO.

Montepulciano - Chianciano - Chiusi - Sarteano - Cetona - Torrita - Sinalunga. Popolaz. 40,444. Consiglieri 2.

COMPARTIMENTO DI AREZZO.

24 *Capoluogo di Distretto*, AREZZO.

Arezzo - Subbiano - Capolona. Popolazione 42,173. Consiglieri 2.

35 MONTEVARCHI.

Montevarchi - Pian di Scò - Castel Franco di sopra - Loro - Terranuova - S. Giovanni - Cavriglia - Laterina - Castiglion Fibocchi - Castiglion Ubertini - Bucine - Pergine. Popolazione 46,729. Consiglieri 2.

36 Bibbiena.

Bibbiena - Castel S. Niccolò - Montemignaio - Pratovecchio - Stia - Poppi - Raggiolo - Ortignano - Castelfocognano - Talla - Chitignano - Chiusi in Casentino. Popolazione 37,617. Consiglieri 2.

37 S. Sepolcro.

S. Sepolcro - Sestino - Badia Tedalda - Pieve S. Stefano - Caprese - Anghiari - Monterchi - Monte S. Maria. Popolaz. 31,315. Consiglieri 2.

38 Cortona.

Cortona - Fojano - Castiglion Fiorentino. Popolazione 44,561. Consiglieri 2.

39. Monte S. Savino.

Monte S. Savino - Lucignano - Civitella - Marciano. Popolazione 18,887. Consiglieri 1.

COMPARTIMENTO DI GROSSETO.

40 *Capoluogo di Distretto*, Grosseto.

Grosseto - Castiglion della Pescaja - Campagnatico - Roccastrada. Popolazione 16,068. Consiglieri 1.

41 ARCIDOSSO.

Arcidosso - Castel del Piano - S. Fiora - Cinigiano. Popolazione 21,580. Consiglieri 1.

42 MASSA MARITTIMA.

Massa Marittima - Montieri - Gavorrano. Popolazione 17,487. Consiglieri 1.

43 SCANSANO.

Scansano - Roccalbegna - Magliano. Popolazione 8,654. Consiglieri 1.

44 ORBETELLO.

Orbetello - Pitigliano - Sorano - Manciano - Monte Argentario - Giglio. Popolazione 21,495. Consiglieri 1.

GOVERNO DI LIVORNO.

45 *Capoluogo di Distretto*, LIVORNO.

Livorno. Popolazione 93,458. Consiglieri ».

GOVERNO DELL'ISOLA DELL'ELBA.

46 *Capoluogo di Distretto*, PORTOFERRAIO.

Portoferrajo - Marciana - Longone Rio. Popolazione 21,604. Consiglieri ».

Prospetto generale

dei Consigli compartimentali.

Consiglio compartimentale di Firenze.

Popolazione 699,807 - Distretti 15 - Consiglieri 33.

Consiglio compartimentale di Lucca.

Popolazione 260,345 - Distretti 4 - Consiglieri 13.

Consiglio compartimentale di Pisa.

Popolazione 233,754 - Distretti 7 - Consiglieri 11.

Consiglio compartimentale di Siena.

Popolazione 192,421 - Distretti 7 - Consiglieri 10.

Consiglio compartimentale di Arezzo.

Popolazione 221,267 - Distretti 6 - Consiglieri 11.

Consiglio compartimentale di Grosseto.

Popolazione 85,285 - Distretti 5 - Consiglieri 5.

Ruoli normali degl' impiegati alle Porte.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto i Decreti dei dì 8, 20 e 21 ottobre 1859;

Considerando che per le innovazioni avvenute in esecuzione degli anzidetti Decreti, il servizio doganale della Toscana forma oggi parte del servizio doganale di tutto il Regno, laddove quello degli Impiegati addetti alla riscossione dei dazi di consumo alle Porte della Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia è rimasto affatto distinto e separato dal servizio doganale;

Considerando che mentre per questa ragione il riordinamento del servizio doganale in Toscana è necessariamente inseparabile da un riordinamento generale e dalla ricomposizione ed assimilazione del servizio stesso in tutto il Regno, si può frattanto procedere a riordinare il servizio delle Porte delle Città anzidette sopra basi più regolari nell' interesse della Finanza, e degli stessi Impiegati;

Decreta:

Art. 1. I Ruoli degli Impiegati incaricati del servizio del dazio consumo alle Porte delle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia, sono normalmente stabiliti come appresso:

Porte di Firenze.

Un primo Ispettore con l'annuo stipendio di italiane lire duemilacinquecento,

Un secondo Ispettore con l'annuo stipendio di italiane lire duemilaquattrocento,

Un terzo Ispettore con l'annuo stipendio di italiane lire duemiladugentocinquanta,

Dodici Cassieri di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleottocento,

Dodici Cassieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleseicento,

Dieci Vice-Cassieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milletrecentoventi,

Dieci Sostituti Cassieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecento,

Otto Ajuti-Volanti di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire ottocentoquaranta,

Otto Ajuti-Volanti di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentoventi,

Otto Apprendisti gratuiti,

Dodici Stradieri di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millequattrocento,

Dodici Stradieri di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milletrecento,

Sedici Vice-Stradieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleottanta,

Sedici Volanti di Strada di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentottanta,

Sedici Volanti di Strada di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecento,

Dieci Fa-servizi con l'annnuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugentodieci,

Ventiquattro Fa-servizi soprannumerari gratuiti.

Porte di Lucca.

Un Ispettore con l'annuo stipendio di italiane lire duemilacento,

Quattro Cassieri di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di lire italiane milleseicento,

Sei Cassieri di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millequattrocentoquaranta,

Dieci Sostituti Cassieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentottanta,

Quattro Ajuti Volanti di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentoquaranta,

Quattro Ajuti Volonti di seconda classe con l'annuo stipendio per ciasciuno di italiane lire seicentoventi,

Due Apprendisti gratuiti,

Quattro Stradieri di prima classe con l'an-

stipendio per ciascuno di italiane lire milledu-
tottanta,

Quattro Stradieri di seconda classe con
nuo stipendio per ciascuno di italiane lire mil-
ntottanta,

Otto Vice Stradieri con l'annuo stipendio
ciascuno di italiane lire novecentosessanta,

Cinque Volanti di Strada di prima classe
l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire
ecentoventi,

Cinque Volanti di Strada di seconda classe
l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire
cento,

Dodici Fa-servizi con l'annuo stipenelo per
scuno di italiane lire dugentodieci,

Due Fa-servizi soprannumerari gratuiti.

Porte di Siena.

Due Ispettori con l'annuo stipendio per
ascuno di italiane lire duemilacento,

Sei Cassieri di prima classe con l'annuo
ipendio per ciascuno di italiane lire milleseicento,

Dieci Cassieri di seconda classe con l'an-
uo stipendio per ciascuno di italiane lire millequat-
ocentoquaranta,

Otto Sostituti Cassieri con l'annuo stipen-
io per ciascuno di italiane lire novecentottanta,

Quattro Aiuti Volanti di prima classe con
'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire set-
ecentoquaranta,

Due Aiuti Volanti di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicentoventi,

Quattro Apprendisti gratuiti,

Sei Stradieri di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milledugentottanta,

Sei Stradieri di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecentottanta,

Dieci Vice-Stradieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentosessanta,

Otto Volanti di Strada di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentoventi,

Quattro Volanti di Strada di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicento,

Cinque Fa-servizi con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugentodieci,

Dodici Fa-servizi soprannumerari gratuiti.

Porte di Pisa.

Un Ispettore con l'annuo stipendio di lire italiane millenovocento,

Quattro Cassieri di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecinquecento,

Sei Cassieri di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milletrecentocinquanta,

Otto Sostituti Cassieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentoventi,

Quattro Aiuti Volanti di prima classe con annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecento,

Quattro Aiuti Volanti di seconda classe con annuo stipendio per ciascuno di italiane lire cinquecentoventi,

Quattro Apprendisti gratuiti,

Quattro Stradieri di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milledugentoquaranta,

Sei Stradieri di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecentoquaranta,

Dieci Vice-Stradieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecento.

Quattro Volanti di Strada di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicentosessanta,

Quattro Volanti di Strada di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire cinquecento,

Dieci Fa-servizi con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugentodieci,

Venti Fa-servizi soprannumerari gratuiti.

Porte di Pistoja.

Un Ispettore con l'annuo stipendio di italiane lire millenovecento,

Quattro Cassieri di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire mille cinquecento,

Quattro Cassieri di seconda classe per l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milletrecentocinquanta,

Quattro Sostituti Cassieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentoventi,

Quattro Aiuti Volanti di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecento,

Quattro Aiuti Volanti di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire cinquecentoventi,

Due apprendisti gratuiti,

Quattro Stradieri di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleduge-ntoquaranta,

Quattro stradieri di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecentoquaranta,

Quattro Vice-Stradieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecento,

Tre Volanti di Strada di prima classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicentosessanta,

Tre Volanti di Strada di seconda classe con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire cinquecento,

Otto Fa-servizi con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugento dieci,

Due Fa-servizi soprannumerari gratuiti.

Art. 2. I Cassieri alle porte delle nominate Città e quelli fra i Vice-Cassieri e Sostituti che fossero destinati a rimpiazzarli, oltre lo stipendio normal-

ente come sopra loro attribuito, perciperanno l'uno mezzo per mille sugli incassi che si fanno alle rte delle respettive Città, e ciò a titolo di compenso per le perdite cui possono andare esposti nel aneggio della moneta plateale più d'ogni altra corrente nella esazione frazionata del dazio consumo.

Art. 3. Il servizio di notte sarà esclusivamente restato dai Sostituti Cassieri e dagli Aiuti volanti, quanto al ceto dei ministri, e dai Vice Strajieri e Volanti di strada, quanto al ceto degli esecutori.

Tale servizio sarà obbligatorio per ciascuno egli impiegati chiamati a turno a prestarlo. In orrespettività di quello essi riceveranno una merede per ogni nottata nella misura che appresso:

i ministri, di italiane lire una e cinquanta centesimi nei mesi d'ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo; e d'una lira italiana negli altri mesi;

gli esecutori d'una lira italiana nei mesi come sopra dall'ottobre a tutto marzo, e di centesimi ottantacinque negli altri mesi.

Art. 4. Tanto la indennità dell'uno e mezzo per mille, che la mercede pel servizio notturno non dovranno tenersi a calcolo a favore degli impiegati nel loro passaggio ad altri posti, nè cumularsi con lo stipendio per qualsiasi effetto, quello compreso delle pensioni.

Art. 5. Cessano, coll'attivazione dei Ruoli normali, di che nel presente Decreto, d'aver vita i Ruoli fin qui in vigore per gli impiegati alle porte delle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, del Comme e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzi del presente Decreto, che avrà effetto a conta dal dì primo marzo 1860.

Dato in Firenze il dì quindici febbraio mi ottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Comme
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Circolare ai Prefetti dello Stato
sulle ripristinate Economie de' Benefizi vacan

Illmo sig. Prefetto,

Il Governo vuole che le ripristinate Econo dei Benefizi vacanti riassumano immediatamenti loro ufficio. V. S. Illma le installerà subito, ingi gendo loro di amministrare secondo le Leggi esiste i Patrimoni ecclesiastici, impostando una Scritt regolare dal giorno della istallazione, senza c fondere la nuova gestione con la precedente, su quale verrà disposto separatamente. Intanto sarà lecito ogni Economo di far noto ai debitori dei s goli benefizi che se non pagassero a lui pagherebb

ale, e sarebbero astretti col Braccio Regio a pa-
re due volte.

Nel ragguagliare questo Ministero della imme-
ata esecuzione delle cose sopra esposte, V. S. Ill.ma
compiaberà trasmettere la nota nominativa di
ascuno Economo.

E colgo questa occasione per confermare a V.
Illustrissima i sentimenti del mio particolare os-
quio.

Firenze, li 16 febbraio 1860.

V. Salvagnoli.

Circolare ai Prefetti sulle Liste Elettorali.

Illustrissimo Signore,

Col Decreto del dì 31 gennaio prossimo decorso, fu stabilita la data del 5 febbraio come punto di partenza dei termini nei quali dovranno essere compiute le operazioni preordinate alle elezioni dei Deputati Toscani al Parlamento Nazionale. Io debbo credere che tutti i Gonfalonieri abbiano adempiuto a quella ingiunzione, tantochè spirati col 20 del corrente i quindici giorni assegnati alle volontarie dichiarazioni degli Elettori, sarà proceduto alla formazione delle Liste elettorali, e resa possibile la loro affissione al pubblico il successivo dì 26. Siccome per altro a stabilire il giorno delle Elezioni, mi è necessario essere certo che in tutti i Comuni To-

scani la formazione delle Liste elettorali siasi compiuta nel tempo stabilito, così invito la S. V. a farmi sapere colla maggior sollecitudine, se in tutti i Comuni del suo Compartimento le Liste elettorali potranno essere pubblicate il 26 del corrente. In questa occasione la S. V. potrà rammentare ai Gonfalonieri, che secondo le prescrizioni della Legge elettorale sarda, le Liste debbono rimanere affisse tre giorni; che dentro cinque giorni debbono essere risoluti i reclami presentati sulle medesime; e che le Liste corrette in seguito dei reclami ammessi, debbono tenersi nuovamente affisse per due giorni.

Così tutte queste operazioni preliminari dovrebbero essere compiute il dì 6 del prossimo mese di marzo.

La S. V. comprenderà agevolmente di quanta importanza sia lo scrupoloso adempimento di tutte le formalità comandate dalla legge, e però sono certo che userà di tutta la sua autorità per eccitare i Gonfalonieri a procurarne l'osservanza, affinchè non si frappongano indugi alle Elezioni.

Confidando nello zelo dei Gonfalonieri e delle Magistrature comunali per vedere compiuti rigorosamente tutti questi atti nei termini stabiliti dalla Legge, mi pregio di professarmi con ossequio

Di V. S. Illustrissima

Li 17 febbraio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Modi dell' indennità per lo scioglimento dell'Appalto sulla Regalìa del Tabacco.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 29 dicembre 1859, col quale scioglievasi per causa di necessità pubblica l'Appalto sulla Regalìa del tabacco, già concesso al Cavaliere Priore Emanuelle Fenzi, riservate le indennità di ragione;

E considerando che mentre, per effetto di questo scioglimento, al Real Governo non faceva debito altro rifacimento che dei danni intrinseci o reali, e non dei lucri sperati; le speciali circostanze dell'Appalto, e della Società costituitasi per condurlo, non che la veduta economica di mantenere in credito i capitali che si volgono alle nostre imprese, consigliavano a temperare nell'applicazione il principio con riguardi equitativi,

Decreta:

Art. 1. La indennità riservata col citato Decreto del 29 dicembre 1859 sarà pagata ai portatori delle Azioni emesse dal Cav. Fenzi per l'Appalto del tabacco, e all'appaltatore Cav. Fenzi, nei modi e nelle quantità che appresso.

Art. 2. Ai portatori delle 4000 Azioni di lire toscane 1000 l'una, pari a lire italiane 840, emesse

dal Cav. Fenzi, e da corredare del suo visto, saranno, in cambio e dietro rilascio delle medesime consegnate dall' Ufizio del Debito pubblico 4000 Cartelle al portatore, emesse dal R. Governo, di lire italiane 1680 l'una, pari a lire toscane 2000 fruttifere al 5 per °/₀ all'anno dal I.° gennaio 1860, garantite sulla Regalìa del tabacco in Toscana e rimborsabili alla pari in nove anni a rate uguali per estrazione. Essi portatori riceveranno inoltre dallo stesso Uffizio del Debito pubblico lire italiane 21, pari a lire toscane 25, in denaro contante per ognuna delle 4000 Azioni.

Il portatore dell'Azione che dentro un mese da oggi ricusasse il benefizio della presente sistemazione, non riceverà dal Governo altro che il rimborso dell'intrinseco capitale di lire italiane 840, pari a lire toscane 1000, per azione in contanti, salvo a ciascuno Azionista l'esperimento dei diritti che credesse di avere.

Art. 3. All'appaltatore Cav. Fenzi saranno dall'Ufizio del Debito pubblico consegnate 100 di dette Cartelle di lire italiane 1680, pari a lire toscane 2000 l'una; come gli restano abbandonati gli utili dell'Appalto pel trimestre d'esercizio dall'ottobre al dicembre dello scorso anno 1859, sui quali nessuna pretesa potrà elevarsi dagli Azionisti disinteressati nel modo espresso nell'articolo precedente.

Art. 4. Faranno debito dell'appaltatore verso il R. Governo lire italiane 3,444,000, pari a lire toscane 4,100,000, da rappresentare con tanto inessere, o da valori a lui refettibili, sia per tabacchi, macchine, utensibili, mobili, aumenti, miglioramenti di

fabbriche ec., sia pel deposito di lire italiane 504,000, pari a lire toscane 600,000, eseguito a garanzia del contratto; il tutto nei modi previsti dal rogito Spighi dell'11 luglio 1859, per la fine dell' appalto.

Art. 5. Dato che i titoli indicati nell'articolo precedente ammontino nel loro insieme, e così compreso il deposito delle lire italiane 504,000, pari a lire toscane 600,000, che cesseranno di esser fruttifere al 31 gennaio p.° p.°, a una somma maggiore di lire italiane 3,444,000, pa ria lire toscane 4,100,000; la differenza in più dovrà pagarsi dal R. Governo al Cav. Fenzi fino a lire italiane 420,000; pari a lire toscane 500,000, in contanti il 31 marzo prossimo, e per ogni eccedenza al di là delle lire italiane 420,000 in Cartelle pel loro valore nominale. Dato all'inverso che i titoli, compreso sempre il deposito delle lire italiane 504,000, pari a lire toscane 600,000, non giungano a lire italiane 3,445,000, pari a lire toscane 4,100,000; saranno per altrettanta somma consegnate all'Appaltatore tante meno Cartelle di quelle stategli stanziate nell'articolo 3; come Ei dovrà rifare ogni ulteriore differenza in contante o in Cartelle da retrocedere al Reale Governo.

Art. 6. Al R. Governo resterà accollato il Contratto di fornitura del tabacco in foglia, concluso il 29 aprile 1859 con le Case Guglielmo Hüffer e C. di Parigi, Schumacher e C. di Baltimora e Fratelli Kulenkampff di Brema, e più ogni altro Contratto per forniture diverse e trasporti relativi all'Appalto già stato combinato col Cavalier Fenzi e fatto conoscere alla Direzione della R. Azienda.

Art. 7. Il Cavaliere Amministratore Generale delle Regie Dogane e Aziende riunite è autorizzato a stipulare di concerto col Cavaliere Avvocato Regio il Contratto di transazione e liquidazione col Cav. Fenzi e coi suoi Azionisti sulle basi sopra enunciate.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Cagioni del non essersi pubblicate le Pastorali de' Vescovi.

(20 Febbraio).

È antichissimo l' uso dei Vescovi toscani di pubblicare l' Indulto Pontificio per mangiare di grasso nella Quaresima, prendendo questa occasione per fare una Lettera Pastorale ai Fedeli.

Il Governo che ha avuto sempre il diritto di rivedere tutto quanto veniva pubblicato dai Vescovi poneva l' *exequatur* a siffatte Pastorali quando non trovava in esse cose contrarie all' ordine pubblico e ai diritti dello Stato.

Il Concordato del 25 aprile 1851 tolse al Governo l' esercizio della sua giurisdizione su questo proposito.

Abolito il Concordato, il Governo ha approvate le pubblicazioni sugli Indulti che gli sono state sin qui inviate, resecando solamente da una ciò che era estraneo alla Religione, e pericoloso alla pubblica quiete.

Quindi è che se fino ad ora non si sono viste le solite Pastorali, ciò è dipeso unicamente dalla volontà di alcuni Prelati, e non da alcun nuovo ostacolo del Governo. Ciò basti a spiegazione delle inesatte voci che servivano a non rette intenzioni.

Commissione per una proposta di reparto delle rendite ecclesiastiche fra i sacerdoti secolari cattolici.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione per presentare al Real Governo una Proposta di reparto fra i Sacerdoti del Clero secolare cattolico di tutte le rendite ecclesiastiche, seguendo le norme che verranno stabilite con successivo Decreto.

Art. 2. La Commissione dentro il futuro mese di agosto trasmetterà al Real Governo la nota di tutti i Parrochi semplici, la congrua dei quali non giunge a italiane lire ottocento all'anno, ed il Governo somministrerà loro il supplemento, fino a che non sia decretato il definitivo reparto delle rendite ecclesiastiche.

Art. 3. Sono nominati a comporre la detta Commissione i signori:

Gargiolli Girolamo, Commendatore e Consigliere di Stato,

Gasbarri Giuseppe, Cav. Direttore del Debito Pubblico,

Puccinelli Antonio, Cav. Direttore del Censimento,

Bianchi Don Brunone, Canonico della Basilica Laurenziana,

Belli Don Alessandro, Abate della Badia di Firenze,

Mazzuoli Avv. Fausto, Professore di Giurisprudenza civile nell'Istituto degli Studi superiori in Firenze.

Art. 4. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Lettera scritta ai Comandanti dei Corpi di Fanteria di Linea nell' interno della Toscana sull' istruzione della Guardia Nazionale.

Questo Ministero nell' accompagnare alla S. V. la Circolare, emanata nel 14 stante sotto N.° 18, relativa alla cooperazione cui debbono prestarsi i Corpi di Fanteria per la istruzione della Guardia Nazionale, stima opportuno di soggiungerle, in aumento a quanto in essa si contiene, che se qualche istruttore le venisse domandato per recarsi fuori della Guarnigione, potrà ella concederlo, semprechè si tratti di località prossime, e alle quali acceda per mezzo della Strada ferrata, in modo che gl' istruttori possano in un giorno solo andare e tornare, avvertendo che tali concessioni non si estendono che ad una volta o, tutto al più, a due per settimana; e tenendo sempre fermo il principio che niuno debba rimanere distaccato menomamente dal proprio Corpo per l' oggetto in discorso.

Firenze, li venti febbraio milleottocentosessanta.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Circolare alle Autorità giudiciarie ec. per abolire ogni tassa solita a riscuotersi per l'esecuzione in Toscana di sentenze proferite dai Tribunali delle Provincie ora unite.

Illustrissimo Signore,

Il R. Governo della Toscana avendo riportata, al seguito di analogo quesito, la sua considerazione sul Decreto emanato nel 20 settembre 1859, in ordine al quale le Sentenze proferite dai Tribunali sardi, lombardi, parmensi, modenesi, e romagnoli si debbono considerare, quanto alla loro esecuzione, come se fossero state pronunziate dai Tribunali toscani, ha creduto di dover dichiarare:

Che siccome in virtù di una tale equiparazione è venuto a cessare il motivo per il quale coteste Sentenze venivano, prima di detta epoca, sottoposte alle formalità del *R. Exequatur*, e dell'*Archiviazione*, così debbono per necessaria conseguenza andare esenti anco dalla percezione di ogni tassa e dal pagamento di qualunque emolumento stabiliti dalle Leggi e Ordini preesistenti, e che si pagava in dette occasioni per ottenerne la esecuzione in Toscana. E quindi la produzione delle medesime in giudizio, e la menzione di esse negli atti pubblici potrà farsi nello stesso modo e alla pari di quel che si pratica per le sentenze dei Tribunali toscani.

Tanto io debbo di superiore commissione parteciparle per di Lei notizia e regola, e perchè all'occorrenza possano essere da parte sua eseguite le sopra espresse dichiarazioni.

E pregando la di Lei gentilezza a darmi riscontro del ricevimento della presente Circolare, mi confermo con distinto ossequio,

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 22 febbraio 1860.

V.° E. Poggi.

Dev.mo Servitore
A. Pessuti.

Alleviamento agl' incarichi dei Cursori.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che pei Cursori delle Delegazioni di Governo si è verificato troppo gravoso l'incarico attribuito ad essi dal combinato disposto degli articoli 2.° e 5.° del R. Decreto de' 21 gennaio di questo anno, e che perciò rendesi necessario di procurare ai medesimi un qualche aiuto nel portarlo ad effetto,

Decreta:

Ritenuto nei Cursori suddetti l'onere di affiggere le Leggi e i Decreti nel perimetro della De-

legazione che rimane al di fuori del Circondario delle Preture Civili, i Cursori di queste ultime dovranno affiggere nei Luoghi compresi nei perimetro giurisdizionale delle Preture stesse le Leggi e i Decreti da pubblicarsi, facendo il referto di che nel rammentato articolo 5.°

Questo referto dovrà trasmettersi dai Pretori Civili ai Prefetti dei Compartimenti o ai Governatori di Livorno e dell'Isola dell'Elba secondo le località, onde, per l'organo dei medesimi, possa essere inviato immediatamente all'Archivio dei Decreti.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Archivio di Stato istituito in Pisa.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come dopo aver dotate le Città di Firenze, Lucca e Siena di un Archivio di Stato, non può negarsi un tal decoro e benefizio a quella di Pisa, città di grandi memorie e di grandi monumenti, e che è sede della principale Università Toscana;

Considerando come sia conveniente l'assegnare all'Archivio Pisano un edifizio che corrisponda alla copia dei Documenti ed alla loro sicurezza, non meno che alla dignità della istituzione e del paese;

Veduto il Rapporto del Prefetto di Pisa e del Soprintendente generale agli Archivi dello Stato,

Decreta:

Art. 1. È istituito in Pisa un Archivio di Stato, a somiglianza di quelli già istituiti in Firenze, in Lucca e in Siena;

Art. 2. La fabbrica che già servì all'uffizio dei Fossi, e in cui ora risiedono la Sezione Amministrativa della Prefettura di Pisa, la Deputazione dei Fiumi e Fossi, ed il Corpo degli Ingegneri compartimentali, è data al nuovo Archivio Pisano;

Art. 3. All'archivio di Stato in Pisa, costituito in tre Divisioni cioè:

Archivio Diplomatico,
Archivio della Repubblica,
Archivio della città di Pisa durante il Principato, saranno riunite:

a) le pergamene sciolte, che si trovano negli Archivi o Istituti pubblici, applicando il Motuproprio Sovrano del dì 31 dicembre 1778, che istituiva l'Archivio Diplomatico fiorentino;

b) gli atti originali, e le Deliberazioni e i carteggi degli Anziani di Pisa, che furono tolti dai fiorentini nella prima e seconda soggezione della Repubblica Pisana, ed ora si conservano nell'Archivio centrale di Stato in Firenze;

c) L'Archivio della Comunità di Pisa, tranne la parte moderna, che serve alla presente Amministrazione municipale a forma della Deliberazione di quel Magistrato del dì 15 febbraio 1860;

d) L'Archivio della Prefettura fino al 1814;

e) L'Archivio dell'Opera secolare della Primaziale, a forma della Deliberazione magistrale suddetta;

f) L'Archivio degli Spedali riuniti, lasciando all'Amministazione quella parte che le sarà strettamente necessaria;

g) L'Archivio del Registro in quella parte che si referisce all'antica Gabella dei Contratti;

h) L'antico Archivio della Dogana;

i) L'Archivio del soppresso Ordine di Santo Stefano.

Art. 4. Il Soprintendente Generale agli Archivi dello Stato proporrà in seguito quelle riunioni, per

le quali si possa meglio raggiungere l'intenzione del Governo di costituire in Pisa un Archivio di Stato composto di tutti i Documenti storici, che sono dispersi.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno, della Istruzione pubblica e delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Riordinamento del Corpo Sanitario Militare.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere al riordinamento del Corpo sanitario militare, per guisa che mettendolo in armonia con quello proprio al Corpo sanitario della Armata Sarda, venga sempre più a raggiungersi la completa assimilazione delle due Armate;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra,

Decreta:

Art. 1. Il Corpo sanitario sarà costituito:

Da un Consiglio superiore militare di Sanità;

Da un personale di Medici, Farmacisti e Veterinari distinti in classi, e

Da una Compagnia d'infermieri.

Art. 2. Il Consiglio Superiore militare di Sanità dovrà conservare la sua istituzione, secondochè venne disposto coll'antecedente Decreto del 12 dicembre 1859.

Art. 3. Il Regolamento annesso firmato dal Ministro della Guerra, e che forma parte integrale del presente Decreto, determina normalmente il personale dei Medici, Farmacisti e Veterinari, non che la forza della Compagnia degli Infermier

tempo di pace quanto per quello di guerra, e di termina pure le attribuzioni, li stipendi e le competenze respettive.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventidue febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Regolamento Organico del personale pel servizio sanitario militare.

Capitolo I.

Nozioni preliminari.

§ 1. Il servizio sanitario militare è fra ogni altra cosa importantissimo siccome quello che nasce da due supremi principii; dal principio della riconoscenza che la Patria deve a' suoi difensori; dal principio della necessità politica di conservare, rendere sani e vigorosi all' esercito i soldati.

Di qui segue che tal servizio viene a comprendere tutto quanto riflette sì alla salute

soldato, sì ai mezzi per torlo dalle infermità e per sanarlo dalle ferite, sì infine ai progressi dell'Arte.

§ 2. La direzione del servizio sanitario militare incombe al Consiglio superiore militare di Sanità, istituito con Decreto de' 13 dicembre 1859, nel quale non viene indotta innovazione di nessuna maniera.

§ 3. Il personale di esecuzione consta di:
Medici, Farmacisti, Infermieri, Veterinari.

Capitolo II.

Dei Medici.

§ 4. Il personale medico delle due divisioni Toscane (9.ª e 10.ª dell'Armata Italiana) dovrà constare, oltre quello addetto al Consiglio superiore militare, come appresso:

Medici di Divisione	N.°	2
Idem di Reggimento di 1.ª classe . .	»	8
di 2.ª classe . .	»	12
Idem di Battaglione di 1.ª classe . .	»	15
di 2.ª classe . .	»	20
Idem Aggiunti	»	10
Totale	N.°	67

e questi reparti secondo il relativo Prosperto di lettra *A*.

§ 5. Sul piede di guerra il personale dei medici militari potrà essere portato fino al numero seguente:

Medici di Divisione		N.°	2
» di Reggimento	di 1.ª classe	»	12
	di 2.ª classe	»	16
» di Battaglione	di 1.ª classe	»	30
	di 2.ª classe	»	30
Aggiunti		»	15
	Totale	N.°	205

ripartiti come nello specchio di lettera *A* sopra citato.

§ 6. Lo stipendio annuo dei Medici militari resta fissato così:

Medici Divisionali	di 1.ª classe	L.	3600
	di 2.ª classe	»	3000
» di Reggimento	di 1.ª classe	»	2700
	di 2.ª classe	»	2400
» di Battaglione	di 1.ª classe	»	1700
	di 2.ª classe	»	1500
Aggiunti		»	1300

§ 7. In tempo di pace i Medici godranno della indennità d'alloggio e mobilia corrispondente al loro grado d'assimilazione nell'Armata di terra; quelli di Marina godranno i vantaggi del corrispondente grado di assimilazione nell'Armata di mare.

§ 8. In tempo di guerra i Medici risentiranno i vantaggi loro assegnati dalle relative disposizioni.

§ 9. La gerarchia dei Medici militari sarà come appresso:

Medico Aggiunto.
Idem di Battaglione.
Idem di Reggimento.
Idem di Divisione.
Idem Capo.

Le funzioni del Medico capo presso il Corpo
ll spedizione saranno d'ordinario affidate ad uno
egli Ispettori del Consiglio superiore militare di
anità.

§ 10. Resta fissata la seguente assimilazione ai
radi militari:

Medico Divisionale a Maggiore.
Idem di Reggimento a Capitano.
Idem di Battaglione a Luogotenente.
Idem Aggiunto a Sotto Tenente.

§ 11. I medici di Battaglione di Reggimento,
i Divisione sono distinti in due classi.

Questa distinzione però è relativa solamente
llo stipendio, e non ha nessuna influenza nelle di-
inzioni.

§ 12. Per l'ammissione dei Medici aggiunti nel
orpo militare sanitario si richiedono i requisiti
eguenti:

a) essere italiano o naturalizzato italiano.
b) non oltrepassare il 30.mo anno di età.
c) essere celibe, o se ammogliato sodisfare
le condizioni prescritte per i matrimoni degli
fficiali.

d) comprovare di avere riportato il dottorato in Medicina e Chirurgia e la Matricola in ambedue queste facoltà nelle Università d'Italia.

e) essere idonei al servizio militare, da comprovarsi per mezzo di visita diretta dal Consiglio superiore.

f) subire un esame di concorso innanzi al Consiglio suddetto.

§ 13. I Medici aggiunti sono nominati dal Capo del Governo sulla proposizione del Ministero della Guerra.

§ 14. Per quelli di Marina non potrà considerarsi definitiva la nomina se non previa una campagna di quattro mesi almeno a bordo di una R. nave durante la quale campagna l'uffiziale sanitario abbia dato prova di resistere al mare.

§ 15. I Medici aggiunti saranno per massima destinati al servizio degli Ospedali militari. Potranno però in via di eccezione essere chiamati a fare le veci di Medico di Battaglione, tanto presso i Corpi in stazione fissa, quanto in occasione di raccolta di truppe, ossivvero in tempo di guerra, con questo però che siano dal Consiglio superiore dichiarati capaci a disimpegnare le relative incombenze.

§ 16. Il passaggio in ogni grado dalla 2.ª alla 1.ª classe ha luogo non altrimenti che per ordine di anzianità.

§ 17. L'avanzamento da un grado all'altro viene conferito in seguito d'esame di concorso innanzi al Consiglio superiore di sanità militare.

§ 18. Saranno esclusi da ulteriori avanzamenti

a) quel Medici già in servizio non abilitati elle due facoltà che nel tempo assegnato non abiano conseguita la matricola loro mancante.

b) quelli che dopo essersi presentati per due olte consecutive all'esame di concorso non abbiano iportata l'indoneità del grado superiore.

c) quelli che invitati a detti esami abbiano icusato di intervenirvi, salvo il caso di legittimi mpedimenti che eglino dovranno giustificare.

§ 19. Il non essere in grado di recarsi all'arıata per constatati motivi di salute, potrà divenir ıusa di esclusione.

§ 20. Quei medici militari che negli esami di ncorso abbiano per due volte consecutive riporıta l'idoneità del grado superiore sono dispensati lallo intervenire a nuovo esame, ed avranno diitto di essere promossi a loro turno senza altro ısperimento.

§ 21. Per cuoprire le vacanze nei diversi gradi lel corpo sanitario, devono chiamarsi all'esame di oncorso per ogni posto vacante tre uffiziali del rado immediatamente inferiore, cioè due per anıianità ed uno a scelta, la quale potrà cadere anche ıu quelli della seconda classe, purchè abbiano gli ınni di servizio prescritti in conformità dell'art. 23.

§ 22. In tempo di guerra però e per quelli ıfficiali sanitari soltanto che facciano parte dell'eserıito combattente, non potendo l'avanzamento aver nogo per mezzo degli esami, seguirà a scelta seondo i meriti che detti ufficiali si saranno acquitati, facendo prova di abilità, di zelo e di coraggio

e l'anzianità non verrà altrimenti calcolata che a merito eguale.

§ 23. La promozione deve sempre succedere nella 2.ª classe del grado immediatamente superiore, ed alle condizioni che appresso:

a) nessuno può esser promosso medico di battaglione se non conta due anni di medico aggiunto.

b) nessuno può esser promosso medico di reggimento se non ha servito tre anni come medico di battaglione.

c) nessuno può esser promosso medico divisionale se non ha servito cinque anni come medico di reggimento.

§ 24. Il tempo prescritto per la promozione da un grado all'altro sarà ridotto a metà in tempo di guerra.

§ 25. Può essere derogato dalle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti:

a) per servizio od azione segnalata nell'esercizio dell'Arte debitamente giustificata.

b) per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei quadri dell'Armata in presenza al nemico.

§ 26. Restano soppressi i posti di Medici sedentari alle Piazze ed Istituti, eccetto il posto di Medico dell'isola di Gorgona.

Tutti i Medici saranno d'ora innanzi desti-

nati al servizio dei Corpi e degli Spedali seguendo le varie vicende dei medesimi.

§ 27. Il vestiario de' Medici, sia per l'armata di terra che per quella di mare, sarà quello in vigore nell'Armata Sarda.

§ 28. Un regolamento speciale determinerà i doveri, le attribuzioni e le regole di servizio dei Medici militari.

Capitolo III.

Dei Farmacisti.

§ 29. In tempo di pace il personale dei farmacisti addetti al Corpo sanitario militare consisterà di:

Farmacisti	di 1.ª classe . . .	N.°	3
»	di 2.ª classe	»	2
»	di 3.ª classe	»	2
	Totale	N.°	7

repartiti secondo il relativo specchio di lettera *B*.

§ 30. Sul piede di guerra il personale dei Farmacisti potrà essere portato fino al numero seguente:

Farmacisti	di 1.ª classe . . .	N.°	3
»	di 2.ª classe . . .	»	6
»	di 3.ª classe . . .	»	6
	Totale	N.°	15

repartiti come nello specchio di lettera *B* sopra citato.

§ 31. Lo stipendio annuo dei Farmacisti è così stabilito:

Farmacista	di 1.ª classe . . .	L. 1800
»	di 2.ª classe . . .	» 1200
»	di 3.ª classe . . .	» 1000

§ 32. In tempo di pace i Farmacisti godranno della indennità di alloggio e mobilia, corrispondente al loro grado di assimilazione nell'Armata, ed in tempo di guerra godranno i vantaggi loro assegnati dalle relative disposizioni.

§ 33. La gerarchia dei Farmacisti è in relazione delle respettive classi per le quali resta fissata la seguente assimilazione ai gradi militari:

Farmacista	di 1.ª classe	Capitano.
»	di 2.ª classe	Luogotenente.
»	di 3.ª classe	Sotto-Tenente.

§ 34. L'ammissione dei Farmacisti e la loro promozione nelle diverse classi sono da regolarsi con le norme stabilite nel precedente capitolo per l'ammissioni e promozioni dei Medici.

§ 35. Uno dei Farmacisti di I.ª classe sarà nominato direttore del laboratorio, o deposito centrale, e godrà di un soprasoldo annuo di L. 200, atteso la maggior fatica, e la responsabilità alla quale viene sottoposto.

§ 36. Questo Direttore del laboratorio, dipenderà direttamente dal Consiglio superiore di Sanità militare per tutto ciò che si riferisce al servizio farmaceutico del Laboratorio, o deposito, mentre sarà

soggetto alla soprintendenza o sindacato dell'Amministrazione militare per quanto riguarda la parte amministrativa e contabile.

§ 37. Sarà coadiuvato costantemente da un Farmacista di terza classe per tutto ciò che attiene alle operazioni e spedizioni farmaceutiche, non che per ciò che attiene alla scrittura, registri ed altro

§ 38. Il vestiario dei Farmacisti sarà quello in vigore nell'Armata Sarda.

§ 39. Un regolamento speciale determinerà i doveri, le attribuzioni e le regole di servizio dei Farmacisti militari.

Capitolo IV.

Degli Infermieri militari.

§ 40. Vi sarà una compagnia d'Infermieri militari col personale della quale dovrà essare provveduto al servizio degli Ospedeli, ed all'Ambulanza.

§ 41. La compagnia Infermieri militari in tempo di pace consterà di:

Capitani	N.°	1
Luogotenenti	»	3
Sotto-Tenenti	»	5
Forieri	»	3
Sergenti	»	5
Caporali	»	10
Soldati esercenti la medicheria.	»	8
Idem la Farmacia .	»	7
Infermieri	»	119
Totale	N.°	161

repartiti come nel relativo specchio di lettera *C*.

§ 42. Sul piede di guerra la compagnia Infermieri militari potrà costare di:

Capitani	N.°	1
Luogotenenti	»	3
Sotto-Tenenti	»	11
Forieri	»	3
Sergenti	»	16
Caporali	»	12
Militi esercenti la medicheria . .	»	8
Idem la Farmacia . .	»	10
Infermieri	»	175
Totale	N.°	233

che saranno repartiti come nella seconda parte dello specchio di lettera *C* sopra citato.

§ 43. La compagnia Infermieri militari godrà tanto sul piede di pace, quanto sul piede di guerra il trattamento assegnato per la fanteria di linea.

I soldati esercenti la medicheria e farmacia godranno un soprasoldo di centesimi dieci al giorno.

§ 44. Il vestiario degli Uffiziali, Sott'uffiziali e Soldati di questa Compagnia, sarà simile a quello degli Infermieri sardi.

§ 45. La Compagnia Infermieri è soggetta ai regolamenti disciplinari in vigore nell'esercito.

§ 46. Uno speciale Regolamento determinerà gli ulteriori doveri, attribuzioni e norme pel servizio degli Infermieri militari.

Capitolo V.

Dei Veterinari.

§ 47. Il personale dei Veterinari sarà composto in tempo di pace di:

Veterinari di 1.ª classe . . .	N.°	3
Idem di 2.ª classe . . .	»	4
Totale	N.°	7

repartiti come nel relativo quadro di lettera *D*.

Questo numero in tempo di guerra potrà essere aumentato secondo le occorrenze del servizio.

§ 48. Lo stipendio dei Veterinari è determinato:

Pel Veterinario di 1.ª classe annue	Ln.	1 300
Idem di 2.ª classe idem	»	960

oltre la indennità d' alloggio e mobilia in correspettività del grado ed una razione giornaliera di foraggio.

§ 49. Dopo dieci anni compiti di servizio nella medesima qualità e paga, i Veterinari ritrarranno l'aumento di soldo cioè:

Veterinario di 1.ª classe	L.	200
Idem di 2.ª classe	»	120

§ 50. Sul piede di guerra godranno le competenze di campagna in conformità delle relative disposizioni.

§ 51. Per l'assimilazione di grado militare i Veterinari di 1.ª classe saranno riguardati come Luogotenenti ed i Veterinari di 2.ª classe come Sotto-Tenenti.

§ 52. L'ammissione dei Veterinari e la loro promozione alla prima classe sono da regolarsi con le norme stabilite per i Medici nel Capitolo 2.° del presente Regolamento.

§ 53. Il vestiario de' Veterinari sarà quello in vigore nell'armata sarda.

§ 54. Un Regolamento speciale determinerà i doveri, le attribuzioni e le regole di servizio dei Veterinari militari.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Nuova formula di giuramento della Guardia Nazionale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Alla formula del giuramento stabilita nel Regolamento della Guardia Nazionale pubblicato nel 16 luglio 1859 è sostituita la seguente:

« Giuro di esser fedele al Re ed ai suoi Reali « Successori, di osservare lealmente lo Statuto, e « le altre Leggi dello Stato, e di adempiere a tutti « i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Proibizione dell'ingresso e della circolazione in Toscana di alcuni giornali clericali.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Giornali, *La Civiltà Cattolica*, *l'Armonia della Religione colla Civiltà*, *il Cattolico*, *il Piemonte* e *il Campanile*, turbano le coscienze confondendo le verità eterne della Religione

con i transitori interessi mondani, oltraggiando con l'errore la fede e la civiltà, non risparmiando con le loro macchinazioni e con le loro contumelie nè i Popoli nè i Governi, e neppure il difensore di Roma istessa il Nostro Augusto Alleato Imperatore dei Francesi.

Considerando che contro queste armi e queste arti hanno necessità e diritto di premunirsi, più di ogni altro Stato, gli Stati dell'Italia centrale, perchè da se soli devono conservare la quiete pubblica e la forza per compire la loro impresa della indipendenza nazionale,

Decreta:

Art. 1. È proibito in Toscana l'ingresso e la circolazione:

1.° Dei Giornali intitolati: *La Civiltà Cattolica*, *l'Armonia della Religione colla Civiltà*, *il Cattolico*, *il Piemonte* e *il Campanile*.

2.° Di ogni altro opuscolo politico-religioso pubblicato a Roma e negli altri luoghi tuttora sotto il Governo della Corte Romana.

Art. 2. Chiunque vendesse o diffondesse in Toscana tali giornali e opuscoli sarà punito con la carcere da uno a otto giorni, e con la multa da cinquanta a trecento lire italiane. Di queste trasgressioni conosceranno in via sommaria i Delegati di Governo.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il ventitre febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Membri aggiunti alla Commissione
sopra i restauri di S. Maria Novella.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti i Rapporti della Commissione incaricata d'esaminare e referire sui lavori in corso d'esecuzione nella Chiesa di S. Maria Novella de' 3 e 18 febbraio corrente, coi quali viene espresso il desiderio che sia accresciuto il numero dei componenti della medesima,

Ordina:

Art. 1. Vengono aggiunti alla Commissione suddetta nominata con Ordinanza de' 30 gennaio prossimo passato i seguenti soggetti, cioè:

Cav. Ispettore Francesco Mazzei,
Prof. Antonio Ciseri,
Prof. Emilio Santerelli, e
Emilio Burci Ispettore della R. Galleria delle Statue.

Art. 2. Il Direttore generale dei Lavori delle Fabbriche civili è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li ventiquattro febbraio milleottocentosessanta.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Indirizzo a S. E. il Barone Bettino Ricasoli Capo del Governo Toscano, lettogli dal Gonfaloniere di Pisa, mentre vi entrava per la benedizione e consegna delle bandiere a quella Guardia Nazionale, il 25 *febbraio* 1860.

Eccellenza,

La popolazione di Pisa accorrendo lieta e desiderosa ad incontrarvi compie ad un tempo un atto di riconoscenza ed una manifestazione solenne di principj politici. Un atto di riconoscenza verso di voi, per quello che il senno vostro, la vostra fermezza antica operarono nelle difficili congiunture del passato per tenere alto e spiegato il Vessillo della nostra nazionalità. Una manifestazione solenne di principj politici, perchè stringendosi animosa attorno di voi, nel quale ogni più pura aspirazione italica può giustamente considerarsi personificata, torna a proclamare nei gravi momenti attuali, che, nè la lunghezza dello indugio, nè le arti insidiose dei nostri nemici potranno mai farla arrendevole ad un politico ordinamento, che non sia l' unione di questo Paese al nuovo Regno Italiano sotto lo Scettro del Prode Soldato della nostra nazionale Indipendenza.

Pisa 25 febbraio 1860.

Il Gonfaloniere di Pisa
F. Ruschi.

Discorso ai Pisani fatto di sul balcone del Palazzo Reale dal Barone Ricasoli.

« Miei Concittadini di Pisa,

« Le vostre festose accoglienze giungono carissime al mio cuore, perchè mi provano che i vostri animi intendono il mio. Io vi restituisco un fraterno saluto.

« Anelavo di venire fra voi non solo per darvi la Bandiera Nazionale; ma per meglio confermarmi dei vostri sentimenti patriottici. Voi mi porgete solenne prova come vi stringa a me la grande Idea Italiana che farà anco della vostra città uno dei bei gioielli della Corona nazionale di Vittorio Emanuele.

Indirizzo del Corpo Insegnante nella Università fatto al Barone Ricasoli, e risposta di lui.

Eccellenza,

Il Corpo Insegnante nella Pisana Università si trova altissimamente onorato di porgere omaggio e insieme rendere tributo di grazie alla Eccellenza Vostra, non tanto per i savi e civili provvedimenti, con cui, Vostra mercè, si svolge l'ordinamento sociale e politico della Toscana indirizzato alla nazionale indipendenza, quanto per aver dato opera a restaurare questo antico studio italiano, che le paure delle libere istituzioni avevano diviso e snaturato. E se il sapere è il fondamento della civiltà dura-

tura, ed il fonte da cui scaturiscono i massimi beni all' umanità, può l' Eccellenza Vostra dischiuder l' animo a soave giocondità, veggendo nella patria di Galileo e dove ebbe trionfo la naturale filosofia, posta l' istruzione pubblica a quell' alto punto di onore a cui ha diritto di aspirare nella Italia nostra, che fu maestra alle genti d'ogni civil cultura. Che se la Università ha potuto novellamente riunirsi in una sola famiglia e le membra sparte recuperare; se ha potuto ricostituirsi nella sua necessaria unità, e aver nuovo principio di vita che frutterà incivilimento, giova sperare che questa unione possa esser simbolo della Italica fratellanza e nella nazionale indipendenza, per la quale, come si apparecchiano le armi, si apparecchieranno pure a difenderla tutti li argomenti del sapere, essendo omai tempo che l' Italiani tornino signori di loro stessi e riacquistino quel primato che perì colla decadenza politica della nazione.

Risposta del Barone Ricasoli.

« Chiarissimi Professori dell'Università Pisana.

« In Grecia ed in Roma la scienza era il patrimonio di pochi sapienti che la tramandavano ai loro discepoli; nel medio evo la scienza fu il monopolio dei chierici: all' Era nuova, fatto laico lo Stato, la scienza divenne un bene comune; il perfezionamento dell' anima; la guida dell' intelletto; la forza del consorzio politico. Lo stato raccolse la scienza, i suoi istrumenti e i suoi cultori, come il primo capitale civile, derivando da questo tesoro la

della grande istituzion del pubblico insegnamento, che si può dire la prima base della nazionalità.

« Ciò solo basta, o signori, a sublimare la vostra missione, e ad assicurare all'Italia quella nobile guida, che la può far tornare degna di se stessa. Voi siete più avventurosi di quel sommo vostro antecessore, che dalle carceri della Inquisizione mormorava fidente: « Eppur si muove ». Voi, signori, sicuri del moto della civiltà, potete ripetere alteri ai vostri Alunni: « Si muove, e niuno potrà mai più arrestarla ».

Indirizzo della Scolaresca fatto al Barone Ricasoli, e risposta di lui.

Eccellenza,

Con la mite civiltà del nostro paese, con la immutabile fermezza di un popolo che vuole, facendovene interprete generoso avete guidate mirabilmente le nostre sorti, a traverso le mille difficoltà dei tempi, a quello scopo che è nel cuore di tutti, l' unità, l' indipendenza della patria comune.

Non sopraffatto dai pensieri del momento, Voi con l' altezza della mente avete preveduto la parte che incombe alla patria dell'Allighieri, del Macchiavelli, e ne avete fino da ora gettati i primi semi fecondi. Dio ci conceda di potere rispondere degna mente alle vostre generose speranze.

Se intanto il Re, in cui prendon persona le aspirazioni più sacre di unità e indipendenza, sensibile ai gridi di dolore che gli vengono ancora da

tante parti d'Italia, snuderà un'altra volta la spada, chiamateci.

La nostra sola ambizione è di morire per quell'idea, cui Voi siete sì nobilmente devoto.

Gli Studenti
della R. Università di Pisa.

Risposta del Barone Ricasoli.

« Signori Alunni dell'Università Pisana,

« Le vostre parole mi sono grate all'animo e mi crescono le forze all'azione. Ora udite i miei pensamenti sopra di voi.

« La scienza, e sopratutto la scienza del diritto, utile in ogni luogo, è necessario nei paesi liberi. La libertà senza freno è discordia, è anarchia distruggitrice; ma il suo freno più legittimo e più onorevole è quello della scienza che nella sfera delle idee insegna il giusto, nella sfera de' fatti il possibile.

« Così la scienza, o signori, facendovi sapienti e cittadini, perfeziona la vostra anima e la vostra ragione.

« Non mai quanto ora fu necessario per gli Italiani questo doppio lavoro. Fin qui ci fu negato il vero sapere e la indipendenza, riempiendo le menti di vanità erudite e prostrando gli animi sotto la sferza di Vienna e di Roma. Ora dobbiamo cancellare ogni vestigio di barbarie scolastica e servile. E chi esce a scaramucciare in questa gran battaglia, siete voi, o Giovani animosi.

« Non date retta a quei Maestri della pau che gravemente vi dicono i Romani non aver ma guerreggiato due guerre ad una volta. Miglior mae stro, la necessità vi dice che le grandi rivoluzion si fanno quando si può, non quando si vuole. I questa d'Italia è rivoluzione, non come la intendo gli eroi delle mannaie; ma i ministri della Pro videnza, che sovverte d'un colpo la macchina del tirannia umana, e d' un gregge di schiavi fa u popolo libero. Se vogliamo che questa parola non abbia nulla di odioso, procuriamo che la nostra im presa continui ad essere immacolata, e che la sua riuscita sia pronta e gloriosa.

« Ciò sta in voi: Iddio ha versato sull'Italia suoi favori: le creò in seno Vittorio Emanuele; mandò di Francia Napoleone; le diè la vittoria ov unque gli Austriaci si affrontarono con gli Italia e i Francesi. Ma Dio le fece un maggior dono. dette la forza di non accettare una pace a me strada, e di non dubitare mai che una Nazione cr stiana possa morire. L'Italia volle essere e fu; v essere e sarà. Chi può contrastarlo? Non vi è di ritto contro diritto. Se gl' Inglesi, i Russi, i deschi sono una Nazione, perchè non devono es serlo gl' Italiani? Non facciamo il ragguaglio di meriti scambievoli; noi saremo inferiori in tutt ma non già nella civiltà, non già nella sventura colla quale ci pagarono coloro che dirozzammo. Si dimentichino pure le antiche ingiurie purchè non ci sia proibito il banchetto delle Nazioni; ma quando fos mo respinti ci assideremo da noi stessi. O bisogn che l' Europa smentisca il suo vanto di giustizia bisogna che ci riconosca Nazione indipendente.

« Da questo alto grado cui siamo saliti non potrebbe balzarci che la nostra negligenza. Ma questi non sono tempi da sonnacchiare; quanto più siamo vicini alla meta, tanto più dobbiamo raccogliere le forze e divorare l' ultimo spazio: quanto più i nemici si preparano ad uno sforzo disperato, tanto più dobbiamo risolverci a prevenirli e conquiderli per sempre.

« Ad eventi straordinari voglionsi straordinarie risoluzioni e fatti straordinarj. Io gli aspetto da tutti li ordini, da tutte le generazioni: anco dalla vostra o Giovani d' animo virile, perchè la età florita scomparisce quando la scienza illumina le menti e il supremo pericolo e le supreme speranze dell' Italia accendono i cuori. Vi fu tempo in cui un valente popolo ricinto di nemici arava la sacra terra armato, e ora preparava la messe e ora combatteva. Tale dev' essere il nostro studio, o valorosi. Ascoltate la parola de' Maestri, ma vegliate alla salute della patria. Essa non vi ha per fanciulli; Voi saprete sempre condurvi da uomini. Pensate a' vostri predecessori che pugnarono sui campi lombardi e perirono a Montanara. I loro spiriti sono colassù nel cielo; pregano l' Iddio de' Popoli per la Patria nostra, e aspettano di essere non ringraziati; ma superati da voi ».

Norme per la cultura del riso nel Padule di Massaciuccoli.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che accurati studii fatti negli ultimi due anni trascorsi ed una pressochè decennale esperienza hanno mostrato come le più depressi parti del Padule o Lago di Massaciuccoli solito mantenere la loro umidità pur anche in parte della estate non abbisognino di essere adacquate per vedervi prosperare la cultura del riso, e non abbiano tampoco necessità di essere per la salute pubblica rinfrescate con acque pure e correnti, conciossiachè le acque naturali del predetto Lago, vive di per se stesse e di polla, non siano affatto putride e non divengano putrescienti per la cultura del riso, quante volte sia rispettata la idrografia del Lago medesimo; e non volendo nè dovendo opporre alla doviziosa cultura del riso se non se quei soli impedimenti i quali valgano a rimuovere ogni possibile offesa contro il più eminente interesse della pubblica salute;

Sul parere del Consiglio di Stato (Sezione dell'Interno) ha decretato e decreta:

Art. 1. Ritenuta come scorta la pianta del Padule o Lago di Massaciuccoli che accompagna la Relazione del 25 fabbraio 1851 verrà sovr'essa tracciata la linea della terza più depressa porzione della seconda zona del Padule o Lago predetto, nella

quale sembra che possa prosperare senza regolari irrigazioni la cultura del riso. E quando e per quanto ciò sia possibile, verranno altresì posti sul Padule stesso limiti reali che mostrino quale appunto sia la terza porzione della seconda zona antedetta.

Art. 2. Tracciata che sia la linea qui sopra discorsa, la Prefettura di Lucca potrà d'anno in anno gradatamente permettere la estensione della cultura del riso a tutta quanta la terza porzione di quella zona, senza altrimenti esigere dai richiedenti la facoltà di coltivarlo, che abbiano a loro disposizione acque pure e correnti per irrigarlo.

Art. 3. Resta però fermo che la facoltà di coltivare il riso non può concedersi a coloro i quali volessero attuarla nella seconda porzione meno depressa di detta seconda zona, qualora non privino rigorosamente di avere i mezzi di irrigarla con acque pure e correnti, secondo quanto è prescritto all'art. 6 lettera C, del vegliante Regolamento del dì primo settembre 1849.

Art. 4. Circoscritta che sia come sopra la terza porzione della seconda zona del Padule di Massaciuccoli, nè altre risaie (eccettochè in quel Padule) esistendo adesso nel Compartimento lucchese rimarrà sciolta la Commissione Medico-Agraria sopra le risaie di quel Compartimento.

Art. 5. Alla Commissione antedetta sarà surrogato in quel Compartimento un Ispettore delle risaie, il quale avrà incarico di informare le domande dei nuovi coltivatori di vigilare a ciò le nuove risaie non escano dai limiti prescritti, e di riferire non solo sopra tutte le violazioni della Legge, ma

ben anche sulle condizioni sanitarie dei luoghi abitati limitrofi al lago durante il tempo della cultura del riso, secondo le istruzioni che gli verranno date volta per volta dal Prefetto, e secondo le norme di uno speciale Regolamento, che il Prefetto proporrà senza indugio all'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 6. Rimangono nel pieno loro vigore le Leggi sulle risaie de' 5 aprile 1842 e del primo settembre 1849. Rimane altresì in vigore il Regolamento sulle risaie del primo settembre 1849, salvo che in quelle parti le quali siano state derogate dal presente Decreto da referirsi ed applicarsi soltanto e per eccezione al Palude o Lago di Massaciuccoli.

Art. 7. Il Ministro dell'Interno è incaricato di provvedere alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove febbraio mille ottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Circolare ai Prefetti sul nuovo ordinamento amministrativo della Toscana.

Ill.mo signore,

Colla Legge sui consigli distrettuali e compartimentali rimane compiuto nelle sue principali esplicazioni l'ordinamento amministrativo della Toscana fondata sulla rappresentanza elettiva di tutti gli interessi legittimi. Accennare sommariamente il principio nazionale che ha informato questo ordinamento, non mi sembra inutile ora che le nuove istituzioni debbon essere poste in atto e far prova di se stesso.

Nel passato regime, il Governo assorbendo a poco a poco ogni atto della vita civile, aveva assunto la direzione assoluta di tutti gli interessi pubblici. Questo sistema coll'impedire al cittadino ogni ingerenza che non fosse ufficio salariato, isteriliva tutte le forze morali del Paese; e colla necessità dell'intervento governativo in ogni più lieve negozio, cresceva a dismisura la mole dei piccoli affari nei quali i più gravi ed importanti restavano sommersi.

Intendimenti non pur diversi, ma contrari hanno animato le nuove riforme amministrative. Il Governo vuole abilitare il paese a governare se stesso, sembrandogli che questo sia il principio fondamentale di ogni libertà politica e civile. Con questo concetto ha preso le mosse dal primo nucleo d'interessi che si riscontri nelle umane società, il Co-

mune; e lo ha costituito con quelle franchigie che gli sono proprie. Mirando poscia alle relazioni che più Comuni hanno fra loro, determinate da quella divisione di vallate così naturale alla Toscana, ha creato il Distretto, che sopra una più estesa periferia di territorio forma una più larga consorteria di interessati. Comuni e Distretti compongono il Compartimento, il quale avendo un'amministrazione propria, costituisce un centro a cui debbono far capo tutti gli interessi della provincia. I rappresentanti dei Comuni, come ragion vuole, sono eletti a libero suffagio di tutti i cointeressati alla comunanza; dai Consigli comunali escono i rappresentanti dei Distretti i quali hanno mandato a promuovere la consorteria coi vicini per cose di reciproca utilità; ed i Consigli compartimentali si compongono dei Delegati dei Distretti, i quali debbono far valere gli interessi di queste particolari aggregazioni di Comuni che si connettono con quelli più generali della provincia.

Così per una progressiva successione di rappresentanze locali, tutto il paese sarà ordinato in sè e ricongiunto al Governo, il quale per mezzo del Parlamento nazionale, darà unità politica ed amministrativa all'intiero corpo della nazione. Sotto il sindacato parlamentare, il potere esecutivo dirigerà l'azione dei Consigli di Comune di Distretto e di Compartimento, perchè ciascuno si mantenga nei limiti delle proprie competenze, e tutti si adoprino alla prosperità generale dello Stato.

Se la pubblica amministrazione ha per fine di riciliare l'interesse dei pochi con quello dei molti, l'interesse dei molti con quelli di tutti, mi sem-

bra che l'ordinamento instaurato fra noi abbia tutti i mezzi per sodisfarlo. Il Governo non è più una macchina amministrativa; ma diviene un centro di direzione sapiente e di tutela non vessatorio, illuminato dalle rimostranze degli interessati e contenuto dal sindacato parlamentare.

Il Regolamento dei Comuni fondato sopra Leggi e tradizioni preesistenti, ha potuto meglio determinare la sfera di azione delle rappresentanze comunali. Per i Consigli di distretto e di Compartimento, che sono cosa nuova, la legge non poteva procedere altrimenti che per dichiarazioni generali ma in quelle dichiarazioni si contengono i germi dell'azione salutare che queste Rappresentanze son chiamate ad esercitare. Usciti dal cerchio angusto degli interessi comunali, i Consiglieri di Distretto e di Compartimento dovranno provvedere, siccome fanno i Consigli comunali, ma in una sfera di azione ognora più estesa, principalmente all'economia, all'istruzione ed alla beneficenza pubblica, diffondendo la prosperità e la vita in tutte le parti dello Stato, senza che gli interessi generali opprimano i particolari, nè quelli prendano il lugo dei primi, come era al tempo dei Municipii autonomi.

Lo sviluppo economico provinciale riguarda principalmente le opere nuove da costruirsi, le antiche da conservarsi o da correggersi, i mercati, le fiere, le associazioni agrarie, le esposizioni di prodotti naturali e manufatti. L'istruzione deve principalmente prender di mira le scuole popolari e le tecniche, affinchè non vi sia villaggio che non abbia le prime, e grossa terra o città che non abbia le seconde. Quello che un comune solo non potrebbe

fare, si otterrà dal concorso di più Comuni del Distretto, i quali partecipando al benefizio concorreranno alla spesa. Per la beneficenza è anche più largo il campo. Esaminare gli Istituti esistenti e proporne le riforme se si crede necessario; crearne dei nuovi; estendere a più Comuni il beneficio che alcuni di essi ora rendono ad una sola città; regolare in una parola la carità pubblica in modo, che non vi sia vera miseria senza soccorso, nè in certi luoghi i sussidi caritatevoli alimentino l'ozio, mentre in altri mancano affatto alla povertà più specchiata.

Sopra questi gravissimi argomenti nei quali si riassume tutta l' amministrazione provinciale, i consigli distrettuali proponendo, i compartimentali deliberando, possono mettere il Governo nella via di condurre la pubblica amministrazione non solo secondo i voti dei cittadini, ma colla stessa loro cooperazione. Dando così a tutti gli interessi locali una Rappresentanza legittima, si otterrà l' intento di affezionare i cittadini ai luoghi ove nacquero od ove ammo censo e nome onorato, rendendoli operosi senza obbligarli ad essere funzionari dello stato. Per tal modo la vita privata nella provincia non più perduta nell'ozio, potrà divenire esercizio di virtù civili ed utile riparazione alla vita pubblica dei parlamenti; ed il Governo darà una educazione politica degna dei tempi, per mezzo delle istituzioni assicuratrici della libertà.

Questi principii mi sembrano tanto consentanei alla presente civiltà ed all' indirizzo che debbono prendere i governi degli Stati, che io anche nelle condizioni precarie in cui si trova la Toscana, non ho esitato a compiere quelle riforme amministrative

che ne sono la logica esplicazione; persuaso che quando il Parlamento nazionale darà leggi al nuovo regno italico, vorrà piuttosto camminare per la via delle libertà comunali e provinciali che non per quella di una eccessiva centralizzazione di poteri. Confido inoltre che se le nuove istituzioni faranno da noi buona prova, ne verrà un esempio autorevole che troverà sostenitori fra coloro i quali gli elettori confideranno l'arduo mandato di costituire la nazione.

Frattanto la legge nei Consigli distrettuali e compartimentali non deve rimanere lettera morta fino al tempo stabilito per le adunanze annuali delle Rappresentanze provinciali. Quei termini varranno quando il paese sarà costituito in condizioni normali; oggi le nuove istituzioni vogliono essere poste in atto senza indugio, perchè i cittadini trovino in esse un fruttuoso esercizio di vita pubblica, ed il Governo ne tragga la sperata cooperazione. Ingiungo però alla S. V. di sollecitare i Consigli comunali ad eleggere quanto prima si può il loro rappresentante al Consiglio distrettuale, essendo mia intenzione di convocare i Consigli distrettuali almeno dentro il prossimo mese di marzo, per poi far succedere la convocazione dei Consigli compartimentali appena i primi abbiano chiusa la loro sessione e trasmesse alle Prefetture le loro deliberazioni. E sebbene per ciò che riguarda l'amministrazione provinciale, poco possano fare le nuove Rappresentanze del Distretto e del Compartimento, convocate come saranno ad annata interrotta ed a bilancio ormai stabilito colle antiche forme, pure non credo che queste prime e straordinarie convocazioni riu-

sciranno sterili di buoni effetti, se i Consigli distrettuali e compartimentali avranno giusto concetto dei loro doveri e dell' importanza dell' ufficio che sono chiamati ad esercitare.

Questa Circolare servirà di norma alla S. V. non tanto per sollecitare l'elezioni dei Consigli distrettuali, quanto ancora per conoscere lo spirito col quale il Governo intende di procedere appena queste nuove Rappresentanze saranno convocate.

Mi pregio frattanto di professarmi

Li 29 febbraio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Proroga al termine per presentare gli studi di strade ferrate tra Firenze e la Romagna.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 10 gennaio prossimo passato col quale è assegnato il termine di quindici giorni a presentare al Ministero delle Finanze del Commercio e dei Lavori Pubblici, Studi di Strade Ferrate tra Firenze e le Città della Romagna;

Visto l'altro Decreto de' 24 gennaio suddetto con cui è protratto il termine stesso fino a tutto febbraio cadente;

Considerando che i rigori invernali hanno impedito l'esecuzione degli studi locali specialmente nei passi appenninici,

Decreta:

Art. 1. Il termine fissato dal Decreto del 24 gennaio prossimo decorso per presentare al Ministero delle Finanze del Commercio e dei Lavori Pubblici, Studi per Strade Ferrate tra Firenze e le Città della Romagna, è protratto dalla fine di febbraio cadente, a tutto il mese di marzo prossimo futuro.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze li ventinove febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Voto universale, e norme di esso, per l' unione al Regno Costituzionale di Vittorio Emanuele, o per un regno separato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del 20 gennaio, coi quali furono promulgati in Toscana lo Statuto Costituzionale e la Legge Elettorale del Regno di Sardegna;

Visto il Decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele, col quale sono convocati pel 25 marzo corrente i Collegi elettorali al fine di eleggere i Deputati al Parlamento Nazionale;

Considerando che prima della riunione del Parlamento Nazionale è necessario che la Toscana abbia un assetto definitivo;

Considerando che l'Assemblea Toscana nel dì 20 agosto 1859 deliberò con suffragio unanime la unione alla Monarchia Costituzionale di Casa Savoja;

Considerando che ad avvalorare i Voti dell'Assemblea giova ora il consultare direttamente il Popolo toscano con ogni ampiezza di forme legali, ed anche in confronto di un'altra proposta dicussa in Europa, mentre si ha sicurtà che qualunque sia il Voto popolare esso sarà rispettato e fatto rispettare;

Considerando che in questo modo si toglie ogni dubbio all'Europa sulla piena libertà dei Voti precedente, e sulla sincerità e costanza della volontà nazionale;

In virtù dei poteri conferiti dall'Assemblea per il compimento dei suoi voti,

Decreta:

Art. 1. Il Popolo Toscano è solennemente convocato nei Comizi i giorni 11 e 12 marzo 1860 per dichiarare la sua volontà sulle due seguenti proposte:

UNIONE ALLA MONARCHIA COSTITUZIONALE DEL RE VITTORIO EMANUELE,

ovvero

REGNO SEPARATO.

Art. 2. Son chiamati a dare il Voto tutti i Toscani che hanno compiuti i 21 anno, e che godono dei diritti civili.

Art. 3. I Gonfalonieri ed i Collegi dei Priori prima del giorno 11 marzo formeranno una lista di tutti gli individui domiciliati nella Comunità da sei mesi, e che abbiano compiti gli anni 21.

A questo effetto invieranno alle Parrocchie comprese nella respettiva Comunità persone di loro fiducia per eseguire lo spoglio dei libri dello stato di anime di ciascuna Parrocchia.

Gli Acattolici che sono cittadini toscani anderanno personalmente a darsi in nota all' uffizio Comunale del luogo ove dimorano.

Per gli Israeliti le Cancellerie delle Università trasmetteranno le note degli individui, che si trovano nelle condizioni richieste per dare il Voto, ai Gonfalonieri delle Comunità nelle quali dimorano.

Art. 4. Coloro che non essendo iscritti sulle Liste faranno costare di avere le condizioni contemplate nell' art. 2, saranno ammessi alla votazione.

Art. 5. Il suffragio sarà dato per schede a scrutinio segreto.

Art. 6. Lo scrutinio sarà aperto nel capoluogo di ogni Comunità nei due giorni sopra indicati 11 e 12 marzo dalle ore 8 del mattino sino alle 5 della sera.

I Gonfalonieri per mezzo di Notificazioni da affiggersi ad ogni Parrocchia ecciteranno i cittadini a rendere il loro Voto.

Art. 7. I Gonfalonieri hanno facoltà di dividere il Collegio in quel numero di Sezioni che crederanno conveniente.

Art. 8. I Gonfalonieri incaricheranno cinque Consiglieri Comunali, o in mancanza di essi cinque probi Cittadini, di presiedere ciascuna delle Sezioni.

Due almeno di questi si troveranno sempre presenti alla votazione. Essi potranno farsi assistere da Segretari da loro nominati.

Art. 9. Ogni votante deporrà nell' Urna a ciò destinata una scheda manoscritta o stampata esprimente la sua volontà in questa formula:

UNIONE ALLA MONARCHIA COSTITUZIONALE DEL RE VITTORIO EMANUELE,

ovvero in quest' altra

REGNO SEPARATO.

Le schede portanti un' altra qualsiasi formula sono nulle.

Art. 10. Il votante prima di deporre la sua scheda nell' Urna dovrà dichiarare il suo nome e cognome, che verrà notato da uno dei Consiglieri componenti il Seggio, o dal Segretario.

Art. 11. Alle ore 5 pom. del giorno 11 marzo l' Urna sarà pubblicamente suggellata dai Consiglieri presidenti l' Adunanza, i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei sigilli durante la notte.

Art. 12. In ambedue i giorni i Consiglieri comunali presidenti l' Adunanza faranno l' atto verbale dello scrutinio.

Art. 13. Chiuso lo scrutinio del giorno 12 marzo, le Urne suggellate insieme coi Processi verbali saranno accompagnate da due almeno dei Consiglieri alla Pretura, nella cui giurisdizione civile è compresa la Comunità, e saranno consegnate al Pretore, il quale insieme con essi e pubblicamente fa lo spoglio dei voti.

Art. 14. Gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati

voteranno nelle respettive località alla presenza di un Consiglio composto di tre Uffiziali più elevati in grado, e di due Uffiziali i meno anziani nel grado inferiore. Chiuso lo scrutinio, l'Urna suggellata insieme coi Processi verbali, accompagnata da due Ufficiali almeno, sarà trasportata alla Pretura, nella cui giurisdizione civile accade la votazione, per gli effetti di che all'articolo 13.

Gli Uffiziali, Sotto Uffiziali e Soldati che sono in campagna voteranno nel modo stesso. Il resultato dello scrutinio col Processo verbale dell'adunanza sarà trasmesso dal Generale Comandante la nona Divisione al Presidente della Corte Suprema di Cassazione di Firenze dentro il dì 14 marzo.

I RR. Carabinieri, i Soldati e RR. Guardie di Finanza distribuiti in picchetti voteranno alle singole Comunità dove risiedono.

Art. 15. I Pretori trasmetteranno immediatamente il Processo verbale da loro firmato, che costata il resultato della votazione, al Prefetto o Sotto Prefetto del Compartimento, i quali li trasmetteranno immediatamente al Presidente della Corte Suprema di Cassazione di Firenze.

Art. 16. Il giorno 15 successivo la Corte di Cassazione, ricevuti i Processi verbali portanti i resultati degli scrutini parziali, ne farà lo spoglio generale in seduta pubblica coll'assistenza del Pubblico Ministero, e lo trasmetterà immediatamente al Ministro di Giustizia e Grazia.

Art. 17. Tutte le Leggi e discipline che regolano le convocazioni elettorali pei Consigli comunali a fine di garantire l'ordine e la libertà del Voto, sono applicabili alle convocazioni presenti.

Art. 18. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il primo marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Disposizioni per alcune eccezionali categorie di cittadini che debbono votare nel suffragio universale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 1.° del corrente marzo col quale il popolo toscano è convocato a dichiarare mediante suffragio nel dì 11 e 12 di detto mese la sua volontà sulle due proposte nel Decreto medesimo indicate,

Decreta:

Art. 1. Gli impiegati regi o comunali aventi i requisiti voluti dal Decreto suindicato, e in generale tutti quelli che esercitano un pubblico ufficio, potranno dare il voto nel luogo ove dimorano per ragione dell'uffizio medesimo, qualunque ne sia il tempo.

Art. 2. I giovani che per ragione di studio si trovano lontani dal luogo del loro domicilio, potranno egualmente votare in quello ove occasionalmente dimorano.

Art. 3. Tutti quelli che per causa di lavoro si trovano nelle Maremme Toscane potranno votare nelle Comunità o Sezioni di Comunità in cui domorano.

Art. 4. I Gonfalonieri e i Consiglieri municipali che faranno parte del Seggio nelle diverse Co-

munità o Sezioni di Comunità, sono autorizzati a votare nel luogo ove risiederanno il giorno del voto quantunque non abbiano ivi nè domicilio, nè dimora. Lo stesso è diposto per le altre persone contemplate nell'art. 8 del mentovato Decreto.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato il due marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Spiegazione politica
del suffragio universale toscano.

(2 Marzo 1860).

I Toscani sono chiamati a dare un'ultima prova della generosità e della italianità dei loro sentimenti per mezzo del suffragio universale.

Non già che i loro sentimenti non fossero stati oramai legittimamente espressi, e in guisa irrecusabile per dieci continui mesi in mille modi confermati. Ma in procinto di entrare a far parte della grande famiglia dei popoli Europei era buon consiglio consentire al desiderio degli alleati e degli amici, e della nostra volontà dare una suprema e solenne manifestazione.

Ora noi dobbiamo dire la nostra volontà e niente altro che la nostra volontà. Le formule prescritte dalla Legge per esprimerla sono di un significato netto e preciso

Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele,

Cioè la pietra angolare della Nazionalità, la grandezza che ci farà forti e rispettati, che allargherà la sfera de' nostri commerci, rinvigorirà di nuovo alimento le nostre industrie, ci libererà per sempre dalla oppressione straniera. L'Italia, come dice autorevolmente il Ministro degli affari esteri di Francia, diverrà per la prima volta una nazione.

Regno Separato,

Cioè la continuazione della vita municipale gretta, meschina, che separa l'uno dall'altro con invida cura i popoli della stessa famiglia, li nimica, uguagliandoli solo nella servitù e nella miseria.

I Toscani possono scegliere!

E sceglieranno.

Nel giorno stesso che il Governo li convocava nei Comizi, la parola del nostro augusto e generoso Alleato proclamava solennemente a Parigi essere falliti i negoziati per l'esecuzione del Trattato di Villafranca, e l'Italia essere alla vigilia di costituirsi liberamente.

L'Italia si costituirà liberamente mercè dei voti dei Popoli dell'Italia Centrale, e l'Imperatore Napoleone sarà pago che si compia pacificamente per quelli l'opera gloriosa da lui soccorsa in principio colle armi possenti di Francia, e fin qui protetta dal suo patrocinio.

Concessione data alla nuova Società anonima delle Strade ferrate Livornesi.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Risoluzioni ministeriali del 18 luglio 8, 22 e 29 ottobre, 24 e 31 dicembre 1859;

Vista l'Ordinanza ministeriale del sette febbraio 1860;

Visto il Decreto del 10 febbraio 1860;

Decreta:

Art. 1. La Società Anonima per Strada ferrata Leopolda constituita col Sovrano Motuproprio

del 5 aprile 1841, e la quale a conformità del Decreto del 10 febbraio 1860 e della deliberazione della Adunanza generale del 14 del mese stesso, ha preso il titolo di: « *Società anonima delle Strade ferrate Livornesi* » è riconosciuta concessionaria ed utente delle Strade ferrate, e dei diritti appartenenti o respettivamente appartenuti alle Società Anonime qui appresso indicate cioè:

per la Strada ferrata Leopolda da Firenze a Livorno,
per la Strada ferrata da Lucca a Pisa,
per la Strada ferrata da Lucca a Pistoja.

Art. 2. La durata della concessione di tutte le sopra indicate linee è protratta a tutto l'anno 1959.

Art. 3. Dal giorno della promulgazione del presente Decreto cesseranno di aver vigore i Decreti con cui furono autorizzate e poste in essere le sopraddette Società. Dal momento nel quale saranno stati concordati fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Società, i nuovi capitoli attualmente in esame, cesseranno del pari di aver vigore i capitoli convenuti fra le medesime ed il Governo della Toscana, in tutto quanto direttamente o indirettamente si opponga ai nuovi capitoli surricordati.

Art. 4. Le disposizioni dei tre precedenti articoli saranno applicabili anche a quelle Strade ferrate delle quali la Società delle Strade ferrate Livornesi assumesse l'esercizio, o divenisse proprietaria.

Art. 5. La Società modificherà i suoi statuti sociali i quali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministro dei Lavori pubblici.

Art. 6. Il capitale della Società che vien portata alla somma di lire italiane trentatremilioni e seicentomila, pari a lire toscane 40,000,000, sarà diviso in ottantamila Azioni di lire italiane 420, pari a lire toscane 500 ciascuna rappresentate da altrettante *Cartelle di Azioni* del corrispondente valore nominale.

Ai possessori delle suddette 80,000 Cartelle, lo Stato garantisce tanto il pagamento dell'interesse annuo del cinque per cento, quanto il rimborso alla pari del capitale nei modi che sono accennati nel Decreto del 10 febbraio 1860, e che saranno più particolarmente determinati dai capitoli e dagli Statuti sociali.

Fermo poi quanto è disposto col citato Decreto in data 10 febbraio 1860, in ordine alla garanzia per le obbligazioni che la Società è stata autorizzata ad emettere collo stesso Decreto, il Governo garantisce ugualmente l'interesse annuo del tre per cento, e il rimborso alla pari del capitale delle obbligazioni emesse già dalla Società Anonima per la Strada ferrata da Lucca a Pistoja, ed accollate alla Società Anonima per la Strada ferrata Leopolda, oggi Società Anonima delle Strade ferrate Livornesi come parte del prezzo di acquisto della prima delle Strade suddette, nei modi e forme che saranno determinati dai capitoli e dagli Statuti sociali.

Art. 7. Resta a tutti gli effetti e in tutte le sue parti approvata la deliberazione seconda presa dalla Adunanza generale degli Azionisti nel dì 28 decembre 1859, riguardante l'acquisto delle Azioni della Società Anonima per la Strada ferrata Maria Antonia da Firenze a Pistoja per Prato, e dei cre-

diti esistenti contro la medesima. E nel caso in cui la Società Anonima delle Strade ferrate Livornesi venga al possesso di tutte le Azioni della rammentata Società, ora per allora, essa è riconosciuta come Concessionaria della Strada ferrata suddetta, con tutti i diritti alla prenominata Società spettanti, con le modificazioni peraltro di che nel presente Decreto, e nei nuovi capitoli.

Art. 8. La Società è autorizzata a costruire ed attivare nel suo interesse ed a sue spese, rischio e pericolo, una Strada ferrata da Pisa a Porta, ed eventualmente da Porta alla Parmignola, alle condizioni contenute nei sopraddetti capitoli.

Art. 9. La impresa è considerata a tutti gli effetti come opera di pubblica utilità tanto per la Strada da Pisa a Porta, quanto per le congiunzioni da farsi a Firenze fra le linee della Leopolda e della Maria Antonia, ed a Pisa fra le linee della Leopolda e delle Lucchesi, e per ogni occorrente ampliazione a tutte le Strade della Società. Conseguentemente la Società tanto nella occupazione dei terreni e fabbriche, quanto nella escavazione ed estrazione di terra, pietrami ed altri materiali da costruzione, rimane investita per l'espropriazioni che avrà occasione di fare pei suddetti titoli, dei diritti sanzionati dalle Leggi in vigore, in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, e più specialmente dalla notificazione della R. Consulta del 25 febbraio 1845, colle modificazioni indotte all'articolo 4 della medesima, dal Decreto del 18 aprile 1857, riguardante la Strada ferrata Aretina.

Art. 10. Nelle Stazioni principali, dove i servizii di Dogana e di Polizia e di sicurezza lo ri-

chiedano, la Società dovrà apprestare a tutte sue spese i locali occorrenti. I detti servizi per altro, tanto nelle Stazioni ove trovansi attualmente stabiliti, non esclusa la Stazione Marittima in Livorno, quanto in quelle ove potessero stabilirsi, saranno ad intiero carico del Governo, derogando così a qualunque convenzione o disposizione in contrario.

Art. 11. Gli infortuni che potessero accadere sulle linee della Società, dovuti a dolo o a mancata sorveglianza per parte degli Agenti della Società stessa, sottoporranno i medesimi alle pene stabilite dal Codice penale vigente. Qualora per altro gli infortuni a danno del pubblico si replicassero più volte, il Governo potrà stabilire un sistema di penali contro la Società medesima.

Spetta alla Società la facoltà di proporre al Governo quei provvedimenti che credesse più confacenti per provvedere alla sicurezza del transito, alla polizia e alla conservazione delle linee e delle opere accessorie; e una volta che tali provvedimenti siano dal Governo approvati diverranno obbligatori per il pubblico, per la Società e per le altre Amministrazioni di Strade Ferrate in comunicazione colle linee Livornesi, in quanto concerne le loro relazioni colle medesime.

Art. 12. La immediata vigilanza per parte del R. Governo sulle linee appartenenti alla Società sarà esercitata per mezzo di un Commissario Regio.

Art. 13. Sui terreni occupati per la costruzione delle Strade ferrate ed opere accessorie di cui la Società è concessionaria, essa pagherà il dazio sulla base della rendita imponibile assegnata ai

medesimi al momento della occupazione. In quanto al dazio catastale da imporsi sulle fabbriche che la Società costruisse, sarà determinato colle norme fissate dai Regolamenti catastali per ogni nuovo fabbricato.

Art. 14. Tutti gli atti che la Società stipulerà pel compimento e costruzione delle sue linee ed opere accessorie, e che fossero per le leggi in vigore soggette a diritti proporzionali di registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira. Rimarranno però soggetti al disposto delle leggi predette tutti quegli atti che la Società stipulasse non riguardanti le costruzioni e compimento delle Strade e loro accessori e materiale mobile, e per l'attivazione della Società stessa.

Saranno completamente esenti da ogni diritto di bollo gli stampati contenenti Orari, Tariffe, Avvisi al pubblico ed agli azionisti, e in generale ogni pubblicazione relativa al movimento di viaggiatori di merci ec., sulla linea, nonchè al servizio amministrativo, e saranno altresì esenti da ogni diritto di bollo e registro le cartelle sia delle azioni, che delle obbligazioni emesse dalla Società a conformità dei suoi Statuti e i titoli destinati alla esazione dei relativi utili ed interessi.

Art. 15. È accordata alla Società la esenzione dal pagamento dei dazi doganali e tasse di ogni natura per tutti gli oggetti necessari alle costruzioni dipendenti dai capitoli, per le macchine, veicoli, attrezzi ec., che essa fosse in caso d'introdurre dall'estero, salvo gli emolumenti relativi e con obbligo di soddisfare alle formalità che le verranno prescritte e specialmente a quella di esibire volta

per volta un certificato a firma di uno de' componenti la Direzione munito del visto del R. Commissario per le Strade ferrate.

Art. 16. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il due marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Lettera del Cav. Bon-Compagni, con cui rinunzia l'uffizio di Governatore Generale delle Provincie collegate dell'Italia Centrale.

A S. E. il Barone Ricasoli Presidente del Consiglio dei Ministri a Firenze.

Bologna, 2 marzo 1860.

Eccellenza,

Allorquando, addì 3 dicembre ultimo, firmai l'atto per cui d'accordo con V. E., e col cavaliere Farini assunsi la qualità di Governatore generale delle Provincie collegate dell'Italia centrale, ebbi nell'animo, non solo di dare effetto per quanto in quelle contingenze si poteva, alla designazione fatta della mia persona da S. A. R. il Principe di Savoja Carignano, ma di cooperare alla politica del Governo di S. M. nell'Italia centrale. Questa politica mirava a tenere unite fra loro e al Piemonte le provincie che avevano deliberato di unirsi al Regno Subalpino, e ad agevolare ad esse il conseguimento dei loro voti. Oggi dappoichè, in seguito al Decreto promulgato da V. E. il suffragio universale debbe decidere se il popolo voglia piuttosto questa annessione, o regno separato, la mia qualità viene a cessare. Continuando, essa potrebbe dare occasione alle accuse di coloro, che non curando nè la verità dei fatti, nè l'evidenza delle dimostrazioni, accusarono il Governo del Re di avere carpito i voti dei po-

poli. L'onore del paese che io rappresento e l'onor mio esigono che io non lasci luogo a questi sospetti.

Un' altra ragione esige che cessando dal mio carico io non prolunghi il mio soggiorno in queste provincie. Venni nel 1857 Inviato straordinario del Re presso le Corti di Toscana, di Modena e di Parma. Fu mio assunto principale adoperarmi in favore dell'Indipendenza Italiana e delle libertà costituzionali in quei modi che si convenivano allo stato di pace in cui si stava e coll'Austria e con quelle Corti pur troppo amiche all'Austria. Due giorni prima che scoppiasse la rivoluzione del 27 Aprile, in esecuzione di quanto mi prescriveva il mio governo, io faceva un ufficio presso quello della Toscana e lo invitava ad appigliarsi al solo partito che potesse salvarlo e far lega con noi. Dopo la rivoluzione assunsi il governo di quello Stato in qualità di Commissario del Re, ed ogni mia cura si rivolse a tenere il paese unito ed ordinato, affinchè le sue forze si rivolgessero al fine supremo dell' Indipendenza, rimettendo all' avvenire la cura di risolvere sull' assetto definitivo del paese. Dopo notificata la pace di Villafranca rimasi finchè non fosse assicurata la convocazione dell'Assemblea che doveva deliberare in modo regolare delle sorti del paese, evitando così che in un paese che si era messo sotto la protezione del Re, le fazioni non turbassero la quiete pubblica e non lo obbligassero ad accettare un governo a cui ripugnasse. Nelle cose dell' Emilia non m' ingerii, ma dando ordine che le milizie toscane si fermassero in Modena e somministrando armi a Bologna, cercai impedire che non fosse fatta violenza ai voti del paese. Dap-

poi mi ritrassi dall'ufficio, affinchè non paresse che io volessi influire sulle elezioni, e sui voti che dovevano essere liberissimi.

Rientrai nella vita privata riportandone coscienza di avere adoperato quel poco che era in me affinchè il Re ed il paese che lo rappresentava fossero onorati ed amati, ma di non essermi ingerito nelle cose interne nell'Italia Centrale più che non convenisse all' ufficio che io vi aveva sostenuto.

Indi a poco le Assemblee che rappresentavano quelle Provincie pronunciarono il voto di annessione ed io usai i diritti consacrati dallo Statuto propugnando colla stampa la politica della annessione. Fui designato all' ufficio da cui oggi mi dimetto, perchè, designando me, S. A. R. il Principe di Savoja Carignano ed il Governo del Re credettero dar segno di attenersi ad una politica favorevole alle annessioni. L'*Unione liberale* destinata a preparare le elezioni politiche mi elesse a suo Presidente, credendo che il mio nome fosse per dimostrare come essa ponesse in cima alla sua politica la causa delle annessioni. Da tutte queste precedenze mi è indicata la via che debbo tenere in progresso, e mi è indicata altresì la moderazione con cui debbo procedervi. Qui il discutere le opinioni che professai fin' ora in ordine alle annessioni, o per difenderle o per impugnarle non si appartiene a noi Subalpini, ma ai cittadini di queste provincie, chiamate ora a deliberare definitivamente delle proprie sorti. A noi si apparterrà adoperare affinchè il loro voto, qualunque siasi per essere, non riesca invano, ed i loro diritti non vengano o negletti a manomessi.

Nel chiudere le relazioni d' ufficio che le cari-

che da me ultimamente sostenute mi posero in grado di tenere coll'E. V. non mi rimane che da ringraziarla della benevolenza di cui volle ognora essermi cortese. La prego ad un tempo di portare questa mia lettera a cognizione del pubblico affinchè i cittadini di codesta nobil parte d'Italia sappiano di quanta riconoscenza io sia penetrato per la benevolenza che essi pure vollero dimostrarmi in ogni occasione.

Prego V. E. di gradire i sensi del mio rispetto.

C. Bon-Compagni.

Considerazioni sul valore della votazione toscana con suffragio universale.

(4 Marzo).

Le provincie dell'Italia centrale son chiamate un'altra volta a definire con libero suffragio le loro sorti politiche. Un'altra volta questi popoli generosi, provvedendo a se stessi, dichiareranno in faccia al mondo che l'Italia, insofferente di ogni straniera signoria, entra per suo diritto nel consorzio delle nazioni civili. Le Assemblee nazionali già espressero quali siani i voti dei Toscani, dei Romagnoli, dei Modenesi, dei Parmensi. Tutti vogliamo unirci in un forte Stato, e quietare le agitazioni italiane nella monarchia costituzionale del-

l'unico Re che abbia lealmente sostenuta la nostra causa.

Ad avvalorare quelle deliberazioni solenni e a togliere ogni argomento agli avversari nostri, i Governi della Toscana e dell'Emilia hanno stabilito, che per modo diretto s'interroghino nuovamente questi popoli, i quali con mirabile longanimità sostennero per dieci mesi tutti i pericoli d'una condizione incerta e precaria. Il suffragio universale farà manifesto se fu impeto momentano o pensata risoluzione il sacrifizio d'ogni vanità municipale; se fu arte di partito la ferma resistenza ad ogni seduzione e ad ogni insidia.

Sappiano adunque i Toscani quale atto sono chiamati a compiere nelle imminenti votazioni. Si tratta di decidere se la Toscana mantenendo i suoi propositi nazionali, vuol concorrere o a costituire quest'Italia che rinasce libera e gloriosa dalla sua indipendenza, o se da qualche vecchio errore e da qualche nuovo intrigo sarà promossa una divisione nuova che avrà maggiori danni e maggiori vergogne delle antiche. La questione è posta in questi termini, ed il buon senso del popolo saprà risolverla. Se qualcuno vi fosse in Europa che esitasse a riconoscere il bisogno che hanno gli Italiani di unirsi in corpo di nazione capace di provvedere a se stessa i Comizi popolari mostreranno che questo bisogno è oggi una necessità assoluta per noi e per la pace del mondo.

Si apparecchi la Toscana a questo grande atto con calma e fidanza. Tutti i cittadini accorrano alle urne, memori che l'esercizio del loro diritto è in-

sieme l'adempimento di un alto dovere. I suffragio stanno le sorti presenti e future d

Il Governo ha prescritto le forme per gar la sincerità dei voti e la libertà dei votanti; i. popolo dia un altro esempio di civiltà e di patriottismo, e non sarà perduta questa grande occasione di fondare il nuovo diritto delle nazioni.

Norme per rinvestire i capitali della Causa Pia nell'acquisto di rendite pubbliche.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1° e 2.° del Decreto del 26 gennaio 1860 che prescrivono:

« Art. 1.° Ogni capitale della Causa Pia, al-
« l'occasione di rinvestimento, dovrà essere impie-
« gato nell'acquisto di rendite nominative, accese
« sul libro del Debito Pubblico toscano al saggio
« fissato, volta per volta, dal Ministro delle Finanze.

« Art. 2.° In eccezione all'articolo 2.° del De-
« creto del 25 gennaio 1860 che costituisce la ren-
« dita tre per cento garantita dal Governo del Re,
« le rendite nominative, di che nel precedente ar-
« ticolo del presente Decreto, potranno avere fra-

« zioni di lira italiana purchè siano in diecine di « centesimi, ed escluse le frazioni di diecina »;

Volendo dare esecuzione al disposto del precitato Decreto,

Ordina:

Art. 1. Coloro cui incombe l'obbligo del rinvestimento dei capitali della Causa Pia li verseranno nella Cassa del Debito Pubblico, e presenteranno la domanda del rinvestimento al Direttore di quell'Uffizio. Il Direttore trasmetterà la domanda al Ministero delle Finanze, proponendo il saggio a cui il rinvestimento potrà esser fatto, da regolarsi sul corso corrente della rendita tre per cento, costituita col Decreto del 25 gennaio 1860.

Art. 2. Qualora nulla osti in contrario, il Direttore del Debito Pubblico sarà autorizzato dal Ministro delle Finanze a comprare tanta della rendita al portatore, costituita col precitato Decreto, quanta se ne può col capitale da rinvestire. In seguito di che, a cura del Direttore di detto Uffizio, sarà convertita in rendita nominativa, da intestarsi alla persona morale a favore di cui deve il capitale essere rinvestito.

Art. 3. Se rinvestendo il capitale nell'anzidetto modo, ne rimane un residuo insufficiente a comprare lire italiane quindici di rendita, la Cassa del Debito Pubblico vi aggiungerà quel che manca; la rendita nominativa corrispondente al capitale residuale sarà intestata a favore della Causa

Pia, e quella corrispondente al supplemento di capitale, sarà intestata provvisoriamente a favore dell'Uffizio del Debito Pubblico per essere in seguito trasferita a favore della Causa Pia nelle successive operazioni.

Art. 4. Il Cav. Direttore dell'Uffizio del Debito Pubblico provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li quattro marzo milleottocentosessanta.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Proclama di Preparazione al voto universale toscano.

(5 Marzo 1860).

TOSCANI!

Or compie un anno le armi di Piemonte e di Francia si scontrarono in guerra con quelle d'Austria perchè, cessato una volta il predominio di questa in Italia, fosse assicurata colla nostra Indipendenza la pace d'Europa.

La Convenzione di Villafranca non raggiunse intero questo scopo.

L'Italia Centrale abbandonata a se stessa da chi non poteva più governarla, concorse alla guerra; e questa immaturamente troncata, intese che per non perdere tutti i benefizi dell'occasione e della vittoria, bisognava fare un regno forte, riparo al presente, tutela delle cose conquistate in futuro.

I Popoli legittimamente rappresentati deliberarono con saviezza pari al diritto, e con tutta la risoluzione pari alla necessità, la formazione di un forte Regno Italiano sotto lo Scettro Costituzionale di S. M. VITTORIO EMANUELE.

A fronte di questa grande opera, unica nella storia della civiltà, gli arbitri dell'Europa riconobbero di non usare la forza, e la dichiarazione del non intervento fu il primo omaggio reso alle Nazioni risorte.

Sembrava però che un Congresso su questo nuovo giure dovesse compir l'opera ristauratrice d'Italia e pacificatrice d'Europa, ma ogni studio per riunire il Congresso tornò vano. L'Inghilterra e la Francia allora misero innanzi oportune proposte. Con queste mentre si riconosceva il nostro diritto a costituirci liberamente, si mostrava desiderio di una solenne conferma dei voti già legittimamente e liberamente emessi.

Intanto il Re Leale e Magnanimo decretava di aprire il Parlamento.

I Popoli dell'Emilia e della Toscana avean già stabilito di voler far parte di questo gran Comizio Nazionale, e colla Legge del Nuovo Regno erano state preordinate le elezioni dei Deputati per formare uno Stato solo e una difesa comune.

Ma prima di entrare in questo gran Comizio,

è buon consiglio che diano prova con un atto nuovo di coscienza politica, in faccia a Dio e agli Uomini di aver votato l'Unione per diritto, per senno, per utilità, per suprema legge di salute Nazionale.

Non già che a dar quest'ultima prova fossero tenuti, poichè nessuno può ragionevolmente dibitare che nel tempo, nel quale si sono formate le grandi Nazioni, le memorie municipali tanto ci abbiano ottenebrata la mente da farci disconoscere i vantaggi dell'essere riuniti per centuplicare l'antica civiltà, per profittare in comune di tutti gli elementi di un vita nuova nazionale, impossibile colla divisione antica e colla piccolezza degli Stati figli dei Comuni, in mezzo a Nazioni che da quattro secoli si prevalgono di essere divenute grandi e compatte per territorio, istituzioni e armi.

Spontanei i Popoli dell'Emilia e della Toscana potranno confermare il giudizio proprio col plebiscito cui sono chiamati.

Questo coronerà l'opera vostra, o Toscani. Voi siete tutti chiamati a gettare nell'Urna il vostro voto, che in tanti modi avete espresso, con tanta solennità, con tanta ragione. Voi non smentirete in questa occasione la serena e composta dignità, colla quale da dieci mesi andate preparando i vostri grandi destini, che vi ha guadagnate le simpatie dell'Europa, ed è quella che conviene a chi ha la coscienza del proprio diritto.

Il Suffragio che voi gettate nell'Urna è libero non ne darete conto che a Dio e a voi stessi.

Il Mondo dovrà ammirare, o Toscani, la vostra religiosità e il vostro esempio. Voi avete fin qui raddirizzato gli errori della fortuna e degli uomini:

ora potete compiere questo grande edificio della Nazionalità, e coronare l'opera vostra.

TOSCANI!

Noi siamo alteri di averi condotto fin presso alla meta; e siamo certi che il vostro ultimo passo sarà uguale ai precedenti. Fra pochi giorni godrete la pienezza di sentirvi Italiani sotto il Leale e Magnanimo RE VITTORIO EMANUELE.

Firenze, 5 marzo 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Il Segretario *Generale*
del Governo della Toscana
Celestino Bianchi.

Abolizione delle leggi restrittive sulla stampa prima della votazione universale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mentre la Toscana è richiamata a decidere, per mezzo del Suffragio universale, dei suoi futuri destini è conveniente di rendere pienamente libera la discussione in materia politica,

Decreta:

Art. 1. I Decreti de' 10 luglio 1849 e 22 settembre 1850 in quanto tendevano a modificare e restringere la libertà della Stampa in materia politica sono aboliti.

Art. 2. Ritorna per conseguenza libera la fondazione e pubblicazione dei Giornali, Scritti ed Opere anche non periodiche concernenti materie politiche, sotto la osservaza delle norme e discipline prescritte dalla Legge de' 16 maggio 1848.

Art. 3. È mantenuta peraltro la competenza dei Tribubali ordinarii in materia di delitti e di trasgressioni di Stampa, o che si commettono per mezzo della Stampa a forma delle Leggi veglianti, che non sono in questa parte revocate.

Art. 4. I Ministri dell'Interno, e della Giustizia e Grazia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Circolare ai Sigg. RR. Procuratori dei Tribunali di prima Istanza e Pretori per lo spoglio de' voti.

Illustrissimo Signore,

La suprema importanza delle attribuzioni che il R. Decreto del primo marzo corrente conferisce ai Pretori per lo spoglio dei voti che saranno dati dal popolo toscano convocato nei Comizi, consiglia questo Ministero a comunicare alcune notizie ed istruzioni che serviranno loro di guida nell'adempimento del Commesso ufficio.

L'Autorità giudiciaria comprenderà facilmente le ragioni per cui è stata incaricata di verificare il resultamento dello squittinio e del voto, diretto a

decidere le sorti dei Toscani e ad avviarli una volta al destino dei popoli che ha comune l'origine e la favella, di divenir cioè nazione.

Ciò significa che l'atto il più solenne della vita pubblica a cui il popolo toscano sia stato da tre secoli in poi chiamato, si vuole dal R. Governo che si compia con le maggiori garanzie che possano desiderarsi, perchè venga tolta ogni diffidenza ed ogni sospetto intorno alla verità del suffragio, e si dia la più luminosa ed inoppugnabile conferma, che ciò che deliberò l'Assemblea, ciò che dice ed opera tutto dì il Governo è realmente conforme al volere del popolo.

Le urne ripiene di voti diranno in breve l'ultima parola che finirà di persuadere i più increduli: ed essa sarà bandita dall'Autorità giudiciaria come la più estranea alle lotte delle passioni politiche.

I Pretori indossando la toga di Magistrato e sedendo in una sala, che potrà essere ancora quella delle udienze ordinarie, porranno mano allo spoglio dei suffragi nella sera stessa del dodici marzo, appena giunte le urne di alcuna delle Comunità poste nel perimetro della loro giurisdizione civile. E protrarranno il lavoro fino ad un'ora discreta e conveniente, curando che i suffragi dell'urne aperte siano tutti verificati nella sera, per modo che si rinvii al giorno appresso lo spoglio di tutte le altre che saranno rimaste chiuse, e di cui non verrà minimamente alterato il sigillo.

La giornata del tredici sarà impiegata nel compimento dello spoglio, e sempre con l'assistenza e presenza dei Consiglieri del Municipio, a cui appartiene volta per volta l'urna da spogliarsi.

Lo spoglio delle urne che contengono i voti dei militari sarà fatto alla presenza degli Uffiziali che le hanno accompagnate.

I Pretori nell' atto verbale noteranno il giorno e l'ora in cui comincia e finisce lo spoglio, indicheranno il nome e cognome dei Consiglieri municipali, o degli Uffiziali che sono stati presenti alle operazioni; passeranno poi a registrare prima in lettere poi in cifre arabiche il numero totale dei voti dati in ogni Comunità; indi il numero delle schede che esprime il voto d' *Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele*, poscia il numero di quelle contenenti la formula — *Regno separato*; — ed in ultimo il numero delle schede riconosciute nulle a norma dell' articolo 9 del Decreto del 1.° marzo 1860.

I voti dei Ministri saranno registrati in una colonna a parte.

Cureranno i Pretori che le operazioni procedano con la massima regolarità, che sia mantenuto l'ordine nella sala per tutto il tempo dell' Adunanza, e che non piglino parte allo spoglio delle schede, se non persone espressamente autorizzate.

Un picchetto della Guardia nazionale, nei luoghi ov' essa è istituita, verrà messo a disposizione dei Pretori; ove questa manchi, si troverà un picchetto dei RR. Caribinieri, a cui daranno gli ordini opportuni.

Nella notte del dodici al tredici marzo le Guardie nazionali o i RR. Carabinieri, rimarranno a guardia dei locali in cui si custodiscono le urne.

I Pretori che hanno un Cancelliere potranno valersi anco dell' opera di esso.

Nel giorno tredici marzo son dispensati dal trattare qualunque altro affare di loro competenza, ed ove siano corse citazioni a testimoni, a procuratori o altri interessati, dovranno disdirle. Nel dì quattordici vacheranno egualmente a questa sola incombenza, perfino a che non vi abbiano posto termine.

Finite le operazioni leggeranno a voce alta il verbale; e fatta menzione di tal lettura nell'atto, passeranno a sottoscriverlo unitamente a due almeno dei Consiglieri municipali di ciascuna delle Comunità, e degli Uffiziali che si troveranno presenti. Dopo di che chiuderanno il verbale in un plico con la direzione al Presidente della Corte Suprema di Cassazione, e vi apporranno sopra il sigillo della Pretura, sempre in pubblica udienza ed alla presenza dei mentovati testimoni. Il plico con una lettera d'accompagnamento diretta al Prefetto, Sotto-Prefetto, o Governatore del Circondario, sarà dai Pretori che dimorano in luogo diverso dal capoluogo, spedito per mezzo della posta, da cui ritireranno la ricevuta di consegna. Gli altri lo faranno rimettere per mezzo di un ufficiale pubblico da loro dipendente. Le schede dovranno esser bruciate dai Pretori prima che l'adunanza pubblica sia sciolta.

I Governatori, i Prefetti e i Sotto-Prefetti, appena ricevuti i plichi delle Preture poste nel loro circondario, si riuniranno in una pubblica sala insieme col Presidente del Tribunale di prima Istanza e col Procuratore Regio del luogo. Fatto insieme il novero dei diversi plichi, e riscontrata l'integrità dei sigilli apposti sopra ciascuno di essi, distenderanno di tutto questo un atto verbale, che sarà

sottoscritto dai tre componenti il Consiglio, con indicazione dell'ora e del giorno. Quindi fatto un solo involto nell' atto verbale e dei diversi plichi, con la direzione al Presidente della Corte Suprema di Cassazione, ed appostovi sopra il sigillo della Prefettura, Sotto-Prefettura o Governo locale, lo invieranno per mezzo della posta e previo ritiro di una ricevuta, alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.

Questo Ministero è persuaso che i funzionari pubblici chiamati a parte di sì delicato ed importante ufficio, e più specialmente i Pretori, spiegheranno tutto il buon volere, e tutto lo zelo ed attività di cui sono capaci, e si mostreranno degni anco in tale occasione della reputazione, di cui meritamente gode la Magistratura toscana.

Voglia la S. V. Ill.ma trasmettere ai Pretori, che da lei rilevano, copia della presente ministeriale, perchè ne prendano al più presto cognizione e vi si uniformino; nel mentre ho il piacere di segnarmi

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 5 marzo 1860.

Dev.mo Servitore
E. Poggi.

Restituzione alla città di Livorno della contribuzione di guerra imposta dalle truppe austriache.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Truppe Austriache all'invasione della Toscana furono dall'ex Granduca Leopoldo d'Austria dichiarate sue truppe ausiliarie, e che quindi sono a lui imputabili gli atti commessi dai Comandanti austriaci:

Considerando che conseguentemente come imposta dell'ex Granduca deve riguardarsi la contribuzione di Guerra riscossa violentemente dal Baron d'Aspre sulla città di Livorno, e che ogni dubbio intorno a ciò venne tolto dal fatto di avere il Governo Granducale accettato, e ritenuto quella somma;

Considerando che se le contribuzioni di guerra imposte sulle città nemiche sono violenze degne soltanto di Governi barbari, diventano enormità contrarie a ogni diritto, allorchè s'impongono sulle città dello Stato da chi lo governa;

Volendo riparare nei modi compatibili coi bisogni della finanza, all'ingiustizia commessa a danno della città di Livorno tanto benemerita all'Italia,

Decreta:

Art. 1. La somma di quattrocentomila fiorini di Vienna pari a lire italiane 1,008,000 pagata dalla città di Livorno nel 1849 per contribuzione di Guerra

imposta dal Baron d'Aspre, e da lui rimessa al Governo dell' ex Granduca che la ritenne, sarà restituita al Municipio di Livorno dalla R. Depositeria Generale in rate semestrali di lire italiane 50,400 a cominciare dal gennaio 1861.

Art. 2. Il Municipio di Livorno avuto riguardo alle circostanze che accompagnarono quella imposizione, proporrà all' approvazione del Governo l' uso che vorrà fare delle somme restituite.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, ed il Ministro dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Abolizione delle tasse per la navigazione della Fossa Burlamacca.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 27 decembre 1859 e 12 gennaio 1860 che con l' abolizione delle Tasse che venivano per l' avanti percette, restituirono alla sua

piena libertà la navigazione nel fiume Arno, nel fosso o Canale fra Pisa e Livorno, e nel Canale macinante fra Ripafratta e Pisa;

Considerando, che altrettanto conviene che sia fatto anco a riguardo della navigazione nella fossa Burlamacca, all' oggetto di favorire il libero esercizio delle industrie cui quella navigazione è necessaria,

Decreta:

Art. 1. La navigazione nella fossa Burlamacca, è restituita alla sua piena libertà, e conseguentemente sono abolite le Tasse che ora si percipono per il barcheggio nella fossa medesima.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
(L. S.) E. Poggi.

Provvedimento eccezionale per alcune Preture del Compartimento Grossetano sopra lo spoglio de' voti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la distanza d'alcune Preture del Compartimento Grossetano dal Capo-luogo, e la mancanza di pronti mezzi di comunicazione, possano rendere sommamente difficile al Prefetto di quella Provincia d' effettuare, entro il 14 del corrente mese, la trasmissione di che nell' articolo 15 del R. Decreto del dì 1.° del mese stesso,

Decreta:

Art. 1. I Pretori di Arcidosso, S. Fiora, Castel del Piano, Cinigiano, Pitigliano, Manciano, Massa Marittima, Giuncarico e Montieri, invieranno col mezzo della Posta il verbale costatante il resultato della votazione del respettivo Circondario al Prefetto di Firenze, che immediatamente li trasmetterà al Presidente della Suprema Corte di Cassazione.

Art. 2. Per tutte le altre Preture del Compartimento Grossetano sarà osservato il disposto dell' articolo 15 del prefato Decreto del dì primo marzo corrente.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sei marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Assistenza della Guardia Nazionale nella votazione.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come ad assicurare la tranquillità nelle prossime votazioni, la Guardia Nazionale oltre al prestare il suo servizio nelle Città e Terre ove è costituita, possa utilmente esser chiamata anche in quelle località ove manca o si riconosce insufficiente il presidio dei RR. Carabinieri:

Visto l'articolo 15 del Regolamento del dì 16 luglio 1859,

Ordina:

Art. 1. In tutti quei Comuni nei quali non è istituita la Guardia Nazionale, i Gonfalonieri potranno richiedere al Comandante della Guardia Nazionale della Città o Terra più prossima, un Distaccamento per assistere alle votazioni dell'11 e 12 corrente.

Art. 2. I Comandanti sulle richieste dei Gonfalonieri, si concerteranno con l'Autorità politica locale, per l'immediata formazione del Distaccamento da inviarsi.

Art. 3. La forza di ciascun Distaccamento dipenderà dalla richiesta del Gonfaloniere e dal giudizio del Comandante, il quale designerà i Militi che debbon comporlo, e l'Ufficiale o Sotto Ufficiale che deve comandarlo. Per la scelta dei Militi si comincerà da coloro che si presentano volontariamente e si proseguirà quindi ai celibi e ai più giovani.

Art. 4. I Distaccamenti dovranno esser giunti nelle località da presidiarsi non più tardi della sera del dì 10 del corrente, ed il servizio da prestarsi nei giorni susseguenti, sarà ordinato dal Gonfaloniere.

Art. 5. Per ogni giornata di questo straordinario servizio, tutti i componenti il Distaccamento avranno diritto a una diaria di lire italiane una e cinquanta centesimi per testa e all' alloggio a carico della Comunità richiedente.

Art. 6. I Militi comandati in Distaccamento daranno il loro voto colle forme prescritte alla Milizia regolare dall' articolo 14 della Legge del dì primo marzo corrente.

Dato li sei marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Modo dello spoglio de' voti nelle Comunità urbane, dove sono più Pretori.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Art. 1. Nelle Comunità urbane ove sono più Pretori, ciascheduno di essi riceverà le Urne, e spoglierà le schede di quelle Sezioni della Comunità che sono state loro destinate dalla competente Autorità municipale con apposita Notificazione.

Art. 2. Gli atti verbali di ciascun Pretore non esprimeranno per conseguenza che il numero totale dei Voti dati nella Sezione o Sezioni ad essi come sopra assegnate, nel modo tracciato dalla Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia del 5 marzo corrente.

I Ministri dell'Interno, e di Giustizia e Grazia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li sette marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Circolare ai RR. Procuratori dei Tribunali di prima Istanza e Pretori con istruzione sullo spoglio de' voti.

Illustrissimo signore,

Dopo la Circolare del 5 marzo corrente, nuovi quesiti sono stati diretti dai Pretori a questo Ministero, per rispondere ai quali si comunicano le seguenti nuove istruzioni.

Lo spoglio delle schede dovrà cominciarsi dai Pretori appena arriva la prima urna di qualche Comunità, o Sezione di Comunità.

Sopravvenute altre, potrà il Pretore, se la comodità del locale si presta, permettere che quelle si spoglino contemporaneamente dai Consiglieri che le hanno accompagnate dopo aver verificato l'integrità dei sigilli e letto l'atto verbale delle relative sezioni.

Basterà che dai Commissari delle diverse Sezioni il lavoro si faccia a qualche distanza gli uni dagli altri onde non s'ingeneri confusione, e che il Pubblico rimanga sempre al di fuori del circuito in cui si trovano coloro che spogliano le schede.

Il Pretore vigilerà ciascuna Sezione, e risponderà ai quesiti che gli veranno diretti.

Se nasce dubbio sulla validità di alcune schede egli dovrà sentire il parere dei Consiglieri della respettiva sezione, e decider poi secondo il suo pru-

dente criterio. Quando la decisione sia conforme al parere dato, non dovrà prenderne nota nell'atto verbale; se sarà differente riporterà il tenore della scheda riputata valida ed esprimerà qual'è stata l'opinione dei Consiglieri, e quale il suo giudizio.

Se accada che dentro una scheda ne sia racchiusa un'altra, da credere che ambedue siano state date da una sola persona, dovrà vedersi se contengono un voto eguale o diverso; nel primo caso varranno per un voto solo, nel secondo nessuna di due avrà valore. Non ogni aggiunta o diversità di formula basta a viziare la scheda. Vuolsi che la variante alteri e denaturi la specie del voto che deve darsi. Se nelle schede stampate si riscontrino non parole aggiunte, ma delle alterazioni in qualche parola delle formule, che lascino intenderne il significato, dovranno considerarsi come errori di stampa e quindi le schede si dichiareranno valide. Lo stesso deve dirsi per gli errori di ortografia che si riscontrino nelle schede manoscritte, sempre che siano intelligibili.

Nel dubbio la scheda si avrà per valida.

Nell'atto verbale ometteranno i Pretori di registrare tutti gli emergenti che non hanno importanza, e si limiteranno a trascrivervi soltanto le cose che vengono indicate nella modula stampata che sarà loro rimessa. Per redigere il verbale potranno valersi dell'opera del Cancelliere.

La prontezza nel disbrigo delle operazioni, la eliminazione di tutto ciò che tende a complicare o ad allungare inutilmente lo spoglio dei voti senza giovare alla regolarità degli atti deve soprattutto curarsi dai Pretori, affinchè pervengano a terminare

il loro compito con la maggior semplicità e col migliore ordine possibile.

Nel resto si consiglino con loro stessi e risolvano col loro buon senso e col prudente criterio le altre minori difficoltà che possano incontrare.

Della S. V. Ill.ma

Dal Ministero di Giustizia e Grazia

Li 8 marzo 1860.

Dev.mo Servitore
E. Poggi.